


1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 19

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 maggio 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 143. Sentenza 4 maggio-4 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Finanza pubblica - Istituzione per l'anno 1992 di un'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali - Previsione di una ritenuta del 6 per mille alla data del 9 luglio 1992 - Prelievo su depositi costituenti peculiari indici di capacità contributiva con incisione attraverso un'aliquota limitata e non ablativa del patrimonio del soggetto - Discrezionalità legislativa - Imposizione *una tantum* - Irrilevanza della eventuale non coincidenza fra titolare del deposito effettivo e titolare dei mezzi finanziari - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di progressività dell'imposta (vedi sentenze nn. 120/1972 e 263/1994) - Necessario e non irragionevole bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente - Non fondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 47 e 53) Pag. 13

N. 144. Sentenza 4 maggio-4 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Norme di attuazione - Attività del difensore di ufficio - Previsione che la medesima sia comunque ed in ogni caso retribuita - Irrinunciabilità del diritto di difesa quale situazione speculare alla sua inviolabilità (vedi sentenze nn. 125/1979 e 188/1980) - Prestazione *ex lege* - Obbligo di retribuzione - Non fondatezza.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 31).

(Cost., artt. 3, 76 e 77) » 17

N. 145. Ordinanza 4 maggio-4 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Reati di scarico oltre i limiti di accettabilità - Trattamento sanzionatorio penale - Disparità di trattamento tra le diverse ipotesi di reato - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77) » 19

N. 146. Ordinanza 4 maggio-4 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Stabilimenti balneari, idroterapici, di cure fisiche e di acque minerali - Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) - Comitato di liquidazione - Consegna della documentazione contabile e presentazione del rendiconto al Ministero del tesoro - sottrazione di competenze regionali in materia di aziende termali - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 7 settembre 1994, n. 528, art. 8, primo e secondo comma; d.-l. 7 novembre 1994, n. 617, art. 7, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 117, primo comma, 118, primo comma, 97, primo comma, 3 e 32)

Pag. 21

N. 147. Ordinanza 4 maggio-4 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Abusivismo edilizio - Benefici fiscali in materia di «prima casa» - Condizioni - Produzione di documentazione con cadenza annuale - Provvedimento definitivo o sostitutivo attestante che la domanda di sanatoria non ha ancora ottenuto definizione - *Ius superveniens*: art. 2-*quinqies*, undicesimo e dodicesimo comma, del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 - Necessità di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46, come modificato dai decreti-legge 9 dicembre 1986, n. 823, 8 maggio 1987, n. 178, 9 luglio 1987, n. 264, 4 settembre 1987, n. 367, 7 novembre 1987, n. 485, 12 gennaio 1988, n. 2, e dalla legge 31 maggio 1990, n. 128)

» 23

N. 148. Ordinanza 4 maggio-4 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Introduzione surrettizia di amnistia - Limiti procedurali - Mancata conversione nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 9, 32 e 79)

» 25

N. 149. Sentenza 4 maggio-5 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Testimone - Formula del giuramento prestato davanti a Dio - Riferimento alla divinità - Differenziazione rispetto al processo penale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze nn. 467/1991 e 422/1993) - Determinazione di una differente tutela del valore costituzionale della libertà di coscienza religiosa - Irragionevolezza - Violazione del diritto di eguaglianza - Richiamo al principio supremo della laicità dello Stato - Conseguente esigenza di rideterminazione della formula del giuramento nel processo civile - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.P.C., art. 251, secondo comma)

» 27

n. 150. Ordinanza 4 maggio-5 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reati militari - Assenza dal servizio - Unico reato permanente - Permanenza giudizialmente interrotta una o più volte - Trattamento sanzionatorio complessivo superiore a quello edittalmente previsto per il reato medesimo - Proposizione di questione di legittimità nei confronti di una disposizione alla quale non è riconducibile l'interpretazione dei singoli giudici *a quibus* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 649).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma) Pag. 31

n. 151. Ordinanza 4 maggio-5 maggio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Regione Veneto - Richiesta del certificato di abitabilità o agibilità - Silenzio-assenso del sindaco maturato dopo sessanta giorni dalla presentazione della richiesta - Illiceità di abitazione dell'immobile - Decreto penale di condanna - *Ius superveniens*: abrogazione espressa dell'art. 221, primo comma, del r.d. 27 aprile 1934, n. 1265, a cura dell'art. 5, del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 - Introduzione di specifica procedura di silenzio-assenso nella disciplina statale relativa al rilascio del certificato di abitabilità - Necessità di un riesame in ordine alla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 90, terzo comma, come modificato dall'art. 18 della legge della stessa regione 11 marzo 1986, n. 9).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 177) » 33

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 21. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 aprile 1995 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Regione siciliana - Sanità pubblica - Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del S.S.N. nel territorio della regione siciliana, mediante lo strumento legislativo, anziché (come prescritto dagli artt. 25, 32 e 54 della legge regionale n. 30/1993 che ha dato attuazione al d.lgs. n. 502/1992) con il programma sanitario regionale da approvare con decreto del presidente della regione previa delibera della giunta, su proposta dell'assessore per la sanità, sentito il consiglio sanitario regionale, acquisito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana - Irragionevolezza e arbitrarietà della impugnata disciplina e violazione dei principi di cui al citato d.lgs. n. 502/1992 che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Regione siciliana - Sanità pubblica - Previsione che il personale tecnico-sanitario in servizio presso l'ufficio dei medici provinciali e dei veterinari provinciali alla data di entrata in vigore della legge impugnata è iscritto, a richiesta, entro centoventi giorni dalla data stessa, nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, nonché dell'inquadramento del personale stesso, secondo la tabella di equiparazione allegata al d.P.R. n. 761/1969, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 33/1994 - Introduzione di una disciplina di privilegio in violazione dei principi circa l'immissione in ruolo e la progressione di carriere del personale delle UU.SS.LL. di cui agli artt. 15, 17 e 18 del d.lgs. n. 502/1992.

(Delibera legislativa regione siciliana 22 marzo 1995).

[Cost., artt. 3 e 97; statuto regione Sicilia, art. 17, lett. b)] Pag. 35

- N. 22.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 aprile 1995 (della regione Lombardia).

Agricoltura e foreste - Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria - Assegnazione ai produttori che abbiano realizzato un piano di sviluppo zootecnico approvato dalla regione o provincia autonoma anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 468/1992, di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti - Esclusione dalle previste riduzioni delle quote A e B dei produttori titolari di aziende ubicate in comuni montani e di quelli operanti nelle zone svantaggiate ad esse equiparate nonché nelle isole - Riduzione della quota A non in produzione, qualora essa ecceda il cinquanta per cento della quota A attribuita - Facoltà ai produttori di autocertificare le produzioni in ogni caso di contenzioso, e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali - Soppressione della preventiva consultazione della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in ordine alla ripartizione della spesa autorizzata per gli interventi programmati in agricoltura per l'anno 1995 - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e violazione delle disposizioni dei regolamenti CEE nn. 797/1985 e 2382/1991.

[Legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, artt. 1, secondo comma, 2, primo comma, lett. 0.a) e b), comma 2-bis, e art. 2-bis].

(Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117 e 118)

Pag. 39

- N. 23.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 aprile 1995 (della regione Veneto).

Agricoltura e foreste - Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria - Assegnazione ai produttori che abbiano realizzato un piano di sviluppo zootecnico approvato dalla regione o provincia autonoma anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 468/1992, di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti - Esclusione dalle previste riduzioni delle quote A e B dei produttori titolari di aziende ubicate in comuni montani e di quelli operanti nelle zone svantaggiate ad esse equiparate nonché nelle isole - Riduzione della quota A non in produzione, qualora essa ecceda il cinquanta per cento della quota A attribuita - Facoltà ai produttori di autocertificare le produzioni in ogni caso di contenzioso, e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali - Soppressione della preventiva consultazione della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in ordine alla ripartizione della spesa autorizzata per gli interventi programmati in agricoltura per l'anno 1995 - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e violazione delle disposizioni dei regolamenti CEE nn. 797/1985 e 2382/1991.

[Legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, artt. 1, secondo comma, 2, primo comma, lett. 0.a) e b), comma 2-bis].

(Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117 e 118)

» 44

- N. 236.** Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Torino del 19 gennaio 1995.

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare anche in caso di irrogazione della detenzione comune - Lesione del principio di eguaglianza - Disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente identiche - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza n. 358/1993.

[Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, art. 5 (recte: art. 5 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296)].

(Cost., art. 3)

» 49

- N. 237. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Torino del 19 gennaio 1995.

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare anche in caso di irrogazione della detenzione comune - Lesione del principio di eguaglianza - Disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente identiche - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza n. 358/1993.

[Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, art. 5 (recte: art. 5 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296)].

(Cost., art. 3) Pag. 51

- N. 238. Ordinanza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, del 18 novembre 1994.

Adozione - Adozione internazionale - Requisiti - Divario di età massimo tra adottanti e adottato - Ritenuta preclusione in caso di superamento, per uno dei coniugi del divario massimo di età (40 anni) con il minore - Compressione dei diritti del coniuge in possesso del requisito dell'età, pur in presenza del fondamentale interesse del minore ed in assenza di conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano - Disparità di trattamento - Mancata osservanza del dovere di solidarietà verso i minori in stato di abbandono.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 6, 30 e 32).

(Cost., artt. 2, 3 e 31) » 51

- N. 239. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 14 febbraio 1995.

Reati militari - Criterio di riconoscimento della militarità del reato - Possibilità di considerare «reato militare» ogni violazione della legge penale militare - Esclusivo riferimento al dato formale - Conseguenze sulla giurisdizione, sul sistema sanzionatorio e relativa esecuzione - Lamentato contrasto con il principio di uguaglianza e dei limiti posti dalla Costituzione alla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace.

Reati militari - Percosse tra parigrado commesse per motivi privati al di fuori del servizio - Prevista applicabilità della normativa penale militare nonostante la (ritenuta) insussistenza, nel caso, di esigenze di disciplina militare di cui all'art. 5, terzo comma, della legge n. 382/1978 - Irrazionalità.

(C.P.M.P., artt. 223, 224 e 37).

(Cost., artt. 3 e 103) » 54

- N. 240. Ordinanza della pretura di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, del 16 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili eccedenti i limiti previsti da leggi regionali (nella specie: Emilia-Romagna) nonché quelli stabiliti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carezza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.

(D.-L., 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77) » 58

n. 241. Ordinanza del pretore di Roma del 10 novembre 1994.

Sanzioni amministrative - Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative - Applicazione alle sole infrazioni valutarie accertate prima della data del 5 dicembre 1987, sempre che il relativo procedimento non risulti alla data medesima concluso con provvedimento definitivo - Interpretazione da parte della giurisprudenza della Cassazione (sentenza SS.UU. n. 6634 del 15 giugno 1993) delle parole «provvedimento definitivo» come riferito a provvedimento emesso dal vertice della p.a. anche se è ancora possibile la tutela giurisdizionale - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, a seconda della conclusione dell'*iter* amministrativo alla predetta data del 5 dicembre 1987 - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla tutela giurisdizionale.

(D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, art. 32; d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 43).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

Pag. 60

n. 242. Ordinanza del tribunale di Milano del 13 febbraio 1995.

Professioni libere - Esercizio di attività psicoterapeutica - Autorizzazione agli iscritti all'ordine dei psicologi o ai medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, che dichiarino sotto la propria responsabilità, di aver acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia adeguatamente documentata - Esclusione dall'esercizio dell'attività professionale anche di quei soggetti non laureati che hanno conseguito l'iscrizione all'albo degli psicologi ai sensi dell'art. 32, lett. d), della stessa legge impugnata per riconoscimenti professionali anche internazionali - Irragionevole disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio della tutela del lavoro.

(Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 35, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 35)

» 61

n. 243. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 novembre 1994.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'I.C.E. (Istituto per il commercio con l'estero) - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di anzianità - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di anzianità - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di anzianità - Limitazione al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 4, 3, secondo comma, 1, lett. b), in relazione all'art. 1, lett. a), e al quarto comma stesso articolo).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113)

» 63

- n. 244. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dell'11 novembre 1994.
Giustizia amministrativa - Rappresentanza processuale - Previsione che nei giudizi davanti al t.a.r. il ricorso debba essere sottoscritto dalla parte ricorrente e firmato da un avvocato oppure sottoscritto dal solo avvocato munito di mandato speciale - Insufficienza per la valida costituzione in giudizio della procura generale *ad lites* - Disparità di trattamento dei processi amministrativi di primo grado rispetto ai processi civili di primo e secondo grado per i quali è valida la procura generale *ad lites* (art. 83 del c.p.c.) - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale.
 (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 19).
 (Cost., artt. 3, 24 e 113) Pag. 67
- n. 245. Ordinanza del tribunale di Sondrio del 23 febbraio 1995.
Sanità pubblica - Assistenza sanitaria indiretta del cittadino italiano residente in Italia per le prestazioni sanitarie ottenute all'estero in ipotesi di urgenza e di pericolo di aggravamento della malattia - Limitazione del rimborso alle sole prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione - Irragionevolezza di detta limitazione in quanto le ipotesi d'urgenza e di pericolo di aggravamento della malattia di per sé giustificerebbero il diritto al rimborso - Incidenza sul diritto alla salute - Riferimento alla sentenza n. 992/1988 e all'ordinanza n. 19/1992 della Corte costituzionale.
 (Legge 23 ottobre 1985, n. 595, artt. 3 e 5).
 (Cost., artt. 3 e 32, primo comma) » 71
- n. 246. Ordinanza della pretura di Udine, sezione distaccata di San Daniele del Friuli, del 3 marzo 1995.
Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti (nella specie: sostanze esauste già utilizzate nel ciclo di lavaggio di indumenti) - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione - Lesione del principio di legalità e di riserva di legge in materia penale - Mancata tutela dell'ambiente e della salute - Contrasto con la normativa comunitaria (in particolare le direttive nn. 319/1978 e 156/1991).
 (D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 12, quarto comma, e 15).
 (Cost., artt. 9, 10, 25, 32 e 77) » 73
- n. 247. Ordinanza della pretura di Udine, sezione distaccata di San Daniele del Friuli, del 3 marzo 1995.
Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti (nella specie: sostanze esauste già utilizzate nel ciclo di lavaggio di indumenti) - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione - Lesione del principio di legalità e di riserva di legge in materia penale - Mancata tutela dell'ambiente e della salute - Contrasto con la normativa comunitaria (in particolare le direttive nn. 319/1978 e 156/1991).
 (D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 12, quarto comma, e 15).
 (Cost., artt. 9, 10, 25, 32 e 77) » 76
- n. 248. Ordinanza del pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, del 26 gennaio 1995.
Processo civile - Ordinanza-ingiunzione - Giudizio di opposizione - Mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre legittimo impedimento - Obbligo del pretore di convalidare il provvedimento sopracitato anche quando l'amministrazione opposta, non comparsa, non adduca i documenti prescritti atti a comprovare la legittimità della pretesa sanzionatoria - Compressione del diritto di difesa del cittadino.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, quinto comma).
 (Cost., art. 24) » 77

N. 249. Ordinanza del tribunale di Torino del 16 febbraio 1995.

Reato in genere - Favoreggiamento personale - Casi di non punibilità - Elencazione dei prossimi congiunti - Omesso inserimento del convivente *more uxorio* - Mancata tutela della famiglia di fatto - Disparità di trattamento rispetto alla facoltà di astenersi dal testimoniare prevista nel nuovo codice di procedura penale.

(C.P., artt. 378, 384 e 307).

(Cost., artt. 3 e 29)

Pag. 80

N. 250. Ordinanza del pretore di Tolmezzo del 14 marzo 1995.

Giustizia amministrativa - Enti pubblici trasformati in enti pubblici economici (nella specie, Azienda autonoma pp.tt. trasformata in Ente poste italiane) - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione - Conseguente attribuzione al G.O. delle controversie successive al 1° gennaio 1994 - Mancata previsione del potere dell'A.G.O. di annullare i provvedimenti amministrativi dell'ente sottoposti al suo giudizio (nella specie: provvedimento disciplinare) - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

(D.-L. 6 maggio 1994, n. 269, art. 1, convertito in legge 4 luglio 1994, n. 432).

(Cost., art. 24)

» 82

N. 251. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 14 giugno-17 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Regione Lombardia - Progetto per la localizzazione di discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani - Previsione di un procedimento in cui il giudizio sulle scelte finali spetta ad un apposito gruppo tecnico formato dai responsabili dei servizi regionali alle cui riunioni il sindaco è solo invitato a partecipare - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. ed eccesso dai limiti della competenza regionale, in quanto la partecipazione dei comuni nel procedimento di localizzazione della discarica è ridotto al semplice invito rivolto al sindaco in sostituzione delle conferenze degli enti interessati previste dal d.P.R. n. 915/1982.

(Legge regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, artt. 3, ottavo e nono comma).

(Cost., artt. 97, 117, primo comma, e 128)

» 83

N. 252. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Padova del 12 dicembre 1994.

Tributi in genere - Conferimenti immobiliari a favore di società di qualsiasi tipo - Sottoposizione a imposta di registro, INVIM, imposta ipotecaria e catastale - Mancata previsione che i conferimenti a società di capitali vengano assoggettati ad aliquota unica non superiore all'uno per cento, così come stabilito dalla direttiva comunitaria n. 335/1969 e successive integrazioni nonché dalla legge di delega n. 825/1971 - Eccesso dei limiti della legge di delega - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 168/1991.

[D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, primo comma, lett. a); d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2, 10 e 1 tariffa allegata; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, secondo comma].

(Cost., art. 76)

» 87

n. 253. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 27 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77) Pag. 91

n. 254. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 27 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77) » 93

n. 255. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 27 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77) » 94

n. 256. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 6 marzo 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e senza autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3, primo comma, parte I, e 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77) » 94

N. 257. Ordinanza del pretore di Marsala del 13 marzo 1995.

Regione Sicilia - Elezioni all'assemblea regionale siciliana - Fatti di corruzione elettorale commessi in occasione delle consultazioni regionali - Rinvio alle disposizioni penali delle leggi sulle elezioni della Camera dei deputati - Denunciata mancata perfetta corrispondenza tra i precetti statali e quelli regionali - Lamentata disparità di trattamento tra cittadini - Lesione del principio di certezza del diritto penale con limitazione dell'applicazione di legge penale in ambito regionale.

(Legge regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, art. 67).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma) Pag. 98

N. 258. Ordinanza del pretore di Latina del 31 gennaio 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento e della lesione del principio della certezza del diritto per effetto della retroattività della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990 e 187/1981.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38) » 103

N. 259. Ordinanza del pretore di Como del 1º febbraio 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento e della lesione del principio della certezza del diritto per effetto della retroattività della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990 e 187/1981.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11).

(Cost., artt. 3, 4, 25 e 36) » 104

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 143

*Sentenza 4 maggio-4 maggio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Finanza pubblica - Istituzione per l'anno 1992 di un'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali - Previsione di una ritenuta del 6 per mille alla data del 9 luglio 1992 - Prelievo su depositi costituenti peculiari indici di capacità contributiva con incisione attraverso un'aliquota limitata e non ablativa del patrimonio del soggetto - Discrezionalità legislativa - Imposizione *una tantum* - Irrilevanza della eventuale non coincidenza fra titolare del deposito effettivo e titolare dei mezzi finanziari - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di progressività dell'imposta (vedi sentenze nn. 120/1972 e 263/1994) - Necessario e non irragionevole bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente - Non fondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 47 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di I grado di Roma sul ricorso proposto da Cea Giacomo contro l'Intendenza di finanza di Roma iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Cea Giacomo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Emanuele Emmanuele per Cea Giacomo e l'avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 30 marzo 1994 (r.o. n. 442 del 1994) la Commissione tributaria di primo grado di Roma — nel corso di un giudizio proposto da Giacomo Cea nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il rimborso della ritenuta fiscale del 6 per mille, operata, dalla Banca d'America e d'Italia, sul saldo contabile dei suoi conti correnti alla data del 9 luglio 1992 — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359.

L'ordinanza, rilevato che il tributo previsto dalla norma in esame presenta le caratteristiche di un'imposta sul patrimonio finanziario e non su un effettivo reddito, ritiene che il prelievo abbia inciso in maniera diffusa su situazioni differenziate, discriminando le posizioni dei soggetti colpiti e ispirandosi, così, al principio di proporzionalità piuttosto che a quello di progressività. Lo stesso, inoltre, avrebbe colpito risparmi in gran misura di minima entità, lasciando inalterati patrimoni più cospicui investiti in utilizzi maggiormente remunerativi dei semplici depositi, gravando talora

sopra disponibilità finanziarie contingenti e, perciò, non sull'effettiva ricchezza, ma su temporanee liquidità, spesso da sottoporre ad ulteriori tassazioni. Infine la norma impugnata consentirebbe solo ai possessori di scritture contabili di provare l'ammontare effettivo del saldo disponibile alla data del 9 luglio 1992.

La norma denunciata si porrebbe, pertanto, in contrasto con:

- 1) l'art. 3 della Costituzione, «per aver colpito in maniera eguale situazioni differenziate»;
- 2) l'art. 53 della Costituzione, per avere «inciso su saldi contabili astratti che non possono essere considerati espressione di capacità contributiva», in violazione del principio di progressività;
- 3) l'art. 47 della Costituzione, per «non aver tutelato né incoraggiato il risparmio», «inducendo i risparmiatori a maggiori cautele» con sottrazione di ricchezza dal circuito economico.

2. — Si è costituito in giudizio il Cea, rappresentato e difeso dall'avv. Emmanuele Emanuele, il quale ha depositato una memoria nella quale chiede la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni in parola. Secondo la difesa della parte privata, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'imposta colpirebbe esclusivamente alcune forme d'impiego del risparmio nei confronti di altre, penalizzando i titolari di redditi medio bassi, privi della possibilità di utilizzare impieghi che presuppongono maggiori disponibilità (BOT, «pronti contro termine»). Si assume, altresì, che il principio di eguaglianza avrebbe consentito al legislatore di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse, sicché il presupposto dell'imposta sarebbe stato scelto in modo irrazionale ed arbitrario, in base soltanto alle somme in deposito. Sarebbe violato anche l'art. 47 della Costituzione, dal momento che il «prelievo forzoso», soprattutto a carico dei risparmiatori tradizionali che non disponevano di altre forme di impiego, avrebbe provocato sfiducia nel sistema, flessione della raccolta, e sottrazione della ricchezza dal suo circuito tradizionale. L'imposta, inoltre, colliderebbe con l'art. 53 della Costituzione, in quanto graverebbe su «un valore astratto» e cioè, in moltissimi casi, su disponibilità finanziarie contingenti, momentaneamente in transito sul conto o non appartenenti all'intestatario, incidendo, pertanto, non sull'effettiva ricchezza ma su temporanee liquidità, spesso soggette ad altre tassazioni. Ulteriormente discriminatoria risulterebbe la facoltà di provare l'ammontare effettivo del saldo disponibile alla data del 9 luglio 1992, concessa solo ai possessori di scritture contabili e non alla generalità dei soggetti d'imposta. Per queste ragioni l'imposta si potrebbe oggettivamente definire patrimoniale su un patrimonio finanziario a volte inesistente, in contrasto con la regola costituzionale per cui il nostro sistema è improntato ai criteri della progressività e non certo, come nel caso, della proporzionalità.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.

Premesso che la norma denunciata persegue un «interesse di straordinario rilievo», in relazione ad «una situazione di drammatica emergenza della finanza pubblica», si osserva che l'imposta in discussione:

- a) non è, come del resto anche l'imposta straordinaria sugli immobili contestualmente introdotta, un'imposta sul reddito, ma che comunque le imposte patrimoniali non sono necessariamente estranee al sistema costituzionale;
- b) non è un'imposta progressiva, fermo comunque che la progressività deve informare il sistema nel suo complesso e non ogni singola imposta, specie se straordinaria;
- c) dirigendosi sulla gran massa della ricchezza mobiliare, tende a colpire un ampio spettro del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Rilevato, altresì, che non si può dire che l'esistenza di depositi o saldi attivi di conti correnti non sia una manifestazione di capacità contributiva, anche nel raro caso di disponibilità finanziaria momentaneamente o accidentalmente in transito, l'atto di intervento osserva come non si comprenda il rilievo relativo alla prova contraria, che si asserisce concessa solo ai possessori di scritture contabili, atteso che il presupposto del tributo è particolarmente semplice e di facile accertamento, senza necessità di presunzioni o prove contrarie. Si rileva, infine, che non può invocarsi l'art. 47 della Costituzione per mettere la ricchezza mobiliare al riparo da qualunque prelievo tributario.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, che, al comma 6, istituisce, per l'anno 1992, un'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali, prevedendo una ritenuta del 6 per mille sull'ammontare dei medesimi, quale risulta dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992.

2. — Secondo il giudice remittente, il tributo, al quale andrebbero riconosciute le caratteristiche di un'imposta sul patrimonio finanziario e non su un effettivo reddito, sarebbe incostituzionale, perchè:

a) inciderebbe «in maniera diffusa su situazioni differenziate, discriminando le posizioni dei soggetti colpiti» e risultando così ispirato «al principio di proporzionalità piuttosto che a quello di progressività»;

b) colpirebbe risparmi «in gran misura di minima entità, lasciando inalterati patrimoni più cospicui» investiti in utilizzi maggiormente remunerativi dei semplici depositi;

c) graverebbe talora sopra «disponibilità finanziarie contingenti»: e, perciò, non «sull'effettiva ricchezza, ma su temporanee liquidità» spesso «da sottoporre ad ulteriori tassazioni»;

d) consentirebbe «solo ai possessori di scritture contabili di provare l'ammontare effettivo del saldo disponibile alla data del 9 luglio 1992», escludendo dalla prova contraria la generalità dei soggetti d'imposta.

Sulla scorta di siffatte premesse, l'ordinanza assume che la disposizione denunciata sarebbe in contrasto con:

— l'art. 3 della Costituzione, in quanto colpirebbe «in maniera eguale situazioni differenziate»;

— l'art. 53, perchè inciderebbe «su saldi contabili astratti che non possono essere considerati espressione di capacità contributiva, così da risultare violato il principio di progressività»;

— l'art. 47 della Costituzione, in quanto non tutelerebbe né incoraggerebbe il risparmio, generando «sfiducia» nei risparmiatori e «sottraendo ricchezza dal sistema economico».

3. — La questione non è fondata.

Va precisato, anzitutto, che non possono essere presi in considerazione profili della questione stessa prospettati solo nella memoria della parte privata, dovendo l'esame di questa Corte essere circoscritto a quelli dedotti dal giudice *a quo*.

Quanto a questi ultimi si rileva che, nello svolgimento argomentativo dell'ordinanza di rimessione, i motivi di censura, sia pure con qualche sovrapposizione e disorganicità espositiva, trovano il loro fulcro negli artt. 3 e 53 della Costituzione, sì da risolversi, in sostanza, in tre ordini di prospettazioni, in corrispondenza con i principi desumibili dagli articoli dei quali si assume la violazione; vale a dire quello della capacità contributiva e quelli, strettamente correlati al primo, della parità di trattamento nell'imposizione fiscale e della progressività del sistema tributario. Su un diverso e distinto piano si colloca poi la specifica doglianza concernente la presunta violazione dell'art. 47 della Costituzione.

4. — Seguendo perciò l'ordine espositivo che, in relazione ai parametri invocati dal remittente, è consentito dare alle censure che vengono proposte, va esaminata, anzitutto, quella concernente il principio di capacità contributiva che si assume violato, in quanto il prelievo presenterebbe, da un canto, le caratteristiche di un'imposta sul patrimonio finanziario e non su un effettivo reddito, ed inciderebbe, dall'altro, su saldi contabili astratti, tanto da gravare, talora, secondo l'ordinanza, non sull'effettiva ricchezza ma su temporanee liquidità.

In proposito occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la capacità contributiva, quale idoneità alla obbligazione di imposta, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposizione è collegata, va, in linea di principio, ravvisata in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità sotto il profilo della arbitrarietà ed irrazionalità (sentenza n. 42 del 1992).

Orbene, si deve considerare che il tributo in esame è un'imposta straordinaria connotata da modalità eccezionali ed inserita in un contesto di misure finanziarie di carattere generale, nell'ambito del quale il prelievo sui depositi, nel colpire un peculiare indice di capacità contributiva, incide sui depositi stessi con un'aliquota invero di contenuta entità, tale da non potersi ragionevolmente considerare ablativa del patrimonio del soggetto. In relazione a siffatte caratteristiche non può, pertanto, dirsi che il legislatore abbia travalicato i limiti del discrezionale apprezzamento al medesimo spettante in materia, mentre, ad ulteriore sostegno di un giudizio di non incostituzionalità della norma denunciata, sta la circostanza che trattasi di un'imposizione *una tantum* e, quindi, tale da non alterare, secondo un canone valutativo altra volta fatto proprio dalla Corte, il sistema tributario considerato in tutte le sue componenti (sentenza n. 159 del 1985).

Sotto l'altro aspetto della dedotta incidenza dell'imposta su saldi contabili astratti, occorre considerare che la peculiare configurazione dell'imposta, che incide sui depositi esistenti alla data del 9 luglio 1992, rinviene la sua ragion d'essere, secondo gli elementi ricostruttivi delle finalità della legge, desumibili anche dagli atti parlamentari, nell'esigenza di individuare un meccanismo di immediato accertamento e di agevole riscossione dell'imposta medesima.

Nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente (cfr. sentenza n. 574 del 1988), la norma denunciata assume i saldi contabili, alla data stabilita dal legislatore, come normalmente rappresentativi di mezzi patrimoniali propri del titolare del conto, ed espressivi, perciò, di quella ricchezza che, in sé, può ben essere reputata indice di capacità contributiva. Ma anche a considerare altri casi — desumibili, invero, più dalle ipotesi formulate nella memoria di parte privata che nell'ordinanza di rimessione che si limita ad una astratta doglianza e comunque non denuncia in concreto alcuna specifica situazione — e cioè quelli della eventuale non coincidenza fra titolare del deposito ed effettivo titolare dei mezzi finanziari depositati, non per questo può dirsi venir meno, il detto presupposto della capacità contributiva.

Infatti, quel che rileva è che si tratta di imposta che colpisce il bene indice di ricchezza nella sua oggettività e che, pertanto, non irragionevolmente, la legge pone a carico di colui che ne risulta detentore indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con altri soggetti, nell'ambito dei quali troverà definizione il problema della ritenuta subita dal titolare del conto.

5. — Con le ulteriori censure, attinenti alla violazione del principio di eguaglianza, il giudice remittente assume, da un canto, che l'imposta avrebbe inciso «in maniera diffusa su situazioni differenziate, discriminando le posizioni dei soggetti colpiti» e risultando così ispirata al principio di proporzionalità piuttosto che a quello di progressività; e, dall'altro, che verrebbero colpiti risparmi «in gran parte di minima entità, lasciando inalterati patrimoni più cospicui», investiti in utilizzi maggiormente remunerativi dei semplici depositi.

In ordine al primo profilo, volto a lamentare, con evidente riferimento alla misura fissa dell'aliquota, la mancanza di progressività dell'imposta, non si nega che, secondo quanto da tempo ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale, il precetto sulla capacità contributiva di cui all'art. 53, primo comma, della Costituzione, esige, quale specificazione del generale principio di eguaglianza, non solo che a situazioni eguali corrispondano eguali regimi impositivi, ma anche che, a situazioni diverse, facciano riscontro trattamenti tributari diseguali (sentenza n. 120 del 1972). Ma, come ha avuto occasione di chiarire la stessa giurisprudenza costituzionale, il principio di progressività è da rapportare al complesso del sistema tributario e non invece a ciascun tributo, venendo così, in definitiva, a governare le imposte personali (sentenza n. 263 del 1994).

Quanto all'altro profilo di doglianza, e cioè quello secondo il quale la norma avrebbe colpito risparmi in gran misura di minima entità lasciando inalterati patrimoni più cospicui che ragionevolmente non vengono immobilizzati in depositi scarsamente fruttiferi, ma investiti in utilizzi più remunerativi, la censura, per trovare ingresso in sede di giudizio di costituzionalità, avrebbe dovuto precisare i termini della diversa disciplina che si intende porre a comparazione con quella denunciata.

Data per scontata, nella specie, la capacità contributiva, come idoneità alla obbligazione di imposta, deducibile dal collegamento fra i soggetti e la situazione considerata dalla legge, la mancata indicazione della norma o del principio dell'ordinamento rispetto ai quali si verificherebbe la disparità di trattamento non consente né di apprezzare di quali fattispecie si tratti, né di valutare quali siano le ragioni per le quali esse siano rimaste al di fuori della disciplina denunciata, né di verificare il rapporto che eventualmente possa intercorrere fra le due normative in comparazione, alla stregua, oltretutto, del principio secondo il quale, nel giudizio di costituzionalità, il riequilibrio delle situazioni avviene attraverso il ripristino della normativa generale e non attraverso l'estensione delle discipline derogatorie.

Quanto, poi, alla asserita disparità che si verificherebbe in ordine alla prova dell'entità del saldo, che sarebbe consentita ai soli soggetti possessori di scritture contabili, si rileva che la infondatezza della doglianza discende dall'errato presupposto interpretativo dal quale il remittente muove, consistente nel riferire la previsione normativa ai contribuenti, anziché alle aziende di credito, tenute ad operare la ritenuta, per l'appunto, sui saldi risultanti dalle loro scritture contabili.

6. — Venendo, infine, alla censura relativa alla presunta violazione dell'art. 47 della Costituzione, per non aver tutelato e incoraggiato il risparmio, è sufficiente rammentare che l'invocato precetto costituzionale — come la Corte ha già avuto occasione di rilevare — contiene soltanto un principio programmatico al quale deve ispirarsi il legislatore ordinario, ma non può certo impedire al medesimo di emanare, in materia finanziaria, quelle norme giuridiche che siano volte a disciplinare il gettito delle entrate, con l'unico limite della vera e propria contraddizione o compromissione dell'anzidetto principio. Ciò che, invero, nella specie non è dato riscontrare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0546

N. 144

Sentenza 4 maggio-4 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Norme di attuazione - Attività del difensore di ufficio - Previsione che la medesima sia comunque ed in ogni caso retribuita - Irrinunciabilità del diritto di difesa quale situazione speculare alla sua inviolabilità (vedi sentenze nn. 125/1979 e 188/1980) - Prestazione *ex lege* - Obbligo di retribuzione - Non fondatezza.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 31).

(Cost., artt. 3, 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra D'Antino Raffaele e Paggi Claudio, iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Torino, adito a seguito di azione civile promossa da un avvocato per il pagamento delle somme dovute gli quale difensore di ufficio del convenuto in un procedimento penale celebratosi davanti al locale tribunale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) nella parte in cui prevede che l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

Il giudice *a quo* ritiene nella specie violati gli artt. 76 e 77 della Carta fondamentale in quanto la legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, non conterrebbe alcun principio o criterio direttivo dal quale far discendere l'obbligo dell'imputato di retribuire il difensore di ufficio del quale non siano state richieste le prestazioni professionali. In particolare, afferma il rimettente, un simile obbligo non può ritenersi correlato né alla direttiva (art. 2, comma 1, primo periodo) che impone di adeguare la disciplina del codice alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, infatti, prevede solo il diritto di difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di fiducia e, in mancanza di mezzi, di essere assistito da un difensore di ufficio), né alla direttiva (art. 2, n. 3) che prevede la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado.

La norma risulterebbe poi in contrasto con il principio di uguaglianza giacché porta a considerare obbligati alla stessa prestazione pecuniaria tanto l'imputato che ha stipulato col professionista un contratto di prestazione d'opera intellettuale, quanto l'imputato che sia stato assistito dal difensore *ex lege* a norma dell'art. 97 del codice di procedura penale, senza averne fatto alcuna richiesta ovvero rifiutandone l'assistenza.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Dopo aver avanzato dubbi sulla ammissibilità della questione in quanto si potrebbe ritenere obbligato nei confronti del difensore di ufficio non soltanto l'imputato ma, «ad esempio, anche lo Stato», l'Avvocatura contesta nel merito la fondatezza della questione osservando che la norma impugnata rappresenta il naturale sviluppo della direttiva 105 della legge-delega che impone di adeguare l'istituto della difesa di ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività.

D'altra parte, rileva l'Avvocatura, analoga previsione era contenuta anche nel codice abrogato (art. 128 del codice di procedura penale del 1930 e art. 4 delle relative disposizioni di attuazione) con la precisazione, peraltro, che l'onere del pagamento era a carico dell'imputato: precisazione che, mancando invece nella norma impugnata, consentirebbe ad avviso della Avvocatura di dubitare circa la correttezza della interpretazione che della norma stessa dà il giudice *a quo*. Insussistente sarebbe poi la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto il parametro invocato «mira essenzialmente a tutelare la ragionevolezza intrinseca del sistema»; in ogni caso, conclude l'Avvocatura, per omologare fra loro le situazioni che il giudice *a quo* pone a raffronto occorrerebbe affermare che l'imputato difeso di ufficio è l'unico obbligato a retribuire il difensore, assunto, questo, che la difesa dello Stato ritiene «tutt'altro che dimostrato».

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 31 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) nella parte in cui prevede che l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita. La norma oggetto di impugnativa risulterebbe anzitutto viziata, a parere del giudice *a quo*, per un profilo di eccesso di delega, in quanto — osserva il rimettente — da nessuno dei principi e criteri direttivi enunciati nella legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione, sembra potersi dedurre la facoltà per il legislatore delegato di introdurre l'obbligo per l'imputato di retribuire l'attività svolta dal difensore di ufficio. La disposizione censurata si porrebbe poi in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto dalla stessa scaturisce per l'imputato che non abbia richiesto ovvero abbia addirittura rifiutato l'assistenza del difensore di ufficio, l'insorgenza di una obbligazione pecuniaria del tutto analoga a quella cui è assoggettato l'imputato che abbia invece stipulato col professionista un contratto a norma dell'art. 2230 del codice civile.

2. — La questione non è fondata. Quanto alla prima delle indicate censure e come puntualmente rilevato dall'Avvocatura Generale dello Stato, è infatti agevole osservare che la previsione della cui legittimità si dubita, lungi dal presentare aspetti di incompatibilità con le scelte operate dal legislatore delegante, costituisce nulla più che il naturale corollario di quanto previsto dalla direttiva 105 della legge-delega, giacché il legislatore delegato ha coerentemente ritenuto che la retribuzione del difensore di ufficio fosse prescrizione intimamente correlata al fine di assicurare quella «effettività» cui la disciplina della difesa di ufficio doveva essere informata (v. Relazione al Progetto preliminare, pag. 45). D'altra parte, e proprio tenendo conto di una simile esigenza, sarebbe stato davvero paradossale espungere dal sistema un principio che già era sancito dall'art. 4 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, specie in considerazione della particolare cura con la quale il legislatore della riforma ha inteso attuare il richiamato precetto della legge-delega e degli impegnativi compiti che il nuovo codice ha assegnato al difensore di ufficio.

Ugualmente infondato è il secondo degli accennati profili di illegittimità che il giudice *a quo* ha dedotto. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di affermare in più occasioni che speculare alla inviolabilità del diritto di difesa è la irrinunciabilità di esso, quali ne siano le concrete modalità di esercizio, sicché l'obbligatorietà della nomina del difensore in assenza di mandato fiduciario equivale alla «predisposizione astratta di uno strumento ritenuto idoneo a consentire, in qualsiasi momento, l'esercizio del diritto inviolabile — e come tale irrinunciabile — di difesa, senza pregiudizio dell'elasticità dei rapporti fra imputato e difensore e soprattutto senza pregiudizio della piena autonomia delle scelte difensive, positive o negative, la cui incoercibilità rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato risvolto dell'inviolabilità del diritto in questione» (v. sentenze n. 125 del 1979 e n. 188 del 1980). Ad una prestazione *ex lege*, dunque, coerentemente si salda l'obbligo di retribuzione in capo all'imputato abbiente che ne abbia beneficiato, proprio perché si tratta di un'obbligazione funzionale all'esercizio di un diritto al quale egli non può rinunciare, rendendo così evidente come l'identità di effetti che il rimettente prospetta a sostegno della dedotta violazione del principio di uguaglianza trovi adeguata giustificazione nella natura stessa del diritto di difesa, le cui caratteristiche di indisponibilità certamente consentono di prescindere, ai fini che qui interessano, dalla fonte, normativa o contrattuale, da cui il relativo esercizio trae origine.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0547

N. 145

Ordinanza 4 maggio-4 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Reati di scarico oltre i limiti di accettabilità - Trattamento sanzionatorio penale - Disparità di trattamento tra le diverse ipotesi di reato - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 17 settembre 1994, n. 537, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), promossi con ordinanze emesse il 27 settembre 1994 dal Pretore di Terni, il 4 ottobre 1994 dal Pretore di Trento, il 6 ottobre 1994

dal Pretore di Perugia, il 27 ottobre 1994 dal Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, il 5 ottobre 1994 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, iscritte rispettivamente ai nn. 677, 720, 729, 765 e 803 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 47 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1994 e nn. 3 e 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

~~Ritenuto che i Pretori di Terni, Trento, Perugia, Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, e Roma, sezione distaccata di Tivoli~~ — con ordinanze emesse rispettivamente il 27 settembre, il 4 ottobre, il 6 ottobre, il 27 ottobre e il 5 ottobre 1994, nel corso di altrettanti procedimenti penali per il reato di scarico oltre i limiti di accettabilità (art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319) — hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature);

che la disposizione denunciata, nel sostituire il terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, prevede che l'inosservanza dei limiti di accettabilità indicati nelle tabelle allegate alla legge (ovvero stabiliti dalle regioni o eventualmente prescritti in sede di rilascio dell'autorizzazione) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3 a 30 milioni di lire. La stessa disposizione stabilisce che per gli scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria, in caso di superamento in misura superiore al 20 per cento dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla legge o di quelli fissati dalle regioni la pena è dell'ammenda da 10 a 100 milioni di lire; infine prevede la pena dell'ammenda da 20 a 200 milioni di lire o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, indicati al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge n. 319 del 1976, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima;

che tutte le ordinanze prospettano il contrasto con l'art. 3 della Costituzione: a) per irrazionale disparità di trattamento giuridico-penale tra le diverse ipotesi di reato previste dalla legge n. 319 del 1976 (le violazioni meno gravi e puramente formali sarebbero punite con la pena dell'arresto o dell'ammenda, mentre il superamento dei limiti tabellari da parte di uno scarico produttivo, che pone in pericolo gli interessi protetti dalla stessa normativa, sarebbe in alcuni casi depenalizzato ed in altri sanzionato con la sola ammenda); b) per il diverso regime penale delle medesime ipotesi di reato, a seconda della data di fissazione del dibattimento, per effetto del susseguirsi di decreti-legge di modifica della fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976;

che la disposizione censurata violerebbe anche gli artt. 9 e 32 della Costituzione (secondo i Pretori di Terni e di Perugia) o solo quest'ultimo parametro (secondo il Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli), per la contraddittorietà rispetto all'obiettivo di tutelare il paesaggio, inteso oggi anche come complessivo ecosistema, ed all'obbligo di salvaguardare il diritto alla salute, configurabile come diritto all'ambiente salubre;

che il contrasto con l'art. 41 della Costituzione, prospettato dai Pretori di Terni, Perugia e Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, deriverebbe dall'ostacolo che l'art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 537 del 1994 introduce all'applicazione del principio «chi inquina paga», essendo favorito chi ha violato la legge e penalizzato invece, anche sul piano della concorrenza, l'imprenditore che ha affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale;

che alcune ordinanze di rimessione dubitano inoltre del contrasto con la più rigorosa normativa comunitaria, in particolare con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991, con conseguente violazione dell'art. 10 della Costituzione (Pretori di Terni e Perugia) o degli artt. 10 e 11 della Costituzione (Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima);

che ad avviso dei Pretori di Trento e Roma, sezione distaccata di Tivoli, la norma censurata, in quanto introdotta e reiterata con un decreto-legge, si porrebbe in contrasto con il principio di riserva di legge in materia penale e violerebbe pertanto l'art. 25 o gli artt. 25 e 77 della Costituzione;

che in tutti i giudizi (tranne in quello promosso dal Pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, essendo il decreto-legge n. 537 del 1994 decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano questioni identiche o connesse, concernenti la stessa disposizione, sicché i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione (si veda il comunicato relativo alla mancata conversione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269, serie generale, del 17 novembre 1994);

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 123 e n. 122 del 1995), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente vigente a seguito di successive reiterazioni (17 marzo 1995, n. 79) presenta un contenuto normativo diverso da quello espresso dalla disposizione denunciata dal giudice rimettente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 della Costituzione, dai Pretori di Terni, Trento, Perugia, Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, e Roma, sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0548

N. 146

Ordinanza 4 maggio-4 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Stabilimenti balneari, idroterapici, di cure fisiche e di acque minerali - Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) - Comitato di liquidazione - Consegna della documentazione contabile e presentazione del rendiconto al Ministero del tesoro - sottrazione di competenze regionali in materia di aziende termali - Mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 7 settembre 1994, n. 528, art. 8, primo e secondo comma; d.-l. 7 novembre 1994, n. 617, art. 7, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 117, primo comma, 118, primo comma, 97, primo comma, 3 e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT) e dell'art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 novembre

1994, n. 617 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT), promossi con ricorsi della Regione Emilia Romagna, notificati il 7 ottobre 1994 e il 28 novembre 1994, e della Regione Toscana, notificati il 6 ottobre 1994 e il 6 dicembre 1994, depositati in cancelleria rispettivamente l'11 ottobre 1994 e il 5 dicembre 1994, nonché il 13 ottobre 1994 e il 15 dicembre 1994 ed iscritti ai nn. 68, 84, 69 e 87 del registro ricorsi 1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con distinti ricorsi, ritualmente notificati e depositati, le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT), denunciando la violazione degli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, 97, primo comma, 3 e 32 della Costituzione;

che la norma sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale prevede che il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) consegni le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro, Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, il quale per la valorizzazione del patrimonio dell'ente soppresso può avvalersi delle norme in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato;

che le medesime Regioni hanno promosso, con altri due ricorsi, analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, del successivo decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT);

che questa disposizione stabilisce il trasferimento delle partecipazioni azionarie già appartenenti al soppresso EAGAT al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, che, di concerto con il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato, provvede, in base a criteri di valorizzazione delle finalità istituzionali delle aziende interessate, alla dismissione delle partecipazioni azionarie dell'EAGAT, tenuto conto dell'importanza delle aziende per l'economia generale, come pure degli interessi turistici e locali;

che nei ricorsi viene denunciata la sottrazione delle aziende termali alla competenza delle regioni ed alla loro destinazione strumentale allo svolgimento dei compiti assegnati al Servizio sanitario nazionale;

che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso dalla Regione Emilia-Romagna iscritto al n. 84 del 1994 del registro ricorsi, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia, giacché le questioni presentano profili analoghi o comunque connessi;

che i decreti-legge 7 settembre 1994, n. 528 e 7 novembre 1994, n. 617 non sono stati convertiti in legge nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione (si vedano i comunicati rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 261 dell'8 novembre 1994 e n. 5 del 7 gennaio 1995);

che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ordinanze n. 123 e n. 122 del 1995), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente vigente a seguito di successive reiterazioni (9 marzo 1995, n. 64) non riproduce le norme denunciate nell'identico tenore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT) e dell'art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617 (Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT), promosse, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, 97, primo comma, 3 e 32 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0549

N. 147

Ordinanza 4 maggio-4 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Abusivismo edilizio - Benefici fiscali in materia di «prima casa» - Condizioni - Produzione di documentazione con cadenza annuale - Provvedimento definitivo o sostitutivo attestante che la domanda di sanatoria non ha ancora ottenuto definizione - *Ius superveniens*: art. 2-*quinquies*, undicesimo e dodicesimo comma, del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 - Necessità di riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46, come modificato dai decreti-legge 9 dicembre 1986, n. 823, 8 maggio 1987, n. 178, 9 luglio 1987, n. 264, 4 settembre 1987, n. 367, 7 novembre 1987, n. 485, 12 gennaio 1988, n. 2, e dalla legge 31 maggio 1990, n. 128).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) come modificato dai decreti-legge 9 dicembre 1986, n. 823, 8 maggio 1987, n. 178, 7 settembre 1987 (*recte*: 9 luglio 1987), n. 264, 4 settembre 1987, n. 367,

7 novembre 1987, n. 458, 12 gennaio 1988, n. 2 e dalla legge 31 maggio 1990, n. 128, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da Giandomenici Carolina ed altri iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Giandomenici Carolina ed altri nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dai decreti-legge 9 dicembre 1986, n. 823, 8 maggio 1987, n. 178, 7 settembre 1987 (*recte*: 9 luglio 1987), n. 264, 4 settembre 1987, n. 367, 7 novembre 1987, n. 458, 12 gennaio 1988, n. 2 e dalla legge 31 maggio 1990, n. 128;

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione — nel prevedere l'onere, per il contribuente, al fine di conservare i benefici di cui alla legge n. 118 del 1985 (così detti benefici «prima casa»), di produrre, con cadenza annuale, entro 90 giorni da quello in cui è stata presentata la domanda di sanatoria, copia del provvedimento definitivo o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione — contrasterebbe con gli artt. 47, secondo comma, e 53 della Costituzione;

che è intervenuto, nel giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione e rilevando, nel contempo, che, con l'art. 2-*quinquies*, commi 11 e 12, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, la disposizione censurata è stata modificata, onde sembra imporsi un nuovo esame sulla rilevanza della questione di costituzionalità;

Considerato che, in effetti, il predetto art. 2-*quinquies*, commi 11 e 12, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nel sostituire, tra l'altro, l'ultimo periodo del primo comma della disposizione denunciata, ha previsto nuovi termini, ai fini della presentazione, all'ufficio del registro, di copia del provvedimento definitivo di sanatoria ovvero della presentazione, a richiesta dell'ufficio stesso, di dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione, con effetti anche sulle liti in essere;

che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti vanno restituiti al giudice *a quo*, al quale spetta valutare l'eventuale incidenza dello *jus superveniens* sul giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante rilevanza o meno della sollevata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 148

*Ordinanza 4 maggio-4 maggio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato - Introduzione surrettizia di amnistia - Limiti procedurali - Mancata conversione nei termini del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, art. 1, primo, secondo e quinto comma).****(Cost., artt. 3, 9, 32 e 79).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promossi con ordinanza emessa il 23 settembre 1994 dal Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Niscemi, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994 e con numero sei ordinanze emesse il 22, 20 e il 19 settembre 1994 dal Pretore di Gela, iscritte rispettivamente ai nn. 712, 713, 714, 715, 716 e 717 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Francesco Cutrona, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 20, lett. b), della legge 20 febbraio 1985, n. 47 e 36 della legge della Regione Sicilia 24 dicembre 1978, n. 71, nonché di quelle di cui agli artt. 2, primo, secondo e tredicesimo comma, 4 e 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere realizzato una costruzione in assenza di concessione edilizia e di progetto esecutivo oltre che della direzione di tecnico abilitato, nonché per omessa denuncia al Genio civile della realizzazione della costruzione stessa prima del suo inizio, il Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Niscemi, con ordinanza emessa il 23 settembre 1994 (r.o. n. 705 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 79, 3, 9 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata);

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma denunciata, nel prevedere la rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato in ordine ad abusi edilizi commessi entro la data ivi indicata, darebbe luogo essenzialmente ad un'amnistia, che, come tale, dovrebbe soggiacere ai limiti, anche procedurali, posti dall'art. 79 della Costituzione nel testo riveduto con

legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (che prevede che l'amnistia venga concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale), e non potrebbe essere lasciata alla discrezione del Governo attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza;

che, inoltre, il remittente ritiene irragionevole e discriminatoria — donde la sospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione — la ciclica riproposizione del meccanismo del «condono edilizio», vuoi per la compromissione degli aspetti di certezza, uguaglianza ed obbligatorietà dell'azione penale, vuoi per le conseguenti disparità di trattamento per situazioni fattuali identiche in funzione della variabilità dei tempi processuali;

che, infine, viene ravvisato nella norma impugnata un ingiustificato sacrificio dei beni costituzionalmente tutelati del paesaggio (art. 9 della Costituzione) e della salute psico-fisica (art. 32 della Costituzione);

che identica questione è stata sollevata, alla stregua di analoghe argomentazioni, dal Pretore di Gela con sei ordinanze di identico contenuto, emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali in data compresa tra il 19 e il 22 settembre 1994 (r.o. nn. 712, 713, 714, 715, 716, 717 del 1994) in riferimento ai medesimi parametri costituzionali;

che nei relativi giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità delle questioni;

Considerato che i giudizi, concernenti la medesima norma, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 122 e 67 del 1995), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tanto più che i successivi decreti-legge in materia edilizia — n. 551 del 27 settembre 1994, n. 649 del 25 novembre 1994, n. 24 del 26 gennaio 1995, nessuno dei quali convertito in legge, nonché il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente vigente — e la legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, all'art. 39, regola la medesima materia, hanno un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevate, in riferimento agli artt. 79, 3, 9 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Niscemi, e dal Pretore di Gela con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 149

Sentenza 4 maggio-5 maggio 1995**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo civile - Testimone - Formula del giuramento prestato davanti a Dio - Riferimento alla divinità - Differenziazione rispetto al processo penale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze nn. 467/1991 e 422/1993) - Determinazione di una differente tutela del valore costituzionale della libertà di coscienza religiosa - Irragionevolezza - Violazione del diritto di eguaglianza - Richiamo al principio supremo della laicità dello Stato - Conseguente esigenza di rideterminazione della formula del giuramento nel processo civile - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.P.C., art. 251, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Angerame Lucia e Di Ciommo Luciano ed altra iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità civile per circolazione di veicoli, nel quale un teste, ammonito a prestare giuramento secondo la formula stabilita dall'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, si è rifiutato di giurare adducendo che le sue convinzioni religiose gli impedivano di prestare qualsiasi giuramento, il Pretore di Torino ha sollevato, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedure civile, nella parte in cui tale norma prevede che il giudice istruttore «ammonisce il teste sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento» e gli legge la seguente formula: «Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità» e non prevede che il teste debba pronunciare, così come avviene nel processo penale (art. 497, comma 2, del codice di procedura penale), la seguente formula: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza», oltreché nella parte in cui prevede che il testimone pronunci le parole «lo giuro».

Dopo aver ricordato che, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) la formula di giuramento del testimone nel processo civile e in quello penale era la medesima e che il nuovo codice del 1988 ha introdotto una norma (art. 497 cod. proc. pen.) priva dell'ammonizione del teste e contenente una formula di impegno senza riferimenti religiosi, il giudice *a quo* muove dal rilievo che, con la sentenza n. 117 del 1979, questa Corte, parificando le formule di giuramento utilizzate nel processo civile e in quello penale, sulla base della considerazione che identici erano gli scopi perseguiti dal legislatore con il giuramento del teste (maggior

sprono a dire la verità) e identiche erano le conseguenze sul piano penale, ha aggiunto le parole «se credente» sia in relazione all'ammonimento del teste sull'importanza religiosa dell'atto, sia in relazione al giuramento prestato davanti a Dio. Ma, continua il giudice *a quo*, tale decisione non ha risolto il problema di veder esclusa dal processo la testimonianza di coloro che per convinzioni religiose si rifiutano di prestare giuramento con qualsiasi formula e di evitare a chi sta per prestare la testimonianza i turbamenti di coscienza legati al fatto che egli non crede alla sacramentalità del giuramento comunque prestato.

Più precisamente, ad avviso del giudice rimettente, la Corte con quella decisione, mentre ha risolto il problema dell'obiezione di coscienza al giuramento dei soli testimoni non credenti, ha invece lasciato irrisolto il problema dei testimoni credenti che, per motivi di fede o in adesione ai principi della propria confessione religiosa, ricusino di prestare giuramento con qualunque formula ovvero con una formula, come quella attuale del processo civile, contenente un esplicito riferimento alla divinità. Di tali problemi si sono dati carico vari giudici che negli anni successivi hanno sollevato questioni di costituzionalità — volte a sostituire il «giuramento» con altre formule come l'«impegno», la «promessa» e simili — che la Corte, con sentenza n. 234 del 1984, ha dichiarato inammissibili, in quanto le modifiche richieste comportavano «una pluralità di scelte discrezionali individuabili dal solo legislatore».

Tuttavia, ora, continua il giudice *a quo*, avendo adottato l'art. 497, comma 2, cod. proc. pen., che ha sostituito alla formula del «giuramento» una di «impegno» scevra dal riferimento alla divinità, il legislatore ha operato la sua scelta almeno per quanto riguarda il processo penale, creando così una differenza incostituzionale con il processo civile a causa della mancata previsione in quest'ultimo di una formula di impegno del teste a dire la verità identica a quella. Questa omissione, ad avviso del giudice rimettente, determina una disparità in conseguenza della quale l'art. 252, secondo comma, cod. proc. civ., si pone in contrasto con l'art. 19 della Costituzione, dove è garantita la libertà di coscienza religiosa, sotto un triplice profilo: *a*) rispetto a colui che, pur credente, è impedito dal suo credo religioso di prestare comunque il giuramento; *b*) rispetto a coloro che, pur credenti, non venerano la stessa divinità cui fa riferimento il legislatore nella norma impugnata; *c*) rispetto a coloro che, in quanto non credenti, sono comunque costretti a far riferimento a formule sacramentali, quali il giuramento, che creano ad essi conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle convinzioni del non credente. Infine, sempre secondo il giudice *a quo*, l'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., sembra contrastare anche con l'art. 24 della Costituzione, poiché, finendo con l'escludere dal processo la testimonianza di coloro che per convinzioni religiose non possono giurare e, quindi, testimoniare, determina un'irragionevole compressione del diritto alla prova, nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa.

A conclusione della sua ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* motiva sulla rilevanza osservando che, a seguito dell'eventuale pronuncia di accoglimento, il giudice del processo principale potrebbe richiamare il teste *ex art.* 257 cod. proc. civ., ovvero potrebbe sempre sentirlo d'ufficio *ex art.* 317 cod. proc. civ. e invitarlo, così, a pronunciare la formula di impegno stabilita dall'art. 497, comma 2, cod. proc. pen. Inoltre, sempre nell'ipotesi di una pronuncia favorevole di codesta Corte, lo stesso teste, oltre a risparmiarsi le conseguenze penali del suo mancato giuramento, potrebbe esser finalmente sentito *ex art.* 253 cod. proc. civ. e la sua testimonianza non andrebbe perduta.

Considerato in diritto

1. — Adito per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità civile, il Pretore di Torino, dopo che un testimone si era rifiutato di prestare giuramento adducendo un impedimento di coscienza a causa delle proprie convinzioni religiose, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 19 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sulla importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento» e gli legge la formula: «Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità», anziché disporre, come nell'art. 497, comma 2, del codice di procedura penale, che il giudice istruttore «lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza»; nonché nella parte in cui lo stesso art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, prevede che «il testimone presta il giuramento pronunciando le parole: «lo giuro».

2. — La questione è fondata, dal momento che le norme contestate si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 19 della Costituzione.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. sentenza n. 467 del 1991, nonché sentenza n. 422 del 1993), «poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non

risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima». Ciò significa — si legge ancora nella sentenza ora citata — che, se pure a seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecare pregiudizio al buon andamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale, la libertà di coscienza — specie se correlata all'espressione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) ovvero, come nel caso, alla propria fede o credenza religiosa (art. 19 della Costituzione) — dev'essere protetta in misura proporzionata «alla priorità assoluta e al carattere fondante» ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana.

In tema di giuramento dei testimoni, tali principi, di validità generale, sono stati affermati da questa Corte in varie occasioni. Una prima volta, chiamata a giudicare della compatibilità del richiamo, operato proprio dalla norma ora impugnata (art. 251, secondo comma, cod. proc. civ.), alla responsabilità che il testimone assume davanti a Dio rispetto alla tutela accordata dall'art. 19 della Costituzione alla libertà di coscienza dei non credenti, quale libertà «negativa» di professare una fede o un'opinione religiosa, questa Corte, con la sentenza n. 117 del 1979, ha riconosciuto che l'imposizione a tutti indiscriminatamente di una formula di giuramento comportante l'assunzione di responsabilità davanti a Dio può provocare nei non credenti «turbamenti, casi di coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie convinzioni», così da rappresentare un ingiustificato ostacolo alla piena garanzia del valore costituzionale della libertà di coscienza. In conseguenza della decisione ora ricordata e dell'addizione dell'inciso «se credente» da essa operata in riferimento al giuramento di fronte a Dio, la formula del giuramento del testimone nel processo civile (e, a seguito della dichiarazione di invalidità consequenziale, anche nel processo penale, come regolato dal codice di procedura previgente), ha assunto un duplice e distinto significato: per i credenti il giuramento ha una valenza sia religiosa che morale, con conseguente assunzione di responsabilità tanto avanti a Dio quanto avanti agli uomini; per i non credenti lo stesso giuramento ha una valenza esclusivamente morale, comportante un'assunzione di responsabilità soltanto verso gli uomini.

In una successiva occasione, che costituisce precedente specifico della decisione in esame, la Corte, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale del dovere del testimone di prestare giuramento tanto nel processo civile (art. 251 cod. proc. civ.) quanto in quello penale (artt. 142 e 449 cod. proc. pen. previgente), ha implicitamente riconosciuto il conflitto di tale dovere con la libertà di coscienza del testimone la cui religione di appartenenza faccia divieto di prestare comunque giuramento e, persino, di pronunciare le parole «lo giuro», ma, rilevando che la decisione comportava una pluralità di soluzioni alternative, fra le quali soltanto il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere discrezionale, era autorizzato a scegliere (come la sostituzione del «giuramento» con formule diverse, quali l'«impegno» o la «promessa»; la previsione di una formula unica ovvero la predeterminazione di due o più formule alternative la cui scelta fosse personalmente demandata al testimone, etc.), ha dichiarato, con la sentenza n. 234 del 1984, l'inammissibilità delle questioni allora sollevate. Analoga pronuncia è stata resa da questa Corte, l'anno dopo, riguardo a un'identica questione sollevata nei confronti delle norme sul giuramento del testimone nel processo penale (v. ordinanza n. 278 del 1985).

3. — Successivamente alle decisioni ora ricordate, il legislatore, adottando il nuovo codice di procedura penale, è intervenuto sul problema escludendo l'opzione, pur non incompatibile con i principi costituzionali, implicante la predeterminazione legislativa di formule di «impegno» o di «promessa» accanto a quella di «giuramento» al fine di lasciare alla libertà dei singoli testimoni la scelta dell'una o dell'altra formula in armonia con le proprie convinzioni morali o religiose. In luogo di questa opzione, vigente in altri ordinamenti, il facitore del codice di procedura penale del 1988 ha scelto la soluzione legislativa di un'unica formula (art. 497 cod. proc. pen.) contenente l'«impegno» solenne del teste a dire la verità, nella quale, «in omaggio alla tutela della libertà di coscienza», come si legge nella «Relazione al progetto», il testimone, dopo essere stato avvertito dal giudice relativamente all'obbligo di dire la verità e alle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti, è invitato a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

In conseguenza di questa scelta del legislatore, limitata al solo processo penale, il giudice *a quo* ritiene che si sia creata nell'ordinamento un'irragionevole differenziazione in danno della disciplina normativa prevista per l'esame dei testimoni nel processo civile, disciplina tuttora basata sulla formula di giuramento comune ai due processi anteriormente all'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Infatti, secondo il giudice rimettente, si è venuta a determinare una differente tutela del valore costituzionale della libertà di coscienza nei preliminari della testimonianza nei due distinti procedimenti, per il fatto che, diversamente da quanto è garantito ai testimoni nel processo penale, a coloro che sono chiamati a testimoniare nel processo civile non è evitato il rischio di essere sottoposti a gravi

turbamenti di coscienza a causa del conflitto interno fra il dovere civile di contribuire all'accertamento della verità giudiziale e il dovere morale di osservare un imperativo religioso da essi condiviso (con conseguente pregiudizio, nei casi di rifiuto a testimoniare, nei confronti del diritto di difesa, sotto specie di diritto alla prova).

Ed invero l'asimmetria sussistente nell'ordinamento quanto alla differente tutela accordata alla libertà di coscienza del testimone nel processo penale e in quello civile manifesta un'irragionevole disparità di trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile dell'uomo, la libertà di coscienza, che, come tale, esige una garanzia uniforme o, almeno, omogenea nei vari ambiti in cui si esplica.

Né, d'altra parte, può logicamente affermarsi che la diversità di trattamento contestata sia giustificabile in dipendenza della differente struttura dei due procedimenti, dal momento che, come ha già implicitamente ammesso questa Corte con la sentenza n. 117 del 1979 allorché ha esteso la declaratoria d'incostituzionalità della disciplina processual-civilistica a quella processual-penalistica, il trattamento normativo del giuramento del testimone nei due distinti procedimenti concerne aspetti comuni o, comunque, omogenei. Infatti, come ha correttamente ricordato il giudice *a quo*, identica è nei due casi la *ratio legis* (spronare il teste a dire la verità) e identiche sono le conseguenze penali per chi si rifiuta, nell'uno o nell'altro dei processi, di prestare giuramento.

Il particolare profilo sottoposto al presente giudizio, cioè l'irragionevole disparità di trattamento in relazione alla garanzia della libertà di coscienza religiosa, non consente di oltrepassare i confini del giuramento del testimone e di affrontare il problema del giuramento in generale (anche alla luce dell'art. 54 della Costituzione). Tuttavia non è senza significato sottolineare che la soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale — nella specie assunta come *tertium comparationis* — rappresenta un'attuazione, fra quelle possibili, del «principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica»: un principio che «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (v. sentenza n. 203 del 1989, nonché sentenze nn. 195 del 1993 e 259 del 1990).

Pertanto, al fine di assicurare tale pari tutela al valore della libertà di coscienza riguardo all'obbligo del testimone di impegnarsi a dire la verità, si impone l'estensione all'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., della disciplina e della formula previste dall'art. 497, comma 2, cod. proc. pen., le quali sono scevre da qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Di modo che, a seguito di questa pronuncia di accoglimento, l'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., risulta così formulato: «Il giudice istruttore avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile:

a) *nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, morale, credente, e morale del giuramento e sulle», anziché stabilire che il giudice istruttore «avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle»;*

b) *nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «legge la formula: «Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità», anziché stabilire che il giudice istruttore «lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza»;*

c) *nella parte in cui prevede: «Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «Io giuro».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 150

Ordinanza 4 maggio-5 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Reati militari - Assenza dal servizio - Unico reato permanente - Permanenza giudizialmente interrotta una o più volte - Trattamento sanzionatorio complessivo superiore a quello edittalmente previsto per il reato medesimo - Proposizione della questione di legittimità nei confronti di una disposizione alla quale non è riconducibile l'interpretazione dei singoli giudici *a quibus* - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 649).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA.

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, promossi con le ordinanze emesse il 12 aprile 1994, 28 aprile 1994, 31 maggio 1994, 17 maggio 1994 e il 28 giugno 1994 dal Tribunale militare di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. 431, 432, 433, 484, 496, 497, 498 e 598 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica, nn. 30, 37, 38 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, nel giudizio nei confronti di Yuri Sangalli — già condannato con sentenza del 23 giugno 1992 per il reato di mancanza alla chiamata, in relazione alla omessa presentazione alle armi iniziata il 30 novembre 1991 e non ancora cessata alla data del giudizio, e, per questo, imputato del reato di cui all'art. 148, n. 2, del codice penale militare di pace (diserzione) per l'assenza proseguita dopo la condanna — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente che per un unico reato permanente, per il quale la permanenza sia una o più volte giudizialmente interrotta, sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente previsto per il reato medesimo;

che il giudice *a quo*, premesso di condividere e di non voler contrastare l'orientamento unanime della giurisprudenza, secondo il quale i reati di assenza dal servizio sono reati permanenti (con la conseguenza che, una volta intervenuta la condanna, la permanenza viene interrotta e la condotta successiva dà luogo ad un nuovo reato), rileva che la ricostruzione della permanenza nei reati omissivi, accolta dalla giurisprudenza, pone seri problemi di legittimità costituzionale in relazione alle conseguenze che si determinano a seguito delle plurime condanne per le condotte illecite, conseguenze che, perdurando successivamente ad ogni giudizio per il configurarsi, ogni volta, di nuovi e autonomi reati della stessa specie, sono particolarmente gravi quando, come nel caso, la permanenza del reato può protrarsi per venticinque anni;

che, pertanto, secondo il giudice *a quo*, la previsione della interruzione giudiziale della permanenza, che discende dall'art. 649 del codice di procedura penale, violerebbe le seguenti disposizioni costituzionali:

a) l'art. 27, primo comma, in quanto la responsabilità penale dell'imputato non dipende soltanto dal suo operato, ma anche dal funzionamento dell'apparato giudiziario militare;

b) l'art. 25, secondo comma, in quanto la moltiplicazione dei giudizi comporta un innalzamento della pena edittale praticamente indeterminato sino al limite del triplo del massimo della pena edittale, previsto dall'art. 81 del codice penale;

c) l'art. 3, in quanto, a parità di periodo di assenza dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo viene a derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente a conoscere del reato nei vari autonomi episodi che si creano con l'interruzione giudiziale;

che identiche questioni sono state sollevate dallo stesso Tribunale militare di Padova con altre sette ordinanze, emesse in altrettanti giudizi nei confronti di militari imputati di diserzione e in precedenza già condannati o per diserzione o per mancanza alla chiamata;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata, in quanto l'art. 649 del codice di procedura penale non contiene affatto il principio della «interruzione giudiziale della permanenza», ma enuncia soltanto il principio del divieto di un secondo giudizio su un medesimo fatto, non potendosi, in ogni caso, considerare in alcun modo identico un fatto che, pur mantenendo inalterate le caratteristiche dell'elemento oggettivo, si collochi, tuttavia, in una dimensione temporale diversa rispetto a quella in cui si è verificato il fatto già giudicato;

che, inoltre, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, appare del tutto contraddittoria la formulazione della questione, dal momento che i giudici *a quibus*, mentre contestano le conseguenze dell'interruzione giudiziale del reato permanente, nello stesso tempo affermano di condividere l'assunto secondo il quale la contestazione di un nuovo addebito dopo la condanna per il reato di mancanza alla chiamata o per quello di diserzione non comporterebbe alcuna violazione del principio del *ne bis in idem*, contenuto nell'art. 649 del codice di procedura penale.

Considerato che, poiché le ordinanze del Tribunale militare di Padova hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla medesima disposizione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;

che, contrariamente a quanto mostrano di ritenere i giudici *a quibus*, l'effetto della interruzione giudiziale della permanenza non discende affatto dalla applicazione del principio contenuto nell'art. 649 del codice di procedura penale, dal momento che questa disposizione afferma soltanto il principio di civiltà giuridica, oltre che di generalissima applicazione, in forza del quale chi è stato prosciolto o condannato con sentenza divenuta irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene qualificato diversamente per il titolo, per il grado o per le circostanze;

che, in realtà, l'effetto lamentato dai giudici *a quibus* discende dalla configurazione data dal legislatore ai reati di assenza dal servizio e dalle altre norme che disciplinano la prescrizione del reato permanente (art. 158 del codice penale e, soprattutto, art. 68 del codice penale militare di pace) e l'estinzione dell'obbligo del servizio militare (art. 9 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237);

che, del resto, gli stessi giudici *a quibus*, mentre affermano di non contestare l'interpretazione, unanime nella giurisprudenza, circa la qualificazione dei reati di assenza dal servizio come reati permanenti, per i quali vale anche il principio della interruzione giudiziale, dubitano, poi, della legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, che, nel fissare il principio del *ne bis in idem*, non indica affatto quali siano gli elementi sulla cui base possa essere ritenuta l'identità del fatto, non potendosi, a tale fine, fare riferimento altro che alle singole norme incriminatrici;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dai giudici *a quibus*, in quanto proposta nei confronti di una disposizione alla quale non può in alcun modo ricondursi l'interpretazione che gli stessi giudici intendono contestare, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 151

Ordinanza 4 maggio-5 maggio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Regione Veneto - Richiesta del certificato di abitabilità o agibilità - Silenzio-assenso del sindaco maturato dopo sessanta giorni dalla presentazione della richiesta - Illiceità di abitazione dell'immobile - Decreto penale di condanna - *Ius superveniens*: abrogazione espressa dell'art. 221, primo comma, del r. d. 27 aprile 1934, n. 1265, a cura dell'art. 6, del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 - Introduzione di specifica procedura di silenzio-assenso nella disciplina statale relativa al rilascio del certificato di abitabilità - Necessità di un riesame in ordine alla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 90, terzo comma, come modificato dall'art. 18 della legge della stessa regione 11 marzo 1986, n. 9).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 177).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccordero CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), come modificato dall'art. 18 della legge della stessa Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio»), promossi con le ordinanze emesse il 4 e 5 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona ed il 28 settembre 1994 dal Pretore di Padova rispettivamente iscritte ai nn. 462 e 463 del registro ordinanze 1993 ed al n. 785 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1993 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Bigon Mario e Bigon Remo, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, con ordinanza del 4 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dalla legge della medesima Regione 11 marzo 1986, n. 9, nella parte in cui prevede la liceità di abitare o occupare un immobile previa semplice presentazione della richiesta del certificato di abitabilità o agibilità e in presenza del silenzio-assenso del sindaco che matura trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta (R.O. n. 462 del 1993);

che il giudice *a quo* espone che gli imputati hanno proposto opposizione contro il decreto penale che li aveva condannati alla pena di lire 100.000 di ammenda per avere violato — occupando un'abitazione di loro proprietà in assenza di certificato di abitabilità — l'art. 221 del r.d. 27 aprile 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, e che gli stessi imputati nell'atto di opposizione hanno richiamato il disposto dell'art. 90 della legge regionale n. 61 del 1985, come modificato dalla legge della Regione Veneto n. 9 del 1986 nella parte in cui, dopo aver premesso che il sindaco deve rilasciare certificato di abitabilità — previo accertamento della conformità alle prescrizioni igienico sanitarie — specifica che lo stesso sindaco «è tenuto a comunicare le sue determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta del certificato» e che trascorso inutilmente detto periodo l'istanza si intende accolta; che nell'ordinanza si osserva che gli imputati nel giudizio *a quo* hanno prodotto documentazione dalla quale si evince che, al momento dell'accertamento

del fatto contestato, il termine richiamato era ampiamente decorso senza che il sindaco avesse adottato alcuna determinazione, e che le norme regionali in questione hanno effettivamente introdotto l'istituto del silenzio-assenso, in contrasto con quanto prevede l'art. 221 del testo unico citato, che richiede — secondo l'interpretazione della Corte di cassazione — il rilascio di una autorizzazione espressa, la cui assenza è penalmente sanzionata;

che, pertanto, sempre ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata determina una disparità di trattamento tra chi abiti od occupi un immobile nella Regione Veneto e chi realizzi lo stesso comportamento altrove, risultando lesiva della competenza statale in materia penale, in violazione degli artt. 3, 25, comma 2, e 117 della Costituzione;

che con un'altra ordinanza del 5 maggio 1993, di contenuto identico alla precedente, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale (R.O. n. 463 del 1993);

che nel corso del procedimento penale a carico di Costamagna Sandra, imputata del reato di cui all'art. 221 del r.d. n. 1265 del 1934, anche il Pretore di Padova, con ordinanza del 28 settembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge della Regione Veneto n. 61 del 1985, nella parte in cui prevede il silenzio-assenso in relazione al rilascio da parte del sindaco del certificato di abitabilità (R.O. n. 785 del 1994);

che il giudice remittente, dopo aver rilevato che anche nella fattispecie in esame il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio assenso era decorso senza che il sindaco avesse assunto alcuna determinazione sull'istanza presentata dall'imputata, osserva che con la previsione del silenzio-assenso la Regione Veneto ha introdotto una causa di non punibilità o di estinzione del reato non prevista dal legislatore statale, violando il principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento che si viene in tal modo a creare nei confronti dei cittadini residenti in altre Regioni, nonché l'art. 117 Cost.;

che in tutti i giudizi ha spiegato intervento la Regione Veneto, depositando memorie per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che nelle tre richiamate ordinanze di rimessione viene impugnata la medesima disposizione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica ordinanza;

che l'art. 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, contenente il «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto», entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 1995, ha espressamente abrogato l'art. 221, primo comma, del r.d. 27 aprile 1934, n. 1265 e che l'art. 4, terzo comma, del medesimo d.P.R. n. 425 del 1994 ha introdotto una specifica procedura di silenzio-assenso nella disciplina statale relativa al rilascio dello stesso certificato;

che, pertanto, gli atti relativi alla questione sollevata con le richiamate ordinanze di rimessione vanno restituiti ai giudici remittenti, perché valutino il permanere della rilevanza della stessa questione alla stregua delle norme statali sopravvenute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti di giudizi, ordina la restituzione al giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona e al Pretore di Padova degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 3, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 18 della legge della stessa Regione 11 marzo 1986, n. 9, rispettivamente sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, e, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal pretore di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 21

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 aprile 1995
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)*

Regione siciliana - Sanità pubblica - Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del S.S.N. nel territorio della regione siciliana, mediante lo strumento legislativo, anziché (come prescritto dagli artt. 25, 32 e 54 della legge regionale n. 30/1993 che ha dato attuazione al d.lgs. n. 502/1992) con il programma sanitario regionale da approvare con decreto del presidente della regione previa delibera della giunta, su proposta dell'assessore per la sanità, sentito il consiglio sanitario regionale, acquisito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana - Irragionevolezza e arbitrarietà della impugnata disciplina e violazione dei principi di cui al citato d.lgs. n. 502/1992 che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Regione siciliana - Sanità pubblica - Previsione che il personale tecnico-sanitario in servizio presso l'ufficio dei medici provinciali e dei veterinari provinciali alla data di entrata in vigore della legge impugnata è iscritto, a richiesta, entro centoventi giorni dalla data stessa, nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, nonché dell'inquadramento del personale stesso, secondo la tabella di equiparazione allegata al d.P.R. n. 761/1969, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 33/1994 - Introduzione di una disciplina di privilegio in violazione dei principi circa l'immissione in ruolo e la progressione di carriere del personale delle UU.SS.LL. di cui agli artt. 15, 17 e 18 del d.lgs. n. 502/1992.

(Delibera legislativa regione siciliana 22 marzo 1995).

[Cost., artt. 3 e 97; statuto regione Sicilia, art. 17, lett. b)].

L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 marzo 1995 ha approvato il disegno di legge n. 918 dal titolo: «Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del Servizio sanitario nazionale nel territorio della regione siciliana. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme», pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale il 25 marzo 1995.

L'assemblea regionale con il provvedimento testè approvato ha proceduto ad identificare i centri di cura ed assistenza sanitaria della regione nonostante la legge regionale n. 30/1993, che ha dato attuazione nell'ordinamento siciliano alle innovative previsioni del decreto legislativo n. 502/1992, preveda agli articoli 25 e 32 che l'individuazione e l'articolazione delle aziende ospedaliere debba essere effettuata nel contesto della programmazione, e segnatamente del piano sanitario regionale, di cui all'art. 54 della medesima legge, da approvare con decreto del presidente della regione previa delibera della giunta, su proposta dell'assessore per la sanità, sentito il consiglio sanitario regionale e acquisito il parere della competente commissione legislativa dell'Ars.

La determinazione assunta dal legislatore siciliano, secondo quanto è emerso dai lavori d'aula, trova ragione d'essere nella circostanza che a tutt'oggi l'iter di formazione del piano sanitario regionale non è ancora concluso.

Infatti, pur essendone stata presentata nel mese di settembre una bozza da parte dell'assessore per la sanità, in atto gli uffici del relativo assessorato sono impegnati nell'esame e nella valutazione delle osservazioni presentate da diversi soggetti interessati per cui, non è prevedibile l'adozione in tempi ragionevolmente brevi del testo definitivo.

Di contro, il Ministero della sanità ha di recente sollecitato la rapida definizione dello strumento programmatico ed al contempo prospettato la possibilità di un intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 590/1994, facendo riferimento, intanto, alla nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, già individuate con legge n. 30/1993.

Proprio con l'intento di ovviare alle conseguenze dell'intervento statale il governo regionale, pur in presenza delle rimostranze di taluni deputati dell'opposizione che prospettavano le loro perplessità sulla possibilità di intervenire in sede legislativa su una materia che avrebbe dovuto costituire oggetto di provvedimento del presidente della regione, a conclusione del complesso procedimento disciplinato dall'art. 54 della citata legge regionale n. 30/1993, ed in un contesto di globale programmazione e pianificazione anche in relazione al rapporto fra risorse e risultati da conseguire, ha insistito affinché si addivenisse immediatamente all'individuazione delle aziende ospedaliere stralciandole dall'intero assetto del sistema di assistenza sanitaria nell'isola.

Tale operazione, inoltre, in seguito anche alle modificazioni apportate all'originario disegno di legge con emendamenti d'aula, si è conclusa con l'individuazione, quali aziende ospedaliere, di presidi che nella bozza di piano sanitario non risultavano inseriti nella rete di emergenza, probabilmente per il non ancora accertato possesso dei requisiti prescritti dal quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Infatti l'art. 1 del provvedimento legislativo *de quo* recita:

«1. Nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 25, secondo comma, e nell'art. 32, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in applicazione delle modifiche introdotte nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché dall'art. 1, quarto comma, del d.l. 27 agosto 1994, n. 512, convertito senza modificazioni dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 al fine di consentire il primo avvio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, la rete ospedaliera a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nella regione siciliana è individuata come segue:

a) aziende di rilievo nazionale e di alta specializzazione:

1) già individuate dal Consiglio dei Ministri con decreto del 31 agosto 1993: Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo; Ospedali Garibaldi, S. Luigi e S. Currò e Ascoli Tomaselli di Catania;

2) che saranno individuate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

b) aziende regionali in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia: Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino di Catania;

c) aziende regionali di riferimento per l'emergenza di terzo livello:

1) Ospedale S. Elia di Caltanissetta;

2) Ospedale Cannizzaro di Catania;

3) Ospedale Papardo di Messina;

4) Ospedali Villa Sofia e Centro Traumatologico Ortopedico di Palermo;

d) aziende ospedaliere di riferimento per l'emergenza di secondo livello:

1) Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento;

2) Ospedale Gravina di Caltagirone;

3) Ospedale Umberto I di Enna;

4) Ospedale Vittorio Emanuele di Gela;

5) Ospedale Piemonte di Messina;

6) Ospedale V. Cervello di Palermo;

7) Ospedale Civile - OMPA di Ragusa;

8) Ospedale Umberto I di Siracusa;

9) Ospedale S. Antonio Abate di Trapani.

2. In deroga alle previsioni dell'art. 32, primo comma, lettera b) della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in considerazione delle specifiche caratteristiche del territorio, è altresì individuato, quale azienda di riferimento regionale di secondo livello, l'ospedale "Ospedali civili riuniti" di Sciacca.

3. L'individuazione delle aziende di cui al primo comma costituisce specificazione della norma di cui all'art. 32, primo comma, lettera b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, e determina i presidi ospedalieri costituiti in azienda che fanno parte del piano sanitario regionale.

4. Sono confermati gli adempimenti previsti dal secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma, dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, i cui tempi di attuazione decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Orbene, siffatta repentina individuazione delle aziende ospedaliere non soltanto differisce dalle previsioni contenute nella citata bozza del piano sanitario regionale che originariamente contemplava, per quanto concerne la rete di emergenza, l'istituzione di quattro aziende di terzo livello e cinque di secondo livello, ma, nel superare le disposizioni della precedente legislazione organica regionale (legge regionale n. 30/1993, art. 32), si discosta dalle prescrizioni contenute nella normativa statale di riferimento e segnatamente, riguardo all'ospedale «Ospedali civili riuniti» di Sciacca, dall'art. 4, quarto comma del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Questa ultima disposizione, infatti, richiede espressamente, quale requisito imprescindibile ai fini della costituzione in azienda dei nosocomi destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, che questi siano effettivamente dotati del dipartimento di emergenza come individuato ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 27 marzo 1992 nonché «di norma» anche dell'eliporto.

Dai chiarimenti forniti dall'assessorato regionale alla sanità ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, con note prot. n. 01022 del 10 marzo 1995 (all. 1) e n. 01204 del 22 marzo 1995 (all. 2) si evince che presso l'ospedale di Sciacca non sono attivati tutti i reparti afferenti all'area di emergenza.

Né vale in proposito, per superare la cennata carenza del requisito prescritto, il riferimento alla disposizione di cui alla lett. b), primo comma, dell'art. 32, della legge regionale n. 30/1993.

Detta norma infatti prevede che la rete ospedaliera regionale sia costituita dalle aziende di riferimento regionale per l'emergenza costituiti dagli ospedali che hanno «o per i quali il piano regionale preveda» tutti i requisiti di cui al d.P.R. 27 marzo 1992.

Ebbene fra i luoghi di cura in questione viene inserito *ope legis* nel documento programmatico, come già detto non ancora definito ed approvato, il presidio ospedaliero «Ospedali civili riuniti» di Sciacca non contemplato dalla bozza del piano sanitario ed introdotto grazie ad un emendamento presentato in aula ed approvato nonostante il parere contrario e del Governo e della competente commissione legislativa.

Al riguardo questo ufficio, pur nel pieno rispetto della discrezionalità del legislatore sulle modalità, i tempi ed i criteri di scelta dei presidi ospedalieri da qualificarsi quali centri di riferimento della rete di emergenza sanitaria nella regione, non può esimersi dal prospettare censure di carattere costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto del principio di cui all'art. 97 della Costituzione e della violazione dell'art. 4, quarto comma del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Riguardo al primo dei parametri di costituzionalità invocati si soggiunge che non appare confacente al generale principio di buon andamento della p.a. l'istituzione in aziende, dotate di autonomia e destinatarie di particolari finanziamenti, di strutture ospedaliere che in atto non sono dotate della struttura e di moduli organizzativi che possono assicurare un'ottimale funzionalità del servizio da rendere.

D'altronde l'intervento del legislatore appare ancor più censurabile sotto il profilo dell'irragionevolezza e dell'arbitrarietà, come evidenziato peraltro da taluni deputati nel corso del vicace dibattito tenutosi in aula e dallo stesso assessorato regionale alla sanità nella nota n. 01247 del 25 marzo 1995 (all. 3), per via dell'inserimento anomalo dell'Ospedale di Sciacca nel novero delle aziende di riferimento regionale di secondo livello, in quanto il terzo comma del medesimo art. 1 non l'incluse fra i presidi facenti parte del piano sanitario regionale.

Per quanto attiene, altresì, alla violazione dell'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 502/1992 si osserva che esso, così come riconosciuto da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 355/1993, costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale in quanto concerne l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale nel suo complesso e pertanto vincola anche la regione siciliana che, peraltro, in *subiecta materia* ha, ai sensi dell'art. 17, lett. b) dello statuto speciale, mera competenza legislativa concorrente.

Nel corpo del disegno di legge sono state altresì inserite norme di modifica ed integrazione di precedenti leggi regionali che dovrebbero acconsentire e/o agevolare, nell'intenzione del legislatore, l'avvio del nuovo sistema sanitario di cui alla legge regionale n. 30/1993.

L'art. 4, che di seguito si trascrive e che modifica il quarto comma dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1994 concernente il passaggio del personale dei soppressi uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali nel ruolo nominativo regionale del servizio sanitario, dà adito anch'esso a censure di carattere costituzionale: «Modifiche all'art. 17 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 33, concernente la soppressione degli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali.

1. Il quarto comma dell'art. 17 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 è sostituito dal seguente:

4. Il personale tecnico-sanitario in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge è iscritto, se ne fa richiesta alla regione entro centoventi giorni dalla stessa data, nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, ai sensi degli artt. 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

All'inquadramento del personale tecnico-sanitario regionale proveniente dai soppressi uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali provvede l'assessore regionale per la sanità con proprio decreto. Il personale è assegnato all'unità sanitaria locale all'interno del cui territorio di competenza aveva sede l'ufficio del medico o del veterinario

provinciale presso il quale lo stesso prestava servizio o, a domanda, presso altre unità sanitarie locali della regione; l'assegnazione può avvenire anche in sovrannumero. L'inquadramento avviene secondo le tabelle di equiparazione allegata al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento avviene, inoltre, nell'area funzionale e nella specifica disciplina che i richiedenti avranno indicato nell'istanza in base ai criteri di equiparazione previsti dall'art. 26 del d.m. 31 gennaio 1983 modificato con d.m. 2 marzo 1989».

La norma, testè introdotta, si appalesa suscettibile di rilievi, laddove prevede che l'inquadramento del personale tecnico-sanitario in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali nel ruolo nominativo regionale del S.s.n. avviene secondo le tabelle di equiparazione allegata al d.P.R. n. 761/1979, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 33/1994.

Siffatta previsione, appare incongrua ed in palese contraddizione con i chiarimenti forniti dall'assessorato regionale della sanità, con la nota n. 03649 dell'11 agosto 1994 (all. 4), in occasione del controllo preventivo di legittimità costituzionale del d.d.-l. n. 223/311, poi divenuto legge regionale n. 33/1994. Con la suddetta nota, infatti, non solo veniva assicurata la riferibilità dell'art. 17 al solo personale (medici e veterinari) proveniente dai ruoli del Ministero della sanità e successivamente transitato alla regione ex d.P.R. n. 50/1986, ma veniva anche precisato che l'inquadramento non appariva estensibile al personale eventualmente proveniente dai ruoli dell'amministrazione regionale assegnato a vario titolo agli uffici dei medici provinciali posteriormente al 31 dicembre 1985, in quanto successivamente a tale data non era stato comandato nei sopprimendi uffici personale rientrante nelle categorie in questione.

Orbene, se la *ratio* del provvedimento legislativo era esclusivamente quella di non pregiudicare — a causa del ritardo con cui la regione ha proceduto alla soppressione degli uffici dei medici provinciali — le aspettative del personale statale in servizio e di non precludere definitivamente agli stessi la possibilità di transitare nel S.s.n. con le particolari modalità di cui al d.P.R. n. 761/1979, non si comprende per quale ragione ora si voglia pure costituire in loro favore una forma privilegiata di progressione in carriera che non trova riscontro alcuno nella legislazione statale di riferimento.

La disposizione in argomento, infatti, nel conferire ultrattività alla norma statale, speciale e transitoria, consentirebbe di valutare, non solo l'anzianità di servizio maturata sino ad agosto 1994, ma anche le eventuali progressioni in carriera conseguite dal 1985 in poi nei ruoli regionali per l'accesso a qualifiche del S.s.n., per le quali, invece, necessita, secondo la vigente legislazione nazionale, il superamento di apposite prove selettive, nonché il possesso di specifici titoli di merito e di studio.

La nuova formulazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1994 appare, pertanto, lesiva del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione nei confronti di tutti i dipendenti appartenenti al ruolo regionale del S.s.n. non destinatari del provvedimento, nonché delle specifiche norme che disciplinano l'immissione e la progressione in carriera del personale delle uu.ss.ll. (artt. 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni).

E poiché il legislatore regionale siciliano, come codesta ecc.ma Corte ha più volte espressamente acclarato, in materia di personale sanitario gode di competenza legislativa meramente attuativa non può essergli consentito introdurre disposizioni che facciano determinati soggetti ad essere ammessi fra il personale del S.s.n. al di fuori delle procedure ed in assenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

Né vale a giustificare l'ultrattività conferita dalla norma la circostanza che secondo quanto asserito dall'amministrazione regionale, con nota prot. 01068 del 14 marzo 1995 (all. 5), operare altrimenti «equivarrebbe a cristallizzare la carriera del pubblico dipendente interessato al passaggio nei ruoli della u.s.l.» violando «il principio consolidato del rispetto delle posizioni giuridiche conseguite nel transito da un ente ad un altro».

In proposito è sufficiente osservare che l'inquadramento oggetto della presente disposizione non avviene né *ope legis* né coattivamente, bensì a domanda degli interessati che ben possono valutare l'opportunità e la convenienza, in relazione ai titoli ed all'anzianità di servizio posseduti, del proprio passaggio nei ruoli del S.s.n.

Il legislatore regionale d'altronde ha già introdotto una disciplina di particolare privilegio nei confronti dei dipendenti dei soppressi uffici dei medici provinciali atteso che consente l'assegnazione, anche in sovrannumero, nella u.s.l. nel cui ambito territoriale prestavano servizio dietro presentazione di una istanza.

P. Q. M. .

Con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dr. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 918 dal titolo «Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della regione siciliana. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme» approvato dall'assemblea regionale nella seduta del 22 marzo 1995:

art. 1, secondo comma per violazione dell'art. 4, quarto comma del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b) dello statuto speciale nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

art. 4 limitatamente all'inciso «tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge» per violazione dell'art. 47 della legge n. 833/1978 e degli artt. 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai limiti posti dall'art. 17 lett. b) dello statuto speciale.

Palermo, addì 28 marzo 1995

Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
prefetto VITTORIO PIRANEO

95C0444

N. 22

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 aprile 1995
(della regione Lombardia)

Agricoltura e foreste - Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria - Assegnazione ai produttori che abbiano realizzato un piano di sviluppo zootecnico approvato dalla regione o provincia autonoma anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 468/1992, di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti - Esclusione dalle previste riduzioni delle quote A e B dei produttori titolari di aziende ubicate in comuni montani e di quelli operanti nelle zone svantaggiate ad esse equiparate nonché nelle isole - Riduzione della quota A non in produzione, qualora essa ecceda il cinquanta per cento della quota A attribuita - Facoltà ai produttori di autocertificare le produzioni in ogni caso di contenzioso, e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali - Soppressione della preventiva consultazione della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in ordine alla ripartizione della spesa autorizzata per gli interventi programmati in agricoltura per l'anno 1995 - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e violazione delle disposizioni dei regolamenti CEE nn. 797/1985 e 2382/1991.

[Legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, artt. 1, secondo comma, 2, primo comma, lett. 0.a) e b), comma 2-bis, e art. 2-bis].

(Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117 e 118).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, dr. Paolo Arrigoni, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di giunta regionale n. V/65465 del 14 marzo 1995, dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, lungotevere delle Navi n. 30, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 24 febbraio 1995, n. 46, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 48 del 27 febbraio 1995, di conversione, con modificazioni, del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, recante «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria», quanto all'art. 2, comma 2-bis, che prevede l'assegnazione, ai produttori che abbiano realizzato un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico approvato da parte della regione o della provincia autonoma anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 468/1992, di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione della quote A e B ad essi spettanti; quanto all'art. 2, primo comma, lett. b), che esclude dalle previste riduzioni della quota A [lett. 0.a)] e della quota B [lett. a)], non solo i produttori titolari di aziende ubicate in comuni montani, ma anche i produttori operanti

«nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole»; quanto allo stesso art. 2, primo comma, lett. 0.a), che prevede la riduzione della quota *A* non in produzione, qualora essa ecceda il 50% della quota *A* attribuita; quanto all'art. 2-bis, che consente ai produttori l'autocertificazione delle produzioni in ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali (primo comma) e autorizza gli acquirenti a considerare i quantitativi autocertificati ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5 della legge n. 468/1992; quanto, infine, all'art. 1, secondo comma, che, in sede di conversione e modifica dell'art. 1, secondo comma, del d.-l. n. 727/1994, ha soppresso la previa consultazione della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni — già prevista dall'art. 2, ottavo comma, della legge n. 468/1992 —, in ordine alla ripartizione della spesa autorizzata per gli interventi programmati in agricoltura per l'anno 1995.

1. — Il regime delle c.d. quote latte, finalizzato al contenimento della produzione, da anni eccedente nel mercato europeo, è stato introdotto in Italia, dopo lungo contenzioso circa l'effettiva entità della produzione interna e la irrogazione delle relative sanzioni comunitarie, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

Tale testo normativo, dopo avere demandato, all'art. 2, secondo comma, la redazione di elenchi dei produttori titolari di quota e la loro pubblicazione in appositi bollettini all'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (Aima), all'art. 2, secondo comma, limitatamente ai produttori di associazioni aderenti alla Unalat, dispone l'articolazione della quota in due parti: l'una (*A*), commisurata alla produzione di latte commercializzata nel periodo 1988-1989; l'altra (*B*), rapportata alla maggiore produzione commercializzata nel periodo 1991-1992.

Poiché peraltro il regolamento CEE del Consiglio n. 804/1968, del 27 giugno 1968, contemplava la periodica rideterminazione delle quote nazionali spettanti all'Italia, il sesto e ottavo comma dello stesso art. 2 assegnavano alle regioni il compito di vigilare sulla effettiva produzione dei singoli operatori e di comunicare all'Aima per l'aggiornamento del bollettino le eventuali situazioni di quota assegnata superiore a quella effettiva, e al Ministro dell'agricoltura e foreste, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, in caso di eccedenza delle quantità attribuite ai produttori alla stregua del secondo e terzo comma rispetto alle quote nazionali individuate in sede comunitaria, di stabilire con proprio decreto i criteri generali per il pieno allineamento con le quote nazionali nell'arco di un triennio. Lo stesso ottavo comma imponeva che, con riferimento alle riduzioni obbligatorie della quota *B*, si tenesse conto «dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera».

2. — Il d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, poi convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 46, impugnata con il presente ricorso, ha inteso operare con norme primarie l'attesa e necessaria riduzione della quota *B*: e il criterio prescelto [art. 2, primo comma, lett. *a*) e *b*)] era quello dell'abbattimento in eguale percentuale delle quote *B* per singolo produttore, con l'esclusione degli operatori con stalle ubicate nelle zone montane di cui alla direttiva del Consiglio 75/268/CEE del 28 aprile 1975. Le riduzioni sarebbero state effettuate entro il 31 marzo e sarebbero divenute operanti a partire dalla campagna 1995-1996.

La legge di conversione n. 46/1995 ha innovato il decreto come segue: *a*) ha previsto [art. 2, primo comma, lett. 0.a)] la riduzione della quota *A* non in produzione, almeno qualora essa ecceda il 50% della quota *A* attribuita; *b*) dopo avere confermato la riduzione della quota *B* [lett. *a*)], ha escluso [lett. *b*)] da entrambe le riduzioni i produttori non solo titolari di stalle ubicate in zone di montagna, ma anche quelli operanti «nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole»; *c*) ha consentito (art. 2, comma 2-bis) che i produttori che abbiano ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 468/1992, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione e che lo abbiano realizzato, possano chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, in sostituzione delle quote *A* e *B*.

Più in generale il d.-l. n. 727/1994 e la legge n. 46/1995 hanno soppresso la previa consultazione della conferenza tra Stato e regioni, rimettendo l'istruttoria e la predisposizione del piano di rientro esclusivamente all'istanza ministeriale.

Inoltre, la normativa ha introdotto un meccanismo di autocertificazione delle produzioni, in base al quale gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati dai produttori.

3. — La disciplina riassunta più sopra *sub a*) e *b*), come riformulata, è di per sé sufficiente, pur nella indisponibilità nella fase attuale di dati precisi, a determinare il virtuale azzeramento della quota *B* nelle aziende di pianura, e in specie in quelle della regione ricorrente, oltre che una penalizzazione della quota *A*.

La disciplina *sub c*), del pari, è estremamente lesiva degli interessi connessi al settore dell'agricoltura nella stessa regione ricorrente, la quale, a differenza di altre regioni e in piena conformità alla disciplina comunitaria, non ha mai approvato — come ci si riserva di documentare in vista della pubblica udienza — piani di sviluppo o di miglioramento comportanti aumenti di produzione del latte, e dunque, a far data dal 12 marzo 1985, non annovera operatori in grado

di avvalersi della sostituzione delle quote *A* e *B* con i più favorevoli obiettivi dei piani di sviluppo e miglioramento. Essi dunque sono stati penalizzati una prima volta dalla impossibilità di avere approvati piani in aumento, una seconda dal mancato ottenimento delle connesse agevolazioni, ed ora una terza dal fatto di subire l'effetto riduttivo dell'altrui incremento di produzione.

Tali conseguenze sono sicuramente lesive delle attribuzioni regionali, dato che, determinandosi esse automaticamente, per effetto dell'impugnata normativa e dei procedimenti ivi previsti, comportano il venir meno di parte dei poteri regionali di indirizzo, programmazione e controllo del settore lattiero-caseario. Per soprammercato, la previgente disciplina era in armonia con il diritto comunitario, laddove quella qui contestata confligge con le previsioni comunitarie in modo insanabile.

Le disposizioni in epigrafe sono dunque illegittime per i seguenti

MOTIVI

1. — *Violazione degli artt. 11, 5, 117 e 118 della Costituzione sotto il profilo della contrarietà, a norme comunitarie e della invasione della sfera di competenza legislativa e amministrativa regionale.*

Una prima illegittimità rilevante nella tutela giurisdizionale offerta da codesta Corte è rappresentata dalla contrarietà dell'art. 2, comma 2-bis, della legge impugnata all'art. 6, punto 3, del reg. CEE n. 2382/1991 del Consiglio (cfr. all. 4), nella parte in cui esso statuisce che «la concessione dell'aiuto ... per investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia determinanti un superamento del quantitativo di riferimento ... è esclusa, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato a norma ... del regolamento (CEE) n. 857/1984 del Consiglio».

Come si è detto sommariamente *sub* 3, i piani di sviluppo ai sensi della dir. n. 159/1972 e quelli di miglioramento, come definiti nei regolamenti CEE nn. 797/1985 (cfr. all. 5) e poi 2328/1991, sono i programmi attraverso i quali l'agricoltore individua gli interventi strutturali e gestionali necessari al conseguimento di un obiettivo produttivo e di reddito commisurato alle unità di lavoro impiegate in azienda, a partire da una data situazione strutturale, produttiva e di reddito di partenza, descritta in dettaglio nello stesso piano.

La regione Lombardia, a partire dal 12 marzo 1985, data di entrata in vigore del primo dei due regolamenti CEE, ha approvato circa 600 piani di sviluppo e adeguamento, nessuno dei quali conteneva la benché minima previsione di incremento della produzione lattiero-casearia.

La disposizione dell'art. 2, comma 2-bis, dunque, penalizza la correttezza del comportamento amministrativo della ricorrente (oltre che la correttezza degli operatori esistenti in regione) e privilegia comportamenti in passato tenuti da altre regioni in violazione del divieto comunitario, per consentire che un illecito comunitario già consumato venga a produrre ulteriori, non meno illeciti, effetti, con l'ulteriore violazione della soglia nazionale di produzione prevista dall'insieme delle disposizioni europee.

Vengono così violati l'art. 11 della Costituzione, e anche gli artt. 5, 117 e 118, sotto il profilo della invasione della sfera di competenza legislativa e amministrativa regionale, correttamente esercitate nel pieno rispetto delle norme comunitarie vigenti, e penalizzate sia con riferimento al passato che in prospettiva futura, per effetto non solo della impossibilità di riconoscere, ad operatori della regione ricorrente, nuove soglie di produzione più vantaggiose in sostituzione delle quote *A* e *B*, ma anche della necessaria incidenza negativa della nuova disciplina sotto il profilo della riduzione che il riconoscimento in altre regioni di nuove e più elevate soglie di produzione in luogo delle quote *A* e *B* cagionerà, inevitabilmente e matematicamente, senza necessità di verifiche attuariali, sulla produzione complessiva della regione ricorrente.

Oltre alla violazione dei menzionati artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, palesata anche dalla contrarietà della normativa impugnata con quella comunitaria, va altresì lamentata la violazione dell'art. 11 della Costituzione, che per costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale costituisce lo strumento per il recepimento del diritto comunitario nel diritto interno (cfr. già le sentenze nn. 14/1964 e 183/1973).

Si tratta di una censura sicuramente ammissibile in questa sede. Non varrebbe, invero, opporre che in presenza di una violazione della normativa comunitaria la conseguenza dovrebbe essere quella della disapplicazione della normativa nazionale da parte del giudice (sent. n. 170/1984) e/o della pubblica amministrazione (sent. n. 389/1989). Anzitutto, la recente sent. n. 384/1994 ha ammesso una analoga censura nei confronti di una legge regionale, ritenuta appunto confliggente con il diritto comunitario e conseguentemente con l'art. 11 della Costituzione. La dottrina ha rilevato che tale pronuncia, pur formalmente limitata al caso delle leggi regionali impugate in via principale (che

hanno natura di mere delibere legislative, non ancora in vigore come leggi) è ispirata ad una *ratio* che suggerisce l'estensione del suo *dictum* all'intero ambito dei giudizi principali, anche là dove si controverte di una legge dello Stato (in vigore). In tal caso, infatti, la Corte è chiamata a pronunciarsi sull'ordine costituzionale delle competenze, dovendo garantire allo Stato e alle regioni il reciproco rispetto dei relativi ambiti. La possibilità della disapplicazione resta pertanto ininfluenza sulla sorte del giudizio (principale) di costituzionalità, nel quale non si pone quel problema di rilevanza che ostacola l'ingresso a simili censure nel giudizio incidentale (ove lo stesso giudice *a quo* può disapplicare, sicché sarebbe *inutiliter lata* la questione di costituzionalità).

In altre parole: quella della disapplicazione giudiziale o amministrativa è una mera eventualità, laddove con il giudizio principale ciò che si chiede è la sicura e immediata tutela delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. Tutela che solo l'intervento della Corte costituzionale può assicurare con l'immediatezza e la definitività richieste dalla logica medesima del tipo di controversia di che trattasi.

Tutto questo, senza considerare che nel caso specifico la disapplicazione in sede amministrativa della normativa comunitaria dovrebbe essere compiuta da una ... amministrazione statale. Da una amministrazione, cioè, appartenente allo stesso soggetto nei confronti del quale la regione reclama la tutela della propria sfera di attribuzione. Le stesse esigenze di certezza applicativa che sono state valorizzate dalla cit. sent. n. 384/1994 (e ne sono a ben vedere il fondamento) impongono dunque di dare ingresso alla presente censura nell'attuale giudizio.

Va solo aggiunto, per completezza di argomentazione, che l'interesse regionale a far valere il rispetto del diritto comunitario è di piena evidenza, atteso che — come si è già rilevato — proprio la violazione dei precetti comunitari ha determinato l'espropriazione delle competenze regionali che qui si è lamentata.

Occorrendo, possono prospettarsi come norme interposte la stessa legge n. 468/1992, e in specie il suo art. 2, che vietava qualsiasi incremento di quote individuali e per riflesso qualunque sfondamento delle quote nazionali, e il relativo d.m. attuativo, 27 dicembre 1994, n. 762 (cfr. all. 3). Ma la violazione di norme costituzionali e comunitarie è prospettabile anche con la interposizione dell'art. 10, decimo comma, della stessa legge, che affidava alle regioni il potere di assegnare, sulla base di propri criteri programmatici, quote ai produttori titolari di aziende suscettibili di sviluppo ovvero ai giovani agricoltori e alle aziende di montagna, utilizzando quantitativi della riserva regionale. Quest'ultima viene ora vanificata e con ciò viene ulteriormente ed ingiustamente penalizzata la regione ricorrente nella sua potestà legislativa e amministrativa.

2. — *Violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118.*

L'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata può comunque agevolmente proporsi anche sotto la diversa prospettiva della violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, per la discriminatoria quanto ingiustificata penalizzazione degli operatori agricoli del settore lattiero-caseario della regione ricorrente, non fondata su alcun ragionevole parametro classificatorio, ed anzi su di un parametro espressamente vietato e configurato come un disvalore dalla normativa comunitaria. In ogni caso, la compressione o alla peggio la integrale soppressione dell'attività produttiva pregiudica non solo gli stessi operatori colpiti, ma anche, e non di riflesso, la effettività della funzione legislativa e amministrativa regionale, vanificata nella sua sostanza.

3. — *Violazione degli artt. 5, 117 e 118 e dell'art. 11 della Costituzione, sotto il profilo dei rapporti tra Stato e regioni e della contrarietà al diritto comunitario; violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118.*

3.1. Quanto all'art. 2, primo comma, lett. b), l'inclusione in esso delle zone svantaggiate e di quelle equiparate, oltre che delle isole, ha l'ulteriore conseguenza di trasferire tutte le riduzioni sulle zone non svantaggiate, qual è per gran parte il territorio della regione ricorrente, con automatico pregiudizio non solo per l'economia di essa, ma per le competenze amministrative e legislative ad essa riservate.

Ogni pregiudizio irrimediabile per i produttori regionali si risolve infatti nella corrispondente lesione delle attribuzioni regionali di governo del settore lattiero-caseario, atteso che vengono determinate conseguenze automatiche, del tutto al di fuori del controllo regionale. Nella specie, poi, l'equiparazione delle zone montane e di quelle svantaggiate altera profondamente il quadro disegnato — in conformità agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione — dalla legge n. 468/1992. In esso, infatti, le zone montane godevano di quelle svantaggiate, come dimostra l'art. 5, dodicesimo comma, a tenore del quale nell'ambito della compensazione nazionale poteva essere «prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate», che dunque solo subordinatamente alle esigenze delle zone montane potevano essere ammesse alla procedura di compensazione.

Anche in questo caso, pertanto, sono evidenti le violazioni degli artt. 117 e 118 della Costituzione sotto il profilo dei rapporti tra Stato e regioni, dell'art. 11 e della normativa comunitaria — che individua e disciplina espressamente le

aree montane (dir. CEE Consiglio n. 75/268, citata nella disposizione impugnata), ma non quelle svantaggiate — sotto il profilo del sistema delle fonti e del rapporto con il diritto comunitario. Anche in questo caso, infine, appare agevolmente configurabile la censura di violazione degli artt. 3 e 41 per ragioni analoghe a quelle descritte in relazione all'art. 2, comma 2-bis.

3.2. La violazione del diritto comunitario e degli artt. 117 e 118 nella prospettiva dei rapporti tra Stato e regioni si realizza altresì nella parte in cui la quota *A* [art. 2, primo comma, lett. 0.a)] può venire ridotta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, senza che sia decorso un lasso di tempo di ragionevole durata nel quale sia persistita la mancata produzione, come viceversa prescrivono il regolamento n. 3950/1992 (art. 5) e la stessa legge n. 468/1992 (art. 2, quarto comma) e il suo regolamento di esecuzione (artt. 2 e 3 d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569). Tale criterio è altresì irrazionale e ingiustificabilmente comprensivo delle esigenze aziendali degli operatori, oltre che lesivo di minimali aspettative di efficienza dell'intervento regolativo della mano pubblica.

4. — *Violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche con riferimento all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; violazione del principio di leale cooperazione fra lo Stato e le regioni.*

Nel sistema disegnato dall'art. 2 del d.-l. n. 727/1994, nel testo risultante dalla conversione in legge n. 46/1995, sparisce — come sopra rilevato — il coinvolgimento della conferenza Stato-regioni nella determinazione del programma di rientro dalle eccedenze lattiero-casearie; coinvolgimento che invece era previsto dall'art. 2, ottavo comma, legge n. 468/1992.

L'eliminazione della consultazione in sede di conferenza Stato-regioni deve considerarsi di eccezionale gravità, e sicuramente lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente.

Come codesta ecc.ma Corte costituzionale ha ancora recentemente rilevato (sent. 25 luglio 1994, n. 338), «le valutazioni della Conferenza non possono assorbire né sostituire quelle della regione interessata». Il procedimento di consultazione delle varie regioni in sede di Conferenza è dunque davvero il *minimum* indispensabile, perché le competenze regionali possano in qualche misura essere salvaguardate. La Conferenza è infatti una sede di reciproco confronto fra le regioni e lo Stato (e tra le regioni medesime), nella quale la distinta individualità delle posizioni delle singole regioni non può essere annullata in una posizione collegiale (v. ancora la cit. sent. n. 338/1994), ma deve trovare modo di esprimersi e di differenziarsi. In mancanza di una consultazione distinta e separata con le singole regioni, l'eliminazione della consultazione nella sede della Conferenza acquista il significato della totale esclusione della volontà regionale dalla determinazione del programma di rientro dalle eccedenze. Diretta è dunque la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione in riferimento alle competenze regionali in materia di agricoltura, così come la violazione di quel generalissimo principio di leale cooperazione nei rapporti fra lo Stato e le regioni, che si risolve anzitutto nella proceduralizzazione delle relazioni reciproche e nel paritario coinvolgimento nella gestione dei settori di comune competenza, ciò che la legge impugnata ha illegittimamente ommesso di prevedere.

È inoltre violato l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella parte in cui prescrive che l'organo di raccordo sia sempre sentito «in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale».

Tali vizi affliggono anche l'art. 2, primo comma, del d.-l. n. 727/1994, per come convertito dalla legge impugnata, che affida al solo Eima il potere di procedere alla riduzione delle quote individuali, prescindendo da qualunque partecipazione regionale al procedimento. L'art. 2, settimo comma, della legge n. 468/1992 affidava invece alle regioni lo svolgimento di «periodici controlli sull'entità della produzione effettiva di latte dei singoli produttori», attribuendo altresì ad esse il potere di adeguare la quota assegnata «alla produzione effettiva», laddove si constatasse che quest'ultima fosse stata inferiore a quella (cfr. anche quanto previsto dal successivo art. 8, primo comma, e dell'art. 3 del d.P.R. n. 569/1993). All'Aima le regioni dovevano semplicemente dare comunicazione della riduzione, al fine dell'aggiornamento del bollettino contenente gli elenchi dei produttori titolari di quote (ed i quantitativi ad essi spettanti) previsto dal successivo art. 4.

Tale meccanismo sembra ora cancellato dalla menzionata disposizione, che disegna un solo procedimento di riduzione delle quote, lasciato completamente nel dominio dell'Eima, in violazione dei già riferiti parametri e principi costituzionali.

5. — *Violazione degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione; violazione dell'art. 66 del d.P.R. n. 616/1977, per come ulteriormente specificato dall'art. 16 del d.P.R. n. 569/1993.*

L'art. 2-bis del d.-l. n. 727/1994, introdotto dall'impugnata legge di conversione, consente ai produttori di autocertificazione le produzioni (primo comma) ed agli acquirenti di considerare i predetti quantitativi autocertificati, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 5 della legge n. 468/1992. Nel sistema della legge n. 468/1992, sulle dichiarazioni dei produttori si esercitava un rigoroso controllo regionale, disciplinato dall'art. 16 del d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge.

Ai sensi del primo comma del predetto art. 16, infatti «le regioni effettuano un controllo sistematico, mediante procedure informatizzate, di tutte le dichiarazioni trasmesse ai sensi dei precedenti artt. 7 e 13».

Ora, consentendo l'autocertificazione, ma soprattutto consentendo, agli acquirenti, di servirsi, per le proprie dichiarazioni, dell'autocertificazione dei produttori, la disposizione impugnata determina lo sconvolgimento del precedente impianto normativo. Il controllo regionale di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 569/1993 è preordinato allo scopo di garantire l'effettivo rispetto delle quote assegnate ed un tempestivo intervento rivolto ad assicurare tale rispetto. Consentire agli acquirenti di valersi delle autocertificazioni dei produttori equivale a depotenziare il controllo regionale, che, «nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali» (art. 2-bis, primo comma, del d.-l. n. 727/1994) non può produrre alcuna effettiva conseguenza, impedendosi così la tempestiva repressione dei comportamenti violativi delle previsioni attributive delle quote. Ciò determina la lesione delle competenze regionali in materia di agricoltura, ed altresì la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione regionale, fissato dall'art. 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma; dell'art. 2, primo comma, lett. 0.a) e lett. b) e comma 2-bis e dell'art. 2-bis della legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, recante «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria».

Milano-Roma, addì 24 marzo 1995

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - avv. prof. Massimo LUCIANI

95C0445

N. 23

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 aprile 1995
(della regione Veneto)*

Agricoltura e foreste - Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria - Assegnazione ai produttori che abbiano realizzato un piano di sviluppo zootecnico approvato dalla regione o provincia autonoma anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 468/1992, di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti - Esclusione dalle previste riduzioni delle quote A e B dei produttori titolari di aziende ubicate in comuni montani e di quelli operanti nelle zone svantaggiate ad esse equiparate nonché nelle isole - Riduzione della quota A non in produzione, qualora essa ecceda il cinquanta per cento della quota A attribuita - Facoltà ai produttori di autocertificare le produzioni in ogni caso di contenzioso, e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali - Soppressione della preventiva consultazione della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in ordine alla ripartizione della spesa autorizzata per gli interventi programmati in agricoltura per l'anno 1995 - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e violazione delle disposizioni dei regolamenti CEE nn. 797/1985 e 2382/1991.

[Legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, artt. 1, secondo comma, 2, primo comma lett. 0.a) e b), comma 2-bis].

(Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117 e 118).

Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, dott. Aldo Bottin rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di giunta regionale n. 1365 del 21 marzo 1995, dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani e dall'avv. Romano Morra, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 24 febbraio 1995, n. 46, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 48 del 27 febbraio 1995, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria», quanto all'art. 2, comma 2-bis, che prevede l'assegnazione, a

produttori che abbiano realizzato un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico approvato da parte della Regione o della Provincia autonoma anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 468/1992, di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote *A* e *B* ad essi spettante; quanto all'art. 2, comma 1, lett. *b*), che esclude dalle previste riduzioni della quota *A* [lett. 0.*a*)] e della quota *B* [lett. *a*)], non solo i produttori titolari di aziende ubicate in comuni montani, ma anche i produttori operanti «nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole»; quanto allo stesso art. 2, comma 1, lett. 0.*a*), che prevede la riduzione della quota *A* non in produzione, qualora essa ecceda il 50% della quota *A* attribuita; quanto, infine, all'art. 1, comma 2, che, in sede di conversione e modifica dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 727/1994, ha soppresso la previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni — già prevista dall'art. 2, comma 8, della legge n. 468/1992 — in ordine alla ripartizione della spesa autorizzata per gli interventi programmati in agricoltura per l'anno 1995.

1. — Il regime delle c.d. quote latte, finalizzato al contenimento della produzione, da anni eccedente nel mercato europeo, è stato introdotto in Italia, dopo lungo contenzioso circa l'effettiva entità della produzione interna e la irrogazione delle relative sanzioni comunitarie, dalla legge 26 novembre 1992, n. 468.

Tale testo normativo, dopo avere demandato, all'art. 2, comma 2, la redazione di elenchi dei produttori titolari di quota e la loro pubblicazione in appositi bollettini all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), all'art. 2, comma 2, limitatamente ai produttori di associazioni aderenti alla UNALAT, dispone la articolazione della quota in due parti: l'una (*A*), commisurata alla produzione di latte commercializzata nel periodo 1988-1989; l'altra (*B*), rapportata alla maggiore produzione commercializzata nel periodo 1991-1992.

Poichè peraltro il regolamento CEE del Consiglio n. 804/68, del 27 giugno 1968, contemplava la periodica rideterminazione delle quote nazionali spettanti all'Italia, i commi 6-8 dello stesso art. 2 assegnavano alle Regioni il compito di vigilare sulla effettiva produzione dei singoli operatori e di comunicare all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino le eventuali situazioni di quota assegnata superiore a quella effettiva, e al Ministro dell'agricoltura e foreste, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, in caso di eccedenza delle quantità attribuite ai produttori alla stregua dei commi 2 e 3 rispetto alle quote nazionali individuate in sede comunitaria, di stabilire con proprio decreto i criteri generali per il pieno allineamento con le quote nazionali nell'arco di un triennio. Lo stesso comma 8 imponeva che, con riferimento alle riduzioni obbligatorie della quota *B*, si tenesse conto «dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera».

2. — Il d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, poi convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 46, impugnata con il presente ricorso, ha inteso operare con norme primarie la attesa e necessaria riduzione delle quote *B*: e il criterio prescelto [art. 2, comma 1, lett. *a*) e *b*)] era quello dell'abbattimento in eguale percentuale delle quote *B* per singolo produttore, con l'esclusione degli operatori con stalle ubicate nelle zone montane di cui alla direttiva del Consiglio 75/268/CEE del 28 aprile 1975. Le riduzioni sarebbero state effettuate entro il 31 marzo e sarebbero divenute operanti a partire dalla campagna 1995-1996.

La legge di conversione n. 46/1995 ha innovato il decreto come segue: *a*) ha previsto [art. 2, comma 1, lett. 0.*a*)] la riduzione della quota *A* non in produzione, almeno qualora essa ecceda il 50% della quota *A* attribuita; *b*) dopo avere confermato la riduzione della quota *B* [lett. *a*)], ha escluso [lett. *b*)] da entrambe le riduzioni i produttori non solo titolari di stalle ubicate in zone di montagna, ma anche quelli operanti «nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole»; *c*) ha consentito (art. 2, comma 2-*bis*) che i produttori che abbiano ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 468/1992, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della Regione e che lo abbiano realizzato, possano chiedere la assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, in sostituzione delle quote *A* e *B*.

Più in generale il d.-l. n. 727/1994 e la legge n. 46/1995 hanno soppresso la previa consultazione della Conferenza tra Stato e Regioni, rimettendo la istruttoria e la predisposizione del piano di rientro esclusivamente all'istanza ministeriale.

Inoltre, la normativa ha introdotto un meccanismo di autocertificazione delle produzioni, in base al quale gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati dai produttori.

3. — La disciplina riassunta più sopra *sub a* e *b*, come riformulata, è di per sé sufficiente, pur nella indisponibilità nella fase attuale di dati precisi, a determinare il virtuale azzeramento della quota *B* nelle aziende di pianura, e in specie in quelle della Regione ricorrente, oltre che una penalizzazione della quota *A*.

La disciplina *sub c*, del pari, è estremamente lesiva degli interessi connessi al settore dell'agricoltura nella stessa Regione ricorrente, la quale, a differenza di altre Regioni e in piena conformità alla disciplina comunitaria, non ha mai approvato — come ci si riserva di documentare in vista della pubblica udienza — piani di sviluppo o di miglioramento

comportanti aumenti di produzione del latte, e dunque, a far data dal 12 marzo 1985, non annovera operatori in grado di avvalersi della sostituzione delle quote *A* e *B* con i più favorevoli obiettivi dei piani di sviluppo e miglioramento. Essi dunque sono stati penalizzati una prima volta dalla impossibilità di avere approvati piani di aumento, una seconda dal mancato ottenimento delle connesse agevolazioni, ed ora una terza dal fatto di subire l'effetto riduttivo dell'altrui incremento di produzione.

Tali conseguenze sono sicuramente lesive delle attribuzioni regionali, dato che, determinandosi esse automaticamente, per effetto dell'impugnata normativa e dei procedimenti ivi previsti, comportano il venir meno di parte dei poteri regionali di indirizzo, programmazione e controllo del settore lattiero-caseario. Per soprammercato, la previgente disciplina era in armonia con il diritto comunitario, laddove quella qui contestata confligge con le previsioni comunitarie in modo insanabile.

Le disposizioni in epigrafe sono dunque illegittime per i seguenti

MOTIVI

1. — *Violazione degli artt. 11, 5, 117 e 118 della Costituzione sotto il profilo della contrarietà a norme comunitarie e della invasione della sfera di competenza legislativa e amministrativa regionale.*

Una prima illegittimità rilevante nella tutela giurisdizionale offerta da codesta Corte è rappresentata dalla contrarietà dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge impugnata all'art. 6, punto 3, del reg. CEE 2382/91 del Consiglio (cfr. all. 4), nella parte in cui esso statuisce che «la concessione dell'aiuto ... per investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia determinanti un superamento del quantitativo di riferimento ... è esclusa, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordata a norma ... del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio».

Come si è detto sommariamente *sub* 3, i piani di sviluppo ai sensi della dir. 159/72 e quelli di miglioramento, come definiti nei regolamenti CEE 797/85 (cfr. all. 5) e poi 2328/91, sono i programmi attraverso i quali l'agricoltore individua gli interventi strutturali e gestionali necessari al conseguimento di un obiettivo produttivo e di reddito commisurato alle unità di lavoro impiegate in azienda, a partire da una data situazione strutturale, produttiva e di reddito di partenza, descritta in dettaglio nello stesso piano.

La regione Veneto, a partire dal 12 marzo 1985, data di entrata in vigore del primo dei due regolamenti CEE, ha approvato numerosi piani di sviluppo e adeguamento, nessuno dei quali conteneva la benchè minima previsione di incremento della produzione lattiero-casearia.

La disposizione dell'art. 2, comma 2-*bis*, dunque, penalizza la correttezza del comportamento amministrativo della ricorrente (oltre che la correttezza degli operatori esistenti in Regione) e privilegia comportamenti in passato tenuti da altre Regioni in violazione del divieto comunitario, per consentire che un illecito comunitario già consumato venga a produrre ulteriori, non meno illeciti, effetti, con l'ulteriore violazione della soglia nazionale di produzione prevista dall'insieme delle disposizioni europee.

Vengono così violati l'art. 11 della Costituzione, e anche gli artt. 5, 117 e 118, sotto il profilo della invasione della sfera di competenza legislativa e amministrativa regionale, correttamente esercitate nel pieno rispetto delle norme comunitarie vigenti, e penalizzate sia con riferimento al passato che in prospettiva futura, per effetto non solo della impossibilità di riconoscere, ad operatori della Regione ricorrente, nuove soglie di produzione più vantaggiose in sostituzione delle quote *A* e *B*, ma anche della necessaria incidenza negativa della nuova disciplina sotto il profilo della riduzione che il riconoscimento in altre Regioni di nuove e più elevate soglie di produzione in luogo delle quote *A* e *B* cagionerà, inevitabilmente e matematicamente, senza necessità di verifiche attuariali, sulla produzione complessiva della Regione ricorrente.

Oltre alla violazione dei menzionati artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, palesata anche dalla contrarietà della normativa impugnata con quella comunitaria, va altresì lamentata la violazione dell'art. 11 della Costituzione, che per costante giurisprudenza di codesta eccellentissima Corte costituzionale costituisce lo strumento per il recepimento del diritto comunitario nel diritto interno (cfr. già le sentt. nn. 14 del 1964 e 183 del 1973).

Si tratta di una censura sicuramente ammissibile in questa sede. Non varrebbe, invero, opporre che in presenza di una violazione della normativa comunitaria la conseguenza dovrebbe essere quella della disapplicazione della normativa nazionale da parte del giudice (sent. n. 170 del 1994) e/o della pubblica amministrazione (sent. n. 389 del 1989). Anzitutto, la recente sent. n. 384 del 1994 ha ammesso una analoga censura nei confronti di una legge regionale ritenuta appunto confliggente con il diritto comunitario e conseguentemente con l'art. 11 della Costituzione

La dottrina ha rilevato che tale pronuncia, pur formalmente limitata al caso delle leggi regionali impugnate in via principale (che hanno natura di mere delibere legislative, non ancora in vigore come leggi) è ispirata ad una *ratio* che suggerisce l'estensione del suo *dictum* all'intero ambito dei giudizi principali, anche là dove si controverte di una legge dello Stato (in vigore). In tal caso, infatti, la Corte è chiamata a pronunciarsi sull'ordine costituzionale delle competenze, dovendo garantire allo Stato e alle Regioni il reciproco rispetto dei relativi ambiti.

La possibilità della disapplicazione resta pertanto ininfluente sulla sorte del giudizio (principale) di costituzionalità, nel quale non si pone quel problema di rilevanza che ostacola l'ingresso a simili censure nel giudizio incidentale (ovvero lo stesso giudice *a quo* può disapplicare, sicchè sarebbe *inutiliter lata* la questione di costituzionalità).

In altre parole: quella della disapplicazione giudiziale o amministrativa è un mera eventualità, laddove con il giudizio principale ciò che si chiede è la sicura e immediata tutela delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.

Tutela che solo l'intervento della Corte costituzionale può assicurare con l'immediatezza e la definitività richieste dalla logica medesima del tipo di controversia di che trattasi.

Tutto questo, senza considerare che nel caso specifico la disapplicazione in sede amministrativa della normativa comunitaria dovrebbe essere compiuta da una ... amministrazione statale. Da una amministrazione, cioè, appartenente allo stesso soggetto nei confronti del quale la Regione reclama la tutela della propria sfera di attribuzione. Le stesse esigenze di certezza applicativa che sono state valorizzate dalla cit. sent. n. 384 del 1994 (e ne sono a ben vedere il fondamento) impongono dunque di dare ingresso alla presente censura nell'attuale giudizio.

Va solo aggiunto, per completezza di argomentazione, che l'interesse regionale a far valere il rispetto del diritto comunitario è di piena evidenza, atteso che — come si è già rilevato — proprio la violazione dei precetti comunitari ha determinato l'espropriazione delle competenze regionali che qui si è lamentata.

Occorrendo, possono prospettarsi come norme interposte la stessa legge n. 468/1992, e in specie il suo art. 2, che vietava qualsiasi incremento di quote individuali e per riflesso qualunque sfondamento delle quote nazionali, e il relativo d.m. attuativo, 27 dicembre 1994, n. 762 (cfr. all. 3). Ma la violazione di norme costituzionali e comunitarie è prospettabile anche con la interposizione dell'art. 10, comma 10, della stessa legge, che affidava alle Regioni il potere di assegnare, sulla base di propri criteri programmatori, quote ai produttori titolari di aziende suscettibili di sviluppo ovvero ai giovani agricoltori e alle aziende di montagna, utilizzando quantitativi della riserva regionale.

Quest'ultima viene ora vanificata e con ciò viene ulteriormente ed ingiustamente penalizzata la Regione ricorrente nella sua potestà legislativa e amministrativa.

2. — *Violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118.*

L'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata può comunque agevolmente proporsi anche sotto la diversa prospettiva della violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, per la discriminatoria quanto ingiustificata penalizzazione degli operatori agricoli del settore lattiero-caseario della Regione ricorrente, non fondata su alcun ragionevole parametro classificatorio, ed anzi su di un parametro espressamente vietato e configurato come un disvalore dalla normativa comunitaria. In ogni caso, la compressione o alla peggio la integrale soppressione dell'attività produttiva pregiudica non solo gli stessi operatori colpiti, ma anche, e non di riflesso, la effettività della funzione legislativa e amministrativa regionale, vanificata nella sua sostanza.

3. — *Violazione degli artt. 5, 117 e 118 e dell'art. 11 della Costituzione, sotto il profilo dei rapporti tra Stato e Regioni e della contrarietà al diritto comunitario; Violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118.*

3.1. — Quanto all'art. 2, comma 1, lett. b), l'inclusione in esso delle zone svantaggiate e di quelle equiparate, oltre che delle isole, ha l'ulteriore conseguenza di trasferire tutte le riduzioni sulle zone non svantaggiate, qual è per gran parte il territorio della Regione ricorrente, con automatico pregiudizio non solo per l'economia di essa, ma per le competenze amministrative e legislative ad essa riservate.

Ogni pregiudizio irrimediabile per i produttori regionali si risolve infatti nella corrispondente lesione delle attribuzioni regionali di governo del settore lattiero-caseario, atteso che vengono determinate conseguenze automatiche, del tutto al di fuori del controllo regionale. Nella specie, poi, l'equiparazione delle zone montane e di quelle svantaggiate altera profondamente il quadro disegnato — in conformità agli artt. 5, 117, e 118 della Costituzione — dalla legge n. 468/1992. In esso, infatti, le zone montane godevano di un trattamento privilegiato nei confronti di quelle svantaggiate, come dimostra l'art. 5, comma 12, a tenore del quale nell'ambito della compensazione nazionale poteva essere «prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate», che dunque solo subordinatamente alle esigenze delle zone montane potevano essere ammesse alla procedura di compensazione.

Anche in questo caso, pertanto, sono evidenti le violazioni degli artt. 117 e 118 della Costituzione sotto il profilo dei rapporti tra Stato e Regioni, dell'art. 11 e della normativa comunitaria — che individua e disciplina espressamente le aree montane (dir. CEE Consiglio 75/268, citata nella disposizione impugnata), ma non quelle svantaggiate — sotto il profilo del sistema delle fonti e del rapporto con il diritto comunitario.

Anche in questo caso, infine, appare agevolmente configurabile la censura di violazione degli art. 3 e 41 per ragioni analoghe a quelle descritte in relazione all'art. 2, comma 2-bis.

3.2. — La violazione del diritto comunitario e degli artt. 117 e 118 nella prospettiva dei rapporti tra Stato e Regioni si realizza altresì nella parte in cui la quota *A* [art. 2, comma 1, lett. 0.a)] può venire ridotta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, senza che sia decorso un lasso di tempo di ragionevole durata nel quale sia persistita la mancata produzione, come viceversa prescrivono il regolamento 3950/1992 (art. 5) e la stessa legge n. 468/1992 (art. 2, comma 4) e il suo regolamento di esecuzione (artt. 2 e 3 d.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569). Tale criterio è altresì irrazionale e ingiustificabilmente compressivo delle esigenze aziendali degli operatori, oltre che lesivo di minimali aspettative di efficienza dell'intervento regolativo della mano pubblica.

4. — *Violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, anche con riferimento all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Violazione del principio di leale cooperazione fra lo Stato e le Regioni.*

Nel sistema disegnato dall'art. 2 del d.-l. n. 727/1994, nel testo risultante dalla conversione in legge n. 46/1995, sparisce — come sopra rilevato — il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella determinazione del programma di rientro dalle eccedenze lattiero-casearie; coinvolgimento che invece era previsto dall'art. 2, comma 8, legge n. 468/1992.

L'eliminazione della consultazione in sede di conferenza Stato-Regioni deve considerarsi di eccezionale gravità, e sicuramente lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente.

Come codesta eccellentissima Corte costituzionale ha ancora recentemente rilevato (sent. 25 luglio 1994, n. 338), «le valutazioni della Conferenza non possono assorbire né sostituire quelle della regione interessata». Il procedimento di consultazione delle varie Regioni in sede di Conferenza è dunque davvero il *minimum* indispensabile, perché le competenze regionali possano in qualche misura essere salvaguardate. La Conferenza è infatti una sede di reciproco confronto fra le Regioni e lo Stato (e fra le Regioni medesime), nella quale la distinta individualità delle posizioni delle singole Regioni non può essere annullata in una posizione collegiale (v. ancora la cit. sent. n. 338 del 1994), ma deve trovare modo di esprimersi e di differenziarsi. In mancanza di una consultazione distinta e separata con le singole Regioni, l'eliminazione della consultazione nella sede della Conferenza acquista il significato della totale esclusione della volontà regionale dalla determinazione del programma di rientro dalle eccedenze. Diretta è dunque la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione in riferimento alle competenze regionali in materia di agricoltura, così come la violazione di quel generalissimo principio di leale cooperazione nei rapporti fra lo Stato e le Regioni, che si rivolge anzitutto nella procedimentalizzazione delle relazioni reciproche e nel paritario coinvolgimento nella gestione dei settori di comune competenza, ciò che la legge impugnata ha illegittimamente ommesso di prevedere.

È inoltre violato l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella parte in cui prescrive che l'organo di raccordo sia sempre sentito «in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale».

Tali vizi affliggono anche l'art. 2, comma 1, del d.-l. n. 727/1994, per come convertito dalla legge impugnata, che affida al solo EIMA il potere di procedere alla riduzione delle quote individuali, prescindendo da qualunque partecipazione regionale al procedimento. L'art. 2, comma 7, della legge n. 468/1992 affidava invece alle Regioni lo svolgimento di «periodici controlli sull'entità della produzione effettiva di latte dei singoli produttori», attribuendo altresì ad esse il potere di adeguare la quota assegnata «alla produzione effettiva», laddove si constatasse che quest'ultima fosse stata inferiore a quella (cfr. anche quanto previsto dal successivo art. 8, comma 1, e dall'art. 3 del d.P.R. n. 569/93). All'AIMA le Regioni dovevano semplicemente dare comunicazione della riduzione, al fine dell'aggiornamento del bollettino contenente gli elenchi dei produttori titolari di quote (ed i quantitativi ad essi spettanti) previsto dal successivo art. 4.

Tale meccanismo sembra ora cancellato dalla menzionata disposizione, che disegna un solo procedimento di riduzione delle quote, lasciato completamente nel dominio dell'EIMA, in violazione dei già riferiti parametri e principi costituzionali.

P.Q.M.

Si chiede che codesta eccellentissima Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2; dell'art. 2, comma 1, lett. 0.a) e lett. b) e comma 2-bis della legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, recante «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria».

Milano-Roma, addì 24 marzo 1995

Avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari - avv. Romano Morra - avv. prof. Massimo Luciani

95C0446

N. 236

Ordinanza emessa il 19 gennaio 1995 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Belluccio Vito

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare anche in caso di irrogazione della detenzione comune - Lesione del principio di eguaglianza - Disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente identiche - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza n. 358/1993.

[Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, art. 5 (*recte*: art. 5 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296)].

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Belluccio Vito, nato a Chivasso il 12 luglio 1975, imputato del reato di rifiuto del servizio militare di leva (art. 18 della legge 15 dicembre 1972, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695).

Con sentenza del 14 aprile 1994 il g.i.p. presso il tribunale militare di Torino su richiesta delle parti applicava nei confronti di Belluccio Vito, imputato del reato di rifiuto del servizio militare di leva, la pena di mesi tre di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di L. 6.750.000. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso il procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Torino, che ne chiedeva l'annullamento per violazione dell'art. 178 lett. b) e c) del c.p.p., deducendo che il decreto di fissazione dell'udienza non era stato notificato o comunicato alle parti. La suprema Corte di cassazione, ritenendo fondato il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata, rinviando gli atti per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità nella loro pronuncia hanno affermato che nel giudizio di rinvio si sarebbe altresì dovuto tener conto del fatto che per consolidato orientamento della stessa suprema Corte non è possibile applicare sanzioni sostitutive di pene detentive brevi a militari condannati per reati militari.

Ritiene questo giudice, il quale non può non prendere atto di detto consolidato orientamento giurisprudenziale, tale da costituire ormai vero «diritto vivente» (ed alla cui osservanza risulta comunque tenuto alla luce della pronuncia di annullamento con rinvio emanata dalla Corte di cassazione), che debba essere sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 5 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. in legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui non prevede la applicabilità del meccanismo di sostituzione delle pene anche in relazione ai reati militari puniti con la reclusione ordinaria.

Tra tali reati rientra ormai, come noto, quello inerente al rifiuto del servizio militare di leva. Infatti, anche al fine di evitare le conseguenze legate alla perversa «spirale delle condanne» cui finiva per risultare assoggettato chi, essendo stato condannato alla reclusione sostituita in reclusione militare, *ex art. 27 del c.p.m.p.*, per il reato di rifiuto del servizio militare, era sottoposto, per effetto della detenzione in ambiente carcerario, alla disciplina militare ed alla possibilità di incorrere in nuovi reati (collegati ai suoi convincimenti di contrarietà al servizio alle armi), non ritenuti assorbiti dall'originario atto di rifiuto, la Corte costituzionale, con sent. 26-30 luglio 1993, n. 358, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del c.p.m.p. nella parte in cui consentiva che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare potesse avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto dall'art. 8, comma secondo, della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

La Corte costituzionale ha affermato che «irrogare la reclusione militare — e, quindi, un trattamento volto al recupero del condannato al servizio militare — nei confronti di una persona che, per imprescindibili motivi di coscienza consistenti in convincimenti religiosi riconosciuti in generale come meritevoli di tutela da parte del legislatore, si dichiara contraria in ogni circostanza all'uso personale delle armi e, su tale base, rifiuta totalmente il servizio militare significa sottoporre la stessa persona alla forte probabilità di incorrere in altri reati connessi al rifiuto del servizio militare e di cadere, quindi, in quella "spirale delle condanne" negatrice di ogni valore collegato alla finalità rieducativa della pena».

La questione di legittimità costituzionale appare indubbiamente rilevante in quanto l'imputato, che in sede di richiesta di applicazione della pena aveva formulato una proposta di pena comprensiva della sostituzione di cui all'articolo 53 della legge n. 689/1981, si vedrebbe altrimenti privato della possibilità di fruire di detto meccanismo sostitutivo. Alla luce dell'attuale normativa risultano del resto irrazionalmente discriminate, in palese violazione del principio di eguaglianza, situazioni personali fra loro assolutamente omogenee: tale è infatti, rispetto all'ipotesi «ordinaria», quella dei soggetti che, per il solo fatto di essere processati innanzi ai tribunali militari in ordine a reati militari, non possono fruire, pur essendo condannati alla reclusione ordinaria e non a quella militare, del meccanismo di sostituzione delle pene. In precedenza lo «sbarramento» all'applicazione delle sanzioni sostitutive innanzi agli organi della giustizia militare era individuato nell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che, al fine di determinare gli illeciti ai quali potevano applicarsi le sanzioni sostitutive, faceva riferimento ai «reati di competenza del pretore»; si osservava infatti che non esiste, nel rito militare, il giudizio pretorile. Peraltro detto art. 54 è stato ora abrogato dall'art. 5 del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296.

Detto intervento normativo non è valso comunque a far ritenere applicabile, almeno a giudizio della suprema Corte di cassazione, le sanzioni sostitutive nel rito penale militare. Va peraltro osservato che tutte le considerazioni addotte, più o meno condivisibili (e bisogna segnalare come siano già state pronunciate numerose eccezioni di legittimità costituzionale, volte a sollevare la questione dell'illegittimità nel suo complesso dell'esclusione delle sanzioni sostitutive ai militari condannati per reati militari), se possono avere un qualche significato in relazione ai delitti puniti con la pena della reclusione militare, non ne hanno alcuno con riferimento a quelli sanzionati con la pena ordinaria. In quest'ultimo caso non varrebbe infatti affermare che il soggetto è sottoposto ad un particolare «regime di vita penitenziaria», incompatibile con le sanzioni sostitutive e finalizzata alla riassunzione del servizio militare.

Nell'ipotesi in esame si è invece in presenza di individui condannati alla reclusione ordinaria, che sarebbero tenuti ad espriare in ambiente carcerario «comune». Addirittura eclatante è la posizione dei soggetti, tra i quali rientra appunto l'odierno imputato, condannati in ordine al reato di rifiuto del servizio militare di leva, i quali, una volta espiata la pena, risultano definitivamente svincolati da ogni obbligo militare, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 772/1972, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974.

Dalle sovraesposte considerazioni consegue dunque la necessità di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 24 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 5 della legge n. 296/1993, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive, di cui al medesimo articolo, ai reati militari puniti con la reclusione ordinaria;

Sospende il procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria il presente provvedimento venga notificato all'imputato, al suo difensore ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Torino, addì 19 gennaio 1995

Il giudice: RIVELLO

N. 237

Ordinanza emessa il 19 gennaio 1995 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Mastromonaco Andrea

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare anche in caso di irrogazione della detenzione comune - Lesione del principio di eguaglianza - Disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente identiche - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza n. 358/1993.

[Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, art. 5 (*recte*: art. 5 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296)].

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Mastromonaco Andrea, imputato del reato di rifiuto del servizio militare di leva (art. 8 della legge 15 dicembre 1972, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 236/1995).

95C0505

N. 238

Ordinanza emessa il 18 novembre 1994 dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili sui ricorsi riuniti proposti dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno contro Crescenzo G. Battista ed altra e Crescenzo G. Battista ed altra contro il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno.

Adozione - Adozione internazionale - Requisiti - Divario di età massimo tra adottanti e adottato - Ritenuta preclusione in caso di superamento, per uno dei coniugi del divario massimo di età (40 anni) con il minore - Compressione dei diritti del coniuge in possesso del requisito dell'età, pur in presenza del fondamentale interesse del minore ed in assenza di conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano - Disparità di trattamento - Mancata osservanza del dovere di solidarietà verso i minori in stato di abbandono.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 6, 30 e 32).

(Cost., artt. 2, 3 e 31).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9823-10280/1992 del r.g.aa.cc., proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno; ricorrente, contro Crescenzo Giovanni Battista e Volpe Rosa Gerardina; intimati, 49 ord.-bis e sul secondo ricorso n. 10280/1992 proposto da: Crescenzo Giovanni Battista e Volpe Rosa Gerardina, elettivamente domiciliati in Roma, via Trebbia, 3, presso l'avv. Vittorio Bianchi, rappresentati e difesi dall'avv.to Aldo Bianco per procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale contro il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno; intimato;

Avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di Salerno in data 19 giugno 1992, depositato il 27 giugno 1992 (r.g. n. 241/1990);

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 18 novembre 1994 la relazione della causa svolta dal consigliere relatore dott. Baldassarre;

Udito l'avv. Bianco;

Udito il p.m. nella persona del dott. Mario Di Renzo sost. proc. gen. presso la Corte suprema di cassazione che ha concluso per la rimessione atti alla Corte costituzionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 19-27 giugno 1992 il tribunale per i minorenni di Salerno, su istanza dei coniugi Giovanni Battista Crescenzo, nato a Sarno il 24 febbraio 1950 e Rosa Gerardina Volpe, nata a Sapri il 28 aprile 1953, ha attribuito efficacia nello Stato italiano, come affidamento preadottivo, alla sentenza dello Stato del Maryland (Stati Uniti) emessa il 18 settembre 1990, con la quale era stata dichiarata l'adozione, in favore di detti coniugi, della minore figlia naturale di Susan Meyer nata il 15 maggio 1990 nella contea di Howard (Columbia).

Il tribunale ha tenuto conto della dichiarazione dell'ambasciata d'Italia di Washington, attestante la conformità del provvedimento straniero alla legislazione dello Stato che lo aveva emesso.

Ha qualificato il provvedimento come affidamento preadottivo, precisando che questo aveva avuto inizio il 17 maggio 1990 e che lo stato di abbandono della minore si ricavava dalla prodotta documentazione.

Ha ritenuto infine che il requisito della differenza di età (circa tre mesi) tra il Crescenzo e la minore potesse essere superato in considerazione dell'interesse preminente della stessa minore e della possibilità di operare il calcolo sulla base degli anni interamente compiuti.

Per la cassazione di detto decreto ricorrono il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno, deducendo un unico motivo, e i coniugi Crescenzo-Volpe in base ad un motivo di ricorso incidentale, contestuale al controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Disposta, a norma dell'art. 335 del c.p.c. la riunione al ricorso principale di quello incidentale, va rilevato che la decisione è stata rimessa a queste sezioni unite in ragione del contrasto esistente nella giurisprudenza della Sezione I in ordine alla questione posta con l'impugnazione principale.

Il procuratore della Repubblica, denunciando violazione degli art. 6, 30 e 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184, assume che il computo del periodo differenziale dell'età tra adottanti ed adottato deve essere effettuato a giorni (coerentemente al concetto normativo dell'età secondo anche l'art. 71 dell'ord. stato civile) e non tenendo conto dell'anno solare;

che non si era verificata la condizione cui la dichiarazione di idoneità era da ritenersi subordinata, stante la differenza di età di oltre quaranta anni tra il Crescenzo e la minore;

che il provvedimento straniero non doveva essere deliberato «per difetto di età ovvero di abilitazione dei coniugi Crescenzo-Volpe».

2. — Il p.m. ricorrente richiama a sostegno del ricorso la sentenza 5 luglio 1991 n. 7439 di questa Corte, secondo cui, in tema di adozione, il requisito della differenza di età previsto dall'art. 6 della legge 4 maggio 1983 n. 184, là dove dispone che l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando, in base a computo da effettuarsi a giorni e non ad anni solari, si applica anche all'adozione di minori stranieri, atteso che, dopo la dichiarazione di idoneità dei coniugi italiani adottanti, previa verifica della ricorrenza di tutte le condizioni poste dal citato art. 6, il requisito medesimo va riscontrato, in sede di dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento di adozione del minore emesso dall'autorità straniera, ai sensi dell'art. 32, lettera a), della legge citata [non invece ai sensi della successiva lettera c), sotto il profilo della contrarietà del provvedimento straniero ai principi fondamentali del diritto nazionale in materia di famiglia].

Diverso avviso era stato espresso con la sentenza 11 gennaio 1988 n. 67 ed è stato ribadito dalle successive 2 febbraio 1993 n. 1266, 1° aprile 1993 n. 3907, 26 marzo 1994 n. 2984 sulla base di articolate e non del tutto uniformi motivazioni.

3. — La Corte, con la più recente decisione, ha compiuto una valutazione critica della giurisprudenza a cui ha fatto adesione, tenendo ferma la comune ragione di fondo dell'insussistenza di contrasto con l'ordine pubblico italiano del provvedimento straniero di adozione nel caso in cui esista una differenza di età superiore a quella massima di quarant'anni prevista dalla legge, ma risulti accertato in concreto dal giudice del merito che il rapporto tra l'età dell'adottando e quella degli adottanti sia comunque in grado di riprodurre quella differenza biologica naturale, ovvero ordinaria, tra genitori e figli (che nella materia costituisce appunto principio fondamentale dell'ordinamento italiano) e che l'adozione corrisponda con certezza all'interesse del minore.

La riconduzione della ragione del decidere all'ambito dell'ordine pubblico nazionale presuppone la negazione che il requisito della differenza di età tra adottante ed adottando, previsto dal secondo comma dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983 n. 184, sia richiamato in tema di adozione internazionale, per essere circoscritto il rinvio di cui al successivo art. 30 al solo primo comma dell'articolo richiamato.

L'interpretazione così proposta confligge con la lettera della norma, secondo la quale il tribunale per i minorenni accerta la «sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6», senza alcuna distinzione, e finisce per operare una ingiustificata estensione dell'area delle adozioni di minori stranieri rispetto al regime dell'adozione nazionale.

Vero è che per l'art. 30 l'idoneità all'adozione di bambini stranieri — a differenza di quanto avviene per gli italiani — può (e deve) essere verificata in astratto, quando non sia già individuato il minore (o i minori) da adottare (conf. sent. 1º gennaio 1990 n. 232). Ma è pur vero che, se la richiesta della autorizzazione dovesse riguardare un determinato minore, il tribunale per i minorenni non potrebbe tralasciare l'accertamento, in uno agli altri previsti dall'art. 6, del suddetto requisito della differenza di età.

In effetti la norma dell'art. 30 non regola una autonoma procedura, avulsa dal complesso ed organico procedimento relativo all'adozione internazionale, ma soltanto una sua fase; sicché, quando (come nella specie) la verifica relativa alla differenza di età non sia stata operata nella fase prodromica del procedimento, la quale si conclude con il decreto previsto dall'ultimo comma dell'art. 30, ad essa deve provvedere il medesimo tribunale per i minorenni nell'emanare il provvedimento definitivo di cui all'art. 32, con decreto che, non a caso e differenza dell'altro, è impugnabile con ricorso per cassazione.

4. — Poiché i rilievi che precedono valgono anche con riguardo al decreto con il quale, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 184/83, il provvedimento dell'autorità straniera venga dichiarato efficace nello Stato quale affidamento preadottivo, non è necessario prendere in esame — ai fini dell'accertamento in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che si solleva con la presente ordinanza — il ricorso incidentale, con il quale si censura il provvedimento impugnato per avere attribuito al provvedimento dell'autorità giudiziale statunitense efficacia, appunto, di affidamento preadottivo.

In ogni caso, infatti, la declaratoria d'illegittimità costituzionale consentirebbe di far dichiarare l'efficacia in Italia di detto provvedimento straniero, nonostante il superamento del limite di quaranta anni tra l'età di Giovanni Battista Crescenzo e quella della minore, superamento che impedisce, in forza della vigente normativa, la dichiarazione d'efficacia *de quo*.

5. — Risulta dalla narrativa che precede che solo il Crescenzo ha più di quaranta anni (per circa tre mesi) della minore adottata all'estero. Tale fatto preclude tuttavia — alla stregua della accertata portata precettiva delle citate norme — il riconoscimento in Italia del provvedimento straniero di adozione (o affidamento preadottivo) anche a favore della di lui moglie, Rosa Gerardina Volpe, per la quale il predetto limite non sussiste. E ciò pur in presenza del duplice accertamento, risultante dall'impugnato decreto, che il predetto limite non risulta superato se si opera il calcolo della differenza di età non secondo i principi della legge italiana, ma «sulla base degli anni interamente compiuti», e che l'adozione risponde all'interesse preminente della minore.

Queste speciali circostanze — fermo il rilevato contrasto con le vigenti norme positive — portano a condividere la convinzione, espressa dal Tribunale per i minorenni di Salerno mediante il richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1º gennaio 1992, che sia ragionevole e non contrario all'ordine pubblico italiano il modesto superamento del limite di quaranta anni nel caso in esame (con riguardo a fattispecie analoghe v. sentt. Corte costituzionale 12 febbraio 1988, n. 183, 2 febbraio 1990, n. 44).

6. — Da quanto precede discende che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6, 30 e 32 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevede che il giudice, nel valutare il requisito della differenza di età tra minore adottando e adottante non superiore a quaranta anni, possa tenere conto, quale circoscritto ed eccezionale motivo di ammissibilità della declaratoria di efficacia del provvedimento straniero, del superamento di tale limite di età, in misura tale che sia rispettata la differenza biologica naturale, ovvero ordinaria, tra genitori e figli (a cui è ispirata la Convenzione europea in materia di adozione dei minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357) da parte di uno dei coniugi adottanti, ma non dell'altro.

La tassativa disciplina vigente, con riguardo alla particolare fattispecie in esame, appare infatti in conflitto, quando non sussista una situazione di contrarietà all'ordine pubblico italiano e sia accertato l'interesse del minore, con i principi costituzionali di cui: agli artt. 2 e 32 della Costituzione, in quanto non consente al coniuge in possesso del requisito dell'età di realizzare, a causa di situazione estranea alla sfera dei propri diritti e doveri personali, pur in assenza di un conflitto essenziale con i principi dell'ordinamento nazionale, il diritto alla costituzione della famiglia adottiva — che realizzerebbe il fondamentale interesse del minore — e di adempiere al tempo stesso il dovere di solidarietà verso i minori in stato di abbandono; dell'art. 3, perché — ferma la tutela dell'interesse dell'adottato — pone il predetto coniuge, a parità di condizioni personali, in posizione di disegualianza con gli altri cittadini.

7. — Per le esposte ragioni va disposta la sospensione del giudizio, ordinandosi la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con i conseguenziali provvedimenti di cui al dispositivo.

P. Q. M.

La Corte, a sezioni unite, visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del disposto coordinato degli artt. 6, 30 e 32 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, come specificato in motivazione; sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 18 novembre 1994

Il presidente: BRANCACCIO

95C0506

N. 239

*Ordinanza emessa il 14 febbraio 1995 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Catanese Walter*

Reati militari - Criterio di riconoscimento della militarità del reato - Possibilità di considerare «reato militare» ogni violazione della legge penale militare - Esclusivo riferimento al dato formale - Conseguenze sulla giurisdizione, sul sistema sanzionatorio e relativa esecuzione - Lamentato contrasto con il principio di uguaglianza e dei limiti posti dalla Costituzione alla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace.

Reati militari - Percosse tra parigrado commesse per motivi privati al di fuori del servizio - Prevista applicabilità della normativa penale militare nonostante la (ritenuta) insussistenza, nel caso, di esigenze di disciplina militare di cui all'art. 5, terzo comma, della legge n. 382/1978 - Irrazionalità.

(C.P.M.P., artt. 223, 224 e 37).

(Cost., artt. 3 e 103).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa Catanese Walter, nato il 3 giugno 1973 a Marino (Roma), atto di nascita n. 129/1/A, e residente a Campo Felice di Roccella (Palermo) in via Bixio n. 3, censurato, attesa occupazione; soldato in congedo già nell'8° Rgt. «Pasubio» in Banne (Trieste), celibe, libero, detenuto per altra causa, imputato di lesione personale grave (artt. 223 e 224 del c.p.m.p.) in relazione all'art. 583 n. 2 del c.p.) perché, soldato nell'8° Rgt. Art. Cam. Smv. «Pasubio» in Banne (Trieste), in data 10 agosto 1993, in Trieste, colpiva con una testata al volto il pari grado Zampella Francesco, cagionandogli l'avulsione di due incisivi superiori, lesione da cui è conseguito l'indebolimento dell'organo estetico e dell'organo della masticazione.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

OSSERVA

1. — In esito all'odierno dibattimento, procedutosi all'assunzione delle prove richieste dalle parti ed ammesse dal tribunale, è pacificamente emerso che in una pubblica via di Trieste si incontravano i commilitoni Zampella e Catanese. Nel corso del colloquio che seguiva, quest'ultimo improvvisamente e senza apparenti motivi, si rivolgeva al primo dicendogli «di non avergli mai dato quella confidenza» e, quindi, lo colpiva con una testata al volto cagionandogli la lesione grave descritta in epigrafe.

Il p.m. e la difesa hanno concluso nel merito: il primo, chiedendo la condanna ad anni uno di reclusione militare; la seconda, l'assoluzione ed in subordine che venga dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al reato ascritto, dal momento che tratterebbesi di reato comune, data la completa assenza di elementi di offensività rispetto alla disciplina militare.

Ciò premesso, ritiene il tribunale di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del c.p.m.p. — di cui oggi il Catanese deve rispondere nella forma aggravata (224 del c.p.m.p. in relazione all'art. 583 n. 2 del c.p.m.p.) —, per la mancata previsione di specifiche condizioni che ne delimitino l'applicabilità a ragioni di servizio o di disciplina, nei termini di cui appresso si dirà.

2. — Invero, l'art. 223 del c.p.m.p. (lesione personale) — come d'altronde gli altri reati contro la persona contenuti nel libro secondo, titolo quarto, capo terzo (percosse, ingiuria, diffamazione e minaccia) — si applicano per il sol fatto che il soggetto attivo e passivo rivestono la qualità di militare.

In riferimento a tali fattispecie non vi è alcuna disposizione normativa che ponga limitazioni ai relativi ambiti di applicabilità.

Così, circoscrivendo il campo all'ipotesi di lesione personale di cui all'art. 223 (ma le medesime considerazioni potrebbero formularsi per gli artt. 222, 226 e 229 del c.p.m.p.), all'interno di essa vanno ricondotti: 1) fatti criminosi tra parigrado, che presentino requisiti di «intranquillità» al servizio o alla disciplina militare, commessi in qualsiasi luogo (militare o civile); 2) fatti tra parigrado, commessi per motivi privati in luogo civile o militare; 3) fatti a danno di soggetti aventi grado inferiore o superiore fra loro, ma avvenuti per «cause estranee al servizio ed alla disciplina» (art. 199 del c.p.m.p.).

L'art. 223 del c.p.m.p. — comprendente le eterogenee menzionate categorie di fatti — è, comunque, sempre, «reato militare» ai sensi dell'art. 37, primo comma, del c.p.m.p., secondo cui «qualunque violazione della legge penale militare è reato militare».

La dottrina e la giurisprudenza prevalente hanno costantemente ritenuto che tale proposizione costituisca la nozione di reato militare e, violando le regole della sillogistica, la hanno tradotta in quella inversa, secondo cui «qualunque reato militare è violazione della legge penale militare».

Ne è seguito un sistema estremamente formalistico, in cui il mero dato dell'inclusione in una legge penale militare — definita tale dal legislatore — vincola l'interprete e comporta, quindi, senz'altro, la qualificazione del fatto come «reato militare», con conseguente negazione di ogni spazio interpretativo, funzionale rispetto ad una nozione che tenga conto, in modo sostanziale ed appagante, della «militarità» del bene giuridico leso.

Al riguardo, però, si osserva che l'art. 103, ultimo comma, della Costituzione, secondo cui i tribunali militari «in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate», con riferimento specifico al limite oggettivo, non può non comportare che si accerti il «carattere obiettivamente militare dei reati previsti dalla legge penale militare» (Corte cost., 8 aprile 1958, n. 29), in quanto la detta norma costituzionale «non può introdurre un effettivo limite, se non sottendendo una nozione di reato militare di carattere contenutistico, desumibile dalla stessa Carta costituzionale» (Corte cost., 5 giugno 1980, n. 81). Il che può, poi, inequivocabilmente desumersi, dall'avverbio rafforzativo: «soltanto».

Ne consegue che l'art. 37 del c.p.m.p., facendo dipendere dal solo dato formale la qualifica di un fatto come reato «militare», fa sì che tale definizione giuridica si attagli, oltre che a fatti lesivi di interessi militari, anche ad episodi non aventi tali connotati.

Nella specie, ciò è evidente, trattandosi di fattispecie che non esplica alcuna — neppure astratta — lesività su beni o interessi militari.

Per quanto detto, la nozione di reato militare di cui all'art. 37 del c.p.m.p. pecca per difetto e per eccesso: per difetto, in quanto non ricomprende nel suo ambito ogni fatto lesivo di interessi militari (ne esulano la corruzione, l'abuso d'ufficio, la concussione, il peculato d'uso, l'omicidio tra parigrado etc.); per eccesso in quanto vi rientrano fatti estranei alla tutela degli stessi.

Sotto tale profilo, è ravvisabile una violazione dell'art. 103 della Costituzione: infatti, quest'ultimo, seppur non definisca il concetto di «reato militare» e ne rinvii la formulazione ad altra non specificata fonte, impone — come soluzione, quindi, costituzionalmente obbligata — che esso sia «definito come violazione di legge penale posta a tutela di valori afferenti l'istituzione militare, esplicitamente o implicitamente garantiti dalla Carta costituzionale» (Corte cost. 5 giugno 1980, n. 81).

Il dubbio di costituzionalità investe, perciò, l'art. 37, comma primo, del c.p.m.p., in relazione all'art. 103, ultimo comma, della Costituzione.

La questione non può poi non estendersi anche all'art. 223 del c.p.m.p. che, in base al citato art. 37, è reato militare anche quando ha ad oggetto fatti — come quello in esame — privi di lesività di interessi militari.

3. — Deve inoltre rilevarsi un profilo ulteriore di incostituzionalità dell'art. 37 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'inquadramento di un fatto nell'ambito di una figura di reato contenuta nel codice penale militare ne comporta la definizione, come detto, di «reato militare» e quindi l'applicazione della speciale disciplina che si discosta da quella ordinaria per molteplici aspetti: pene principali ed accessorie (e relativa esecuzione), cause di giustificazioni, circostanze attenuanti ed aggravanti speciali (artt. 47 e 48 del c.p.m.p.).

Inoltre — sebbene pienamente applicabile il nuovo rito comune anche al processo militare — è tuttora vigente la richiesta di procedimento del comandante di corpo (art. 260 del c.p.m.p.), dal momento che nei reati militari contro la persona (artt. 222 e 229 del c.p.m.p.), sarebbe sempre insita «un'offesa alla disciplina ed al servizio, una lesione di un interesse eminentemente pubblico, che non tollera subordinazione all'interesse privato, caratteristico della querela» (sentenze n. 42/1975 e 449/1991).

Bisogna però tener conto, a parere del tribunale, che vi sono fatti che non presentano elemento alcuno di interferenza con beni o interessi, pur *lato sensu*, militari e che pur vengono sottoposti alla speciale disciplina. Tra questi emergono i fatti di lesione personale — come quello in esame — commessi per motivi ed in situazioni assolutamente estranee al servizio ed alla disciplina.

Gli effetti discriminatori che ne derivano sono chiari: fatti lesivi di interessi solamente «comuni» vengono sottratti alla loro naturale disciplina, quella comune, per essere assoggettati a quella militare; per altro verso, medesimo trattamento sanzionatorio viene comminato, in base alla normativa penale militare a fatti eterogenei, quanto all'interesse leso, tra loro, come sopra specificato.

Di qui il profilo di incostituzionalità dell'art. 37 del c.p.m.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione.

4. — Ma anche a voler considerare la questione con specifico riferimento all'art. 223 del c.p.m.p., ricorrono elementi di incostituzionalità di questo ultimo, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Come accennato, nella disciplina dei reati contro la persona (artt. 222 e 229 del c.p.m.p.) sono riconducibili tutti i fatti commessi da militare in danno di militare, senza ulteriori connotazioni limitative.

Non si ignora certo che nell'ambito militare — che costituisce forma obbligata di convivenza sociale — devono prevalere «esigenze di ordine e disciplina rinforzati» (Corte cost. 12-18 luglio 1984, n. 213) che giustificano il ricorso alla speciale e più intensa tutela penale militare; vero è però che la norma qui impugnata — art. 223 del c.p.m.p. — ricomprende, come già accennato, anche fatti che non sono caratterizzati da alcuna afferenza con esigenze del servizio e della disciplina militare, ai quali, pur in assenza di qualsiasi collegamento con l'ordinamento militare, si applica la normativa speciale del c.p.m.p.

Gli effetti discriminatori sul piano pratico sono molteplici: per un fatto «comune» di lesione personale sarà, ad esempio, concedibile l'attenuante della «ottima condotta militare» (art. 48, ultimo comma, del c.p.m.p.) o addebitabile l'aggravante del grado rivestito (art. 47, n. 2, del c.p.m.p.). La decisione poi circa la perseguibilità sarà sottratta alla parte lesa ed affidata al comandante di corpo, che dovrà valutare inesistenti riflessi di natura pubblicistica (Corte cost. nn. 397/1987, 42/1975 e 449/1991) in ordine ad un fatto che è ontologicamente meramente privato. Senza contare che esso, essendo considerato reato militare, è sottoposto (art. 263 del c.p.m.p.) alla giurisdizione militare; che, non essendo perseguibile a querela, non è ammissibile il tentativo di conciliazione (art. 564 del c.p.p.) né la rimettibilità della condizione di procedibilità. Vicende che, invece, comporterebbero, se qualificato il reato come comune, effetti favorevoli al reo.

Se ne deduce l'irrazionalità della norma penale di cui all'art. 223 del c.p.m.p. — e quindi la violazione dell'art. 3 della Costituzione — nella parte in cui non sono previsti limiti all'applicabilità della stessa.

Al riguardo, potrebbe ipotizzarsi come *tertium comparationis*, per la determinazione dei limiti della fattispecie di cui all'art. 226, la disposizione di cui all'art. 199 del c.p.m.p., che stabilisce le condizioni di applicabilità della normativa sull'insubordinazione ed abuso di autorità e che in ipotesi potrebbe costituire un riferimento *ad acta finium regundorum* tra lesione personale comune (art. 582 del c.p.) e militare (art. 223 del c.p.m.p.).

Tuttavia non può al riguardo disconoscersi che la normativa dell'insubordinazione ed abuso di autorità, essendo a sua volta speciale nell'ambito della materia penale militare, risponde all'esigenza di «tutelare l'irrinunciabile bene della disciplina militare, che comporta che durante il servizio siano rigorosamente garantiti il rispetto del rapporto gerarchico intercorrente tra superiore ed inferiore e l'osservanza da parte del primo dei doveri di comportamento inerenti alla sua funzione». Essa deve perciò essere applicata in tutti i casi in cui «la connotazione obiettivamente militare faccia venire in gioco il bene della disciplina e, quindi, la rilevanza del rapporto gerarchico» (Corte cost., 17-24 gennaio 1991, n. 22). Diversamente, nei fatti del tipo di quello in esame, non si verifica lesione del rapporto gerarchico, ma della disciplina militare, intesa nella differente accezione di ordinata convivenza nell'ambito del consorzio militare. Ad essi, come sostenuto dalla Corte costituzionale, «restano applicabili, oltre le sanzioni disciplinari, quelle previste dagli artt. da 222 a 229 del c.p.m.p.» (Corte cost. sent. cit. n. 22/1991).

Perciò si ritiene necessario piuttosto rinvenire nell'ordinamento vigente un principio — diverso da quello di cui all'art. 199 del c.p.m.p. ad esclusiva salvaguardia del rapporto gerarchico — a cui ancorare l'applicazione della norma dell'art. 226 del c.p.m.p. e delle rimanenti ipotesi contro la persona, tal che si tuteli in modo esauriente la disciplina militare in senso ampio, intesa come ordinato e pacifico svolgimento della vita associata nella compagine militare.

È superfluo notare che l'accezione, da ultimo usata, di «disciplina militare» è più estesa e ricomprende quella relativa all'aspetto del rapporto gerarchico; ciò comporta che dovrà riconoscersi una maggior ampiezza nel margine di applicazione delle norme di cui agli artt. 222/229 del c.p.m.p. rispetto a quelle dell'insubordinazione ed abuso di autorità.

Ritiene il Collegio che un valido riferimento normativo sia offerto dall'art. 5, terzo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), secondo cui il regolamento di disciplina militare si applica ai casi in cui i militari «si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) svolgono attività di servizio;
- b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- c) indossano l'uniforme;
- d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali».

Infatti, tale norma, definendo i limiti di applicazione del regolamento di disciplina militare, enuclea i casi in cui un comportamento, in riferimento a specifiche modalità soggettive, temporali o locali, possa imprimere lesione, oltre che al rapporto gerarchico, anche più genericamente all'ordinata convivenza nella compagine militare e quindi alla disciplina militare in senso ampio. E nulla osta che questa delimitazione possa valere anche nell'ambito dell'ordinamento penale, come del resto lascia intendere la stessa Corte costituzionale (sent. n. 22/1991).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve perciò anche sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 223 del c.p.m.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui detta norma si applica anche al di fuori delle condizioni stabilite dall'art. 5, terzo comma, della legge n. 382/1978.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 223, 224 e 37 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 103 della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 14 febbraio 1995

Il presidente: ROSIN

Il giudice estensore: BLOCK

N. 240

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio nei procedimenti penali riuniti a carico di Ricci Rolando ed altra

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili eccedenti i limiti previsti da leggi regionali (nella specie: Emilia-Romagna) nonché quelli stabiliti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carenza dei presupposti di necessità ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparità di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge.

(D.-L., 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di: 1) Ricci Rolando, nato a Goro il 15 febbraio 1947 ed ivi residente, v. Nuova n. 68/A; 2) Gavioli Laura, nata a Poggio Renatico il 25 febbraio 1945 e residente a Goro, v. dell'Industria n. 4/1, imputati entrambi:

A) del reato p. e p. dall'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976 per avere, in qualità di sindaco ed assessore del comune di Goro, effettuato lo scarico della pubblica fognatura con recapito finale nel canale Bocchetta con parametri superiori ai limiti consentiti quanto a cloro attivo. Acc. in Goro il 25 settembre 1991; il primo quale sindaco, la seconda quale assessore all'ambiente del comune di Goro;

B) del reato p. e p. dell'art. 21, primo e terzo comma, della legge n. 319/1976 per avere, nelle rispettive citate qualità e quali responsabili dell'impianto di depurazione comunale di Goro, effettuato uno scarico in acque superficiali (canale Bocchetta) avente parametri di coliformi totali e coliformi fecali superiori ai limiti di accettabilità di cui alla tabella «II» allegata alla legge regionale Emilia-Romagna n. 7/1983, in Goro, acc. il 29 settembre 1992;

C) del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 per avere il primo quale sindaco ed il secondo quale assessore all'ambiente, effettuato uno scarico in acque superficiali con parametri superiori ai limiti di legge quanto a coliformi totali e fecali in Goro, il 30 giugno 1992; il primo quale sindaco, la seconda quale assessore all'ambiente del comune di Goro;

D) del reato p. e p. dall'art. 21, primo e terzo comma, della legge n. 319/1976 per avere, nella citata qualità e quali responsabili dell'impianto di depurazione comunale di Gorino, effettuato uno scarico in acque superficiali (canale Vallesina) avente parametro di azoto nitroso superiore ai limiti di accettabilità di cui alla tabella «II» allegata alla legge regionale Emilia-Romagna n. 7/1983, in Gorino di Goro, il 28 aprile 1992.

Il pretore d'ufficio ha sollevato questione di legittimità del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, nell'intero suo testo, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, nell'intero suo testo, in particolare in relazione all'art. 3 dello stesso.

A tale proposito, si rileva quanto segue: nella fattispecie concreta è applicabile il d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, in particolare l'art. 3, «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1995. Esso reitera, nella sostanza, precedenti decreti-legge non convertiti, l'ultimo dei quali è il d.-l. 16 novembre 1994, n. 629.

L'art. 25 cpv. della Costituzione fissa, tra gli altri, il principio della riserva di legge in materia penale.

È implicito in tale principio il fatto che tutte le scelte di politica criminale siano monopolio esclusivo del Parlamento, ciò in quanto la rappresentatività del medesimo si impone quale garanzia contro la commissione di arbitrii. Il potere legislativo è, infatti, un centro dialettico della maggioranza e delle minoranze e le decisioni prese fondano sul dibattito parlamentare dopo vari vagli critici.

L'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti legislativi o decreti-legge connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizzi e sia assicurato l'intervento del parlamento in posizione sovraordinata.

Rispetto ai decreti legislativi, il Parlamento conserva, attraverso la delegazione, la prerogativa della iniziativa e delle fondamentali scelte politiche, con controllo della Corte costituzionale anche sulla conformità di tali atti normativi ai criteri della delegazione. I decreti-legge sono, invece, provvedimenti provvisori, destinati, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, ad essere convertiti in legge o a perdere efficacia *ex tunc*.

In materia penale ciò significa che ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di un decreto-legge non convertito, si applica la normativa precedente, in quanto un decreto-legge non convertito è privo di effetto fin dall'inizio. La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 2 del c.p., nella parte in cui rendeva applicabili alle ipotesi da esso previste (e cioè al caso di mancata conversione di un decreto-legge recante norme più favorevoli) le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di tale articolo.

Tale questione rileva poiché il decreto-legge in oggetto potrebbe non essere convertito.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso al decreto-legge in materia penale oltre che talora inopportuno in relazione alla complessità e alla delicatezza delle questioni trattate, presenta dei profili di incostituzionalità per violazione del principio della riserva di legge, se è fatto al di fuori dei rigorosi e straordinari estremi della necessità ed urgenza. Lo stesso, inoltre, essendo in una posizione precaria, può far venir meno le garanzie della certezza del diritto.

Si osserva che, nella materia in questione, invece, i decreti-legge, con contenuto parzialmente diverso, si sono reiterati a catena per circa un anno, evidenziando, in modo palese, soprattutto con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Ora, se può essere opinabile il fatto che tali requisiti sussistessero rispetto al primo dei decreti emanati in *subiecta* materia, certamente essi sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

Inoltre, con la continua ed ininterrotta reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che, in materia penale, è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Ancora, la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale ha, come nella specie, la conseguenza di sottrarre al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma commesse e/o giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate.

Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito, allo stato e vigenti i principi del d.-l. n. 9/1995 in esame, in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, concernente «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», nell'intero suo testo in particolare in relazione all'art. 3, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione;

Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati, e ai difensori, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara-Comacchio, addì 16 febbraio 1995

Il pretore: CANU

N. 241

Ordinanza emessa il 10 novembre 1994 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Gracchi e Ministero del tesoro

Sanzioni amministrative - Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative - Applicazione alle sole infrazioni valutarie accertate prima della data del 5 dicembre 1987, sempre che il relativo procedimento non risulti alla data medesima concluso con provvedimento definitivo - Interpretazione da parte della giurisprudenza della Cassazione (sentenza SS.UU. n. 6634 del 15 giugno 1993) delle parole «provvedimento definitivo» come riferito a provvedimento emesso dal vertice della p.a. anche se è ancora possibile la tutela giurisdizionale - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, a seconda della conclusione dell'iter amministrativo alla predetta data del 5 dicembre 1987 - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio e sulla tutela giurisdizionale.

(D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, art. 32; d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 43).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa tra Gracchi S.r.l., con sede in Roma, viale del Vignola n. 127, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliata elettivamente in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, nello studio del prof. avv. Giuseppe Consolo, che la rappresenta per procura in margine al ricorso e il Ministero del tesoro, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta per legge, per opposizione ad ingiunzione amministrativa.

Il pretore, letti gli atti; osserva quanto segue.

La sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 del d.P.R. n. 454/1987 e 43 del d.P.R. n. 148/1988 in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione appare rilevante e non manifestamente infondata.

I profili che la questione investe devono, infatti, considerarsi di notevole valenza teorica e pratica. Invero, la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione del 15 giugno 1993, n. 6634, ha interpretato l'espressione «provvedimento divenuto definitivo», contenuta nell'art. 32 del d.P.R. n. 454/1987 e trasfusa nell'art. 43 del d.P.R. n. 148/1988 con le parole «provvedimento definitivo», come riferita a provvedimento emesso dal vertice della p.a. anche se è ancora aperta la strada della tutela giurisdizionale.

In sostanza, qualora alla data del 5 dicembre 1987 l'iter di accertamento si è concluso dovrebbe applicarsi la normativa previgente al d.P.R. n. 454/1987.

Tale linea interpretativa, però, incide gravemente sulla possibilità del cittadino di godere degli effetti che la riforma in materia valutaria ha voluto perseguire. Invero, la riforma ha voluto privilegiare la maggiore ampiezza del potere di cognizione del pretore in sede di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di cui alla legge n. 689/1981 estendendolo alla delicata materia degli illeciti valutari. Con l'interpretazione proposta dalla suprema Corte, invece, si viene a creare una ingiustificata ed abnorme disparità di trattamento fra il caso in cui, alla data del 5 dicembre 1987, sia stato portato a termine l'intero «iter amministrativo» ed il caso in cui tale «iter» non sia stato compiuto. Solo il secondo caso, infatti, beneficerebbe della riforma e della *ratio* ispiratrice della stessa, creandosi una palese differenza di trattamento fra fattispecie omogenee ed, in alcune ipotesi specifiche, pressoché identiche.

Ciò appare, evidentemente, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione ed induce, di conseguenza, a ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata.

Occorre, poi, sottolineare la rilevanza del problema che investe il delicatissimo ambito della competenza del giudice a decidere sulla opposizione servendosi, quindi, degli strumenti della legge n. 689/1981.

Tutto ciò premesso,

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 del d.P.R. n. 454/1987 e 43 del d.P.R. n. 148/1988 in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che di essa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 10 novembre 1994

Il consigliere dirigente la prima sezione civile: BONACCORSI

95C0509

N. 242

Ordinanza emessa il 13 febbraio 1995 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Allegri D'Amico Annamaria e Ordine degli psicologi della Lombardia ed altro

Professioni libere - Esercizio di attività psicoterapeutica - Autorizzazione agli iscritti all'ordine dei psicologi o ai medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, che dichiarino sotto la propria responsabilità, di aver acquisito una specifica formazione professionale in psicoterapia adeguatamente documentata - Esclusione dall'esercizio dell'attività professionale anche di quei soggetti non laureati che hanno conseguito l'iscrizione all'albo degli psicologi ai sensi dell'art. 32, lett. d), della stessa legge impugnata per riconoscimenti professionali anche internazionali - Irragionevole disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio della tutela del lavoro.

(Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 35, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 35).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Annamaria Allegri D'Amico ex artt. 17 e 18 della legge n. 56/1989, nei confronti dell'Ordine degli psicologi della Lombardia e dell'Ordine nazionale degli psicologi.

1. — Con ricorso del 13 ottobre 1994 Annamaria Allegri D'Amico, premesso che:

ha operato nel campo professionale delle discipline psicologiche, ed in particolare della psicoterapia, dal 1965, conseguendo riconoscimenti da varie istituzioni di sicuro prestigio scientifico (socio della Società Gruppo analitica italiana, dell'American Group Psychotherapy association), esercitando continuativamente attività didattica presso la S.G.A.I. e l'I.G.A.M., svolgendo attività di psicoterapeuta operativa e presso la Comunità Omega di Milano e, soprattutto, quale libera professionista dal 1977;

ha conseguito l'iscrizione all'Albo degli psicologi a norma dell'art. 32, lettera D, della legge n. 56/1989, proprio sulla base dei riconoscimenti conseguiti nel campo della psicologia e della psicoterapia;

ha successivamente presentato domanda, ai sensi dell'art. 35, legge cit., per il riconoscimento dell'attività di psicoterapeuta svolta, al fine di poter proseguire tale sua professione, ottenendo il diniego da parte dell'Ordine degli psicologi della Lombardia, con comunicazione 29 luglio 1994, sul rilievo del mancato conseguimento della laurea;

impugnava la citata decisione dell'Ordine degli psicologi, chiedendone l'annullamento, poiché conseguente ad un'errata interpretazione dell'art. 35 cit.

Alla fissata udienza di comparizione delle parti, gli Ordini convenuti e il p.m., pur avendo ricevuto regolare notificazione, non si costituivano.

La ricorrente proponeva, in via subordinata (v. verb. udienza), questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge cit., per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione.

2. — L'atto impugnato emesso dall'Ordine degli psicologi della Lombardia fa divieto alla ricorrente di svolgere l'attività di psicoterapeuta, rilevando la carenza del presupposto essenziale, rilevante anche nell'ambito della disciplina transitoria e derogatoria di cui all'art. 35, costituito dal «conseguimento della laurea».

Tale determinazione è avversata dalla ricorrente sulla prospettazione di un'erronea interpretazione della norma da parte dell'Ordine. Si afferma, infatti, che la disposizione subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica al possesso di laurea da almeno cinque anni solo per chi è iscritto all'ordine dei medici e degli odontoiatri, non anche per chi è iscritto all'ordine degli psicologi sulla base delle altre disposizioni transitorie (nella specie l'art. 32, lettera D), per le quali il possesso della laurea non è requisito sempre necessario. Si assume ancora che, ove fosse ritenuta fondata l'interpretazione presupposta nella decisione impugnata, si manifesterebbe una disciplina transitoria viziata da profili di incostituzionalità in riferimento ai precetti di cui agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione, per la manifesta irragionevolezza della disposizione.

3. — Ritiene il collegio che la prospettazione interpretativa della norma indicata dalla ricorrente non sia condivisibile, opponendosi il tenore letterale della disposizione e non trovando alcun riscontro anche in sede di ricostruzione sistematica della disciplina transitoria dettata dal legislatore al fine di regolamentare situazioni consolidate prima dell'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Infatti, la costruzione della proposizione impone di ritenere che l'inciso «laureati da almeno cinque anni», si riferisca a tutti i soggetti precedentemente enunciati («... o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti...»), non trovando altrimenti spiegazione l'inserimento della virgola, che impedisce di correlare detto requisito solo alla categoria menzionata immediatamente precedente; a ciò si aggiunge che, invero, la specificazione della qualifica di «laureati» si rivelerebbe del tutto pleonastica e ripetitiva ove riferita a categoria, quale quella dei medici, che, necessariamente, presuppone una laurea.

Tale dato sintattico si accompagna all'ulteriore considerazione che da nulla emerge che il legislatore abbia voluto far coincidere, nella disciplina transitoria, la categoria degli iscritti all'Albo degli psicologi con quella destinata a svolgere attività di psicoterapeuta (ove sussistano le ulteriori condizioni di cui alla seconda parte della prima parte dell'art. 35).

Anche dall'esame della disciplina ordinaria dell'esercizio dell'attività psicoterapeutica di cui all'art. 3, può ben desumersi che il rapporto fra l'attività di psicologo e quella di psicoterapeuta è di genere a specie, pretendendosi, per quest'ultima, ulteriori requisiti di qualificazione professionale.

Pertanto, l'interpretazione seguita dall'Ordine degli psicologi non appare censurabile; d'altra parte, essa trova conferma nelle pronunzie giurisdizionali emesse in riferimento a tale tipologia di contenzioso (v. trib. Milano, sentenza 23 febbraio 1995, Giucastro contro Ordine degli psicologi della regione Lombardia; ord. trib. Firenze 22 novembre 1994, Biagini/Ordine degli psicologi della regione Toscana).

4. — Alla stregua di tale premessa, ritiene il collegio che acquisti rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, nei limiti di cui infra.

È indubbio che l'intervento del legislatore al fine di dare una disciplina transitoria in un settore in cui, in assenza di qualsiasi normativa, si sono sedimentate le più varie esperienze professionali è necessariamente improntato a scelte caratterizzate da una discrezionalità, che non può essere limitata alla mera presa d'atto delle situazioni consolidate, al fine di consentire, comunque, il proseguimento dell'attività di psicoterapeuta da parte di soggetti che già, di fatto, avevano intrapreso tale professione.

Tuttavia, siffatta discrezionalità incontra un limite nell'art. 3 della Costituzione laddove la disciplina normativa differenziata non appaia obiettivamente giustificata da diversità di situazioni che razionalmente ne determina l'adozione.

E proprio tale principio, correlato con la protezione accordata dall'art. 35 della Costituzione al lavoro in tutte le sue forme, non appare manifestamente infondato ritenere che, nella specie, sia stato leso.

La disciplina transitoria di cui all'art. 35, nel pretendere, comunque, il requisito della laurea, configura un divieto assoluto allo svolgimento di attività di psicoterapeuta a tutti quei soggetti, pur non laureati, che hanno conseguito l'iscrizione all'Albo degli psicologi in forza dell'art. 32 lettera D). Infatti, solo nell'ambito di tale categoria possono essere individuati soggetti aventi i requisiti per l'iscrizione all'Albo degli psicologi in sede di prima applicazione della legge, non aventi diploma di laurea.

Scelta che, invero, appare caratterizzata solo da un'apparente giustificata discrezionalità del legislatore (correlabile alla diversa situazione soggettiva, quanto a titolo di studio, dei diversi iscritti all'Albo degli psicologi); di contro, essa sembra tradursi in una intrinsecamente contraddittoria disciplina, tale da determinare irragionevoli discriminazioni.

Infatti, proprio l'art. 32 equipara a titoli formali (di studio o di abilitazione), titoli sostanziali posseduti da coloro che, proprio per il valore professionale dell'attività svolta, avevano ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Così determinato l'ambito dei soggetti aventi diritto all'iscrizione *ex art. 32*, il legislatore discrimina una categoria di essi, impedendo loro — in via assoluta — di accedere al riconoscimento della qualifica di «psicoterapeuta», disciplinata dalla disposizione transitoria di cui all'art. 35.

Discriminazione, quindi, in riferimento alla valutazione delle condizioni soggettive, per altro ritenute equivalenti dallo stesso legislatore nell'art. 32, e sulla base di un criterio, che, invero, appare caratterizzato da aspetti di intrinseca irragionevolezza.

Infatti, è privilegiato il possesso del diploma di laurea, anche, eventualmente, in materie che non hanno alcuna attinenza con la psicologia e la psicoterapia, e che, quindi, non può lasciar presumere una particolare formazione di studio qualificata; nel contempo sono, comunque, esclusi dall'accesso alla professione di psicoterapeuta, quei soggetti, non laureati, che hanno acquisito una sostanziale specifica formazione (nel caso della ricorrente, proprio nel campo della psicoterapia), tanto da conseguire riconoscimenti a livello nazionale o internazionale.

Pertanto, non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, in rapporto agli artt. 3 e 35 della Costituzione, laddove, nel prevedere quale requisito per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica il possesso di diploma di laurea, esclude gli iscritti all'Albo degli psicologi *ex art. 32 lettera D)*, non laureati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, per contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente procedimento;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alla ricorrente.

Milano, addì 13 febbraio 1995

Il presidente: RODA BOGETTI

95C0510

N. 243

*Ordinanza emessa il 7 novembre 1994 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Livia Salvatore Pietro contro l'I.C.E.*

Impiego pubblico - Dipendenti dell'I.C.E. (Istituto per il commercio con l'estero) - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di anzianità - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di anzianità - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione dell'indennità di anzianità - Limitazione al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 4, 3, secondo comma, 1, lett. b), in relazione all'art. 1, lett. a), e al quarto comma stesso articolo].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1313/1984 proposto dall'avv. Salvatore Pietro Livia, rappresentato e difeso da se stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Nicostene n. 57 (Casalpalocco); contro l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Bianconi, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Istituto in Roma, via Liszt n. 21; per l'annullamento del provvedimento di liquidazione emesso in data 6 marzo 1980 con il quale è stata erogata al ricorrente l'indennità di fine rapporto con l'accertamento delle maggiori somme dovute, ivi compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla pubblica udienza del 7 novembre 1994 il consigliere Francesco Brandileone; uditi l'avv. Livia per il ricorrente e l'avv. Bianconi per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con il ricorso in esame, l'avv. Livia, già capo del servizio legale dell'I.C.E. — inquadrato nel ruolo professionale, prima qualifica — collocato a riposo il 1° gennaio 1980, impugna il provvedimento liquidatorio dell'indennità di fine rapporto, deducendo i seguenti motivi:

1) nel calcolo dell'indennità di anzianità non era stata computata l'indennità integrativa speciale;

2) l'I.C.E. aveva — dall'ammontare della indennità di buonuscita spettante — effettuato la ritenuta di L. 619.200 per recupero di quanto erogato a fronte di compensi di lavoro straordinario del primo semestre 1976, compensi che riteneva non dovuti;

3) l'I.C.E. aveva indebitamente trattenuto — sempre dall'indennità di anzianità spettante all'avv. Livia — la somma di L. 82.905 per avere esso Istituto ommesso di operare, nel 1973, le ritenute per imposta di ricchezza mobile (L. 42.905) e nel 1962 per «Ass. Soc. e Ina-Casa» (a distanza rispettivamente di sette e di diciotto anni);

4) l'I.C.E., nel calcolo, sempre della predetta indennità di anzianità non aveva computato la media delle quote liquidate negli ultimi tre anni di servizio per competenze di procuratore e onorari di avvocato, a norma dell'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411;

5) nel calcolo dell'anzianità non era stato preso in considerazione — così come fatto per la durata degli studi universitari —, il diritto al riscatto del periodo di pratica forense necessario al conseguimento dell'abilitazione alla professione di procuratore legale ed alla iscrizione al relativo albo, titolo e requisito indispensabile, richiesto dalla legge per l'inquadramento nel ruolo professionale legale dell'I.C.E. (art. 36 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411) vedi decisione della Corte costituzionale del 24 giugno-10 luglio 1981.

Con successiva memoria dell'11 ottobre 1994 la parte ricorrente:

rinuncia alla richiesta di cui al n. 2 della premessa, di restituzione di L. 619.200 (somma che l'I.C.E. aveva trattenuto nel liquidargli l'indennità di anzianità per somme che l'ente riteneva di avere erroneamente corrisposto), posto che, successivamente al deposito del ricorso, e cioè in data 26 ottobre 1987, il predetto importo, già indebitamente trattenuto, di L. 619.200, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, così come stabilito dall'art. 23 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, è stato restituito dall'Amministrazione all'interessato;

e solleva, in ordine al primo motivo questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a), dell'art. 3, n. 2 e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

Si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame chiede la reiezione del ricorso, eccependo preliminarmente la cessata materia del contendere in ordine al conglobamento della indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto, di cui al primo motivo di ricorso, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 87 del 29 gennaio 1994.

DIRITTO

1. — La controversia concernente la computabilità dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto di dipendente I.C.E. viene dunque all'esame dopo la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale in questa sede sollevata.

Nelle more, peraltro, è entrata in vigore (in data 6 febbraio 1994) la legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1994), la quale, «in attesa dell'omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati conseguente all'applicazione del d.lgs., febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1), dispone che, a decorrere dal 1° dicembre 1994, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene

computata nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili per i dipendenti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità».

La stessa legge dispone all'art. 4 che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti» e che «i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto».

Entrambe le disposizioni assumono evidenza nel presente giudizio e pongono dubbi di loro incostituzionalità.

2.1. — L'art. 4 della legge considerata determina la dichiarazione di estinzione d'ufficio del giudizio, con compensazione fra le parti delle spese relative.

In tale suo disposto esso sembra porsi in contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione e la questione relativa non appare manifestamente infondata.

2.2. — La legge in esame, nel prescrivere che il trattamento con essa previsto si applica anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento (art. 3, primo comma), dispone poi che l'applicazione del trattamento ai dipendenti già cessati dal servizio (art. 3, secondo comma) «avviene a domanda, che deve essere presentata all'Ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994» (art. 3, secondo comma).

In tale contesto normativo, la disposizione contenuta nell'art. 4 successivo incide direttamente sul diritto di difesa quale garantito dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione. Se è vero infatti che i precetti quivi sanciti non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa, quale espressione della tutela giurisdizionale, in funzione di superiori interessi di giustizia, eventualmente condizionandone l'esercizio all'esperimento di una procedura amministrativa, ciò non toglie tuttavia che sussistono limiti ad una siffatta discrezionalità, fra cui il principale è rappresentato dalla condizione che l'esercizio del diritto di difesa sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze. In relazione a tale principio, più volte affermato dalla Corte costituzionale, il limite anzidetto risulta ampiamente superato allorché, come nella specie, il legislatore intervenga successivamente all'esercizio dell'azione con disposizioni preclusive intese a vanificare la tutela giurisdizionale, specie se questa sia stata già sperimentata, essendosi resa necessaria — come è reso evidente dalla intervenuta pronuncia di incostituzionalità — a seguito di puntuali inadempienze legislative a fronte di posizioni soggettive, che la Corte costituzionale ha poi ritenuto direttamente garantite dalla Costituzione.

È appena il caso infatti di ricordare che la disciplina legislativa sopravvenuta, che consente ora, sia pure entro certi limiti, il computo dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto, fra l'altro, dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, è solo in parte frutto della scelta discrezionale del legislatore ordinario, dal momento che consegue alla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme previgenti e nasce dalla esigenza, sottolineata dalla stessa Corte, di provvedere con adeguata tempestività a «reintegrare l'ordine costituzionale violato».

È dunque chiaro che, quanto meno sul piano della sussistenza del diritto, non può riconoscersi alla legge in esame alcun carattere innovativo e che, con riguardo alla posizione sostanziale dedotta nei giudizi, soltanto la determinazione della misura, dei modi e dei tempi di computo dell'indennità di anzianità trova risposta nella nuova legge, essendo nella previgente legislazione statale, siccome emendata dalla pronuncia costituzionale, il riconoscimento della titolarità del diritto ad un adeguato computo dell'indennità medesima.

Sul piano della razionalità, non si sottrae al sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione la disposizione normativa, che imponendo la dichiarazione di estinzione, si risolve appunto nella vanificazione di quegli stessi giudizi, che hanno reso possibile la proposizione incidentale della questione di illegittimità costituzionale e che dunque seppure ancora non definitivamente decisi dal giudice naturale con sentenza passata in cosa giudicata, pur tuttavia hanno consentito di incidere sull'ordinamento generale, attraverso la pronuncia suddetta.

Né può essere sottratto al sospetto di incostituzionalità la stessa norma sotto il profilo della compromissione del diritto di difesa dei derivante dalla estinzione dei giudizi pendenti, in relazione ai tempi lunghi previsti per la realizzazione della pretesa e, in definitiva, per il riconoscimento del diritto, dal momento che tale estinzione potrebbe consentire all'Amministrazione di rimettere in discussione, caso per caso, l'esistenza stessa del diritto, anche in relazione a quelle ipotesi che per tale aspetto potrebbero già pervenire a pronta soluzione.

2.3. — L'illegittimità della norma è ancor più aggravata dalla previsione di una domanda da proporsi entro un determinato termine di decadenza da parte di quei soggetti che avevano già proposto la loro pretesa in sede giurisdizionale, sì da attrarre nello stesso profilo di illegittimità costituzionale anche la disposizione contenuta nell'articolo 3, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui non esonera dalla proposizione della domanda in sede amministrativa tali soggetti, abbiano o meno essi già ottenuto una sentenza favorevole.

2.4. — La violazione delle garanzie costituzionali poste dagli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, della Costituzione, investe l'art. 4 della legge n. 87 del 1994, non solo per la parte in cui dispone l'estinzione dei giudizi pendenti e priva di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, ma anche là dove dispone la compensazione delle spese del giudizio, sottraendo al giudice naturale della pretesa sostanziale dedotta in giudizio tale parte accessoria della controversia, che per principio costituzionale non può esserne distolta.

2.5. — Il sospetto di illegittimità dell'art. 4 della legge n. 87 del 1994 si estende poi alla violazione dell'art. 113 della Costituzione, in un ambito che vede come giudice naturale delle relative controversie il giudice amministrativo.

2.6. — Vi è da rilevare altresì che la lesione delle posizioni soggettive costituzionalmente garantite si accompagna nella specie all'illegittima interferenza dell'esercizio del potere legislativo nella sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale, per quanto spettante al giudice amministrativo a norma dell'art. 103 della Costituzione, ampliando il sospetto di illegittimità costituzionale della norma anche sotto tale profilo.

2.7. — Non può trascurarsi del resto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 123 del 10 aprile 1987, ha già dichiarato incostituzionale una norma di identico contenuto della legge n. 425 del 1984.

3. — L'incostituzionalità dell'art. 4, se dichiarata dalla Corte costituzionale, pone in evidenza poi, il sospetto incostituzionalità dell'art. 1, primo comma, lettera b), della stessa legge nella parte in cui stabilisce che per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di anzianità sia effettuato «nella misura del 30% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio, con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità». La questione relativa è anch'essa non manifestamente infondata.

Pur tenendo presente l'indicazione della Corte costituzionale, la quale non ha escluso la possibilità che la complessiva omogeneizzazione delle prestazioni di fine rapporto possa essere realizzata secondo moduli improntati al principio di gradualità, appare irrazionale il criterio che ha indotto il legislatore a contenere nella misura del 30% anzidetto, la quota di computabilità della indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici, in rapporto al trattamento riservato dalla stessa legge alla generalità dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, non solo, ma anche in rapporto alla misura di ogni altro elemento retributivo computabile, che l'art. 13 della legge n. 70 del 1975 considera per intero relativamente proprio ai dipendenti di tali enti.

La discrezionalità del legislatore ordinario nella determinazione della base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto non si può ritenere estesa alla previsione di ingiustificate commisurazioni sperequative e inidonee a soddisfare l'esigenza di adeguatezza e proporzionalità cui la riforma avrebbe dovuto ispirarsi secondo le indicazioni contenute nella sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale, con la conseguenza che l'art. 1, primo comma, lettera b), della legge n. 87 del 1994 appare in violazione dei principi posti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione.

4. — La pretesa dedotta nel presente giudizio è stata posta anche con riguardo alla rivalutazione monetaria delle somme riconosciute dovute in integrazione della indennità di buonuscita ed agli interessi su di essi. Tale parte della pretesa diviene preclusa dal quarto comma dell'art. 1 della legge fin qui esaminata, in quanto dispone che le somme dovute in conseguenza del computo nella indennità di fine servizio dell'indennità integrativa speciale «non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria».

Sembra evidente la violazione, per effetto di una norma siffatta, sia dell'art. 3 che dell'art. 36 della Costituzione, in quanto essa espone: da un lato i crediti considerati, per le conseguenze dell'inadempimento ai debiti correlativi, ad un trattamento risarcitorio deteriore rispetto a quello previsto per ogni altro credito di qualsiasi genere ed anche da lavoro dipendente, senza che sussistano peculiarità differenziatrici; dall'altro lato, tale specifico credito, nel suo carattere di retribuzione differita oramai legislativamente stabilita, alla sminuzione conseguente al decorso del tempo, che ne svilisca la proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro prestato e la sufficienza alla esistenza libera e dignitosa del lavoratore.

Ne risulta la non manifesta infondatezza anche di tale questione.

5. — Tutte le questioni di illegittimità costituzionale così delineate riguardo alla legge n. 87 del 1994 sono rilevanti ai fini della definizione del giudizio. Quella concernente l'art. 4, perché dalla sua risoluzione in un senso e nell'altro dipende se il giudizio stesso possa pervenire a conclusioni di merito od essere dichiarato estinto. Tutte le altre, perché, nel caso di incostituzionalità dichiarata dell'art. 4, sulla risoluzione delle stesse dovrà conformarsi in un senso o nell'altro il giudizio nel merito delle pretese dedotte.

P. Q. M.

Dichiara:

non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione nel computo dell'indennità integrativa speciale, nonché la perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato;

non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude l'obbligo della presentazione della domanda per i dipendenti cessati dal servizio i quali abbiano già promosso azione giudiziaria per il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio;

non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera b) della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in relazione allo stesso art. 1, lettera a) e per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui limita al 30% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio la quota computabile nella base di calcolo ai fini dell'indennità di anzianità;

non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di prestazioni a norma della stessa legge diano luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria;

Sospende per l'effetto il giudizio in corso in parte qua ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in giudizio e al presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarne copia ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 7 novembre 1994

Il presidente f.f.: MONTICELLI

Il consigliere estensore: BRANDILEONE

Il consigliere: SPERANZA

95C0511

N. 244

Ordinanza emessa l'11 novembre 1994 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da s.p.a. Istituto Bancario San Paolo di Torino contro il comune di Santo Stefano Ticino ed altro

Giustizia amministrativa - Rappresentanza processuale - Previsione che nei giudizi davanti al t.a.r. il ricorso debba essere sottoscritto dalla parte ricorrente e firmato da un avvocato oppure sottoscritto dal solo avvocato munito di mandato speciale - Insufficienza per la valida costituzione in giudizio della procura generale *ad lites* - Disparità di trattamento dei processi amministrativi di primo grado rispetto ai processi civili di primo e secondo grado per i quali è valida la procura generale *ad lites* (art. 83 del c.p.c.) - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale.

(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 19).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 388 del 1994 proposto dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino s.p.a., in persona del vice presidente ing. Enrico Salza, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti 22 dicembre 1993, rep. 55538/racc. 5691 notaio dott. Daniele Bazzoni di Torino, dall'avv. Marco Sica presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, via Chiossetto 12, contro il comune di Santo Stefano Ticino, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, per procura in calce alla copia notificata del ricorso, dai dott.ri proc.ri Fabio Bifulco e Orsola Torrani, e presso il primo elettivamente domiciliato in Milano, piazza S. Ambrogio 10, e nei confronti della Banca Popolare di Milano, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine dell'atto di costituzione, dall'avv. Cesare Ribolzi presso il cui studio è domiciliata in Milano, piazza S. Ambrogio 10, per l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale 10 novembre 1993, n. 54 con cui è stata affidata alla Banca Popolare di Milano la gestione del servizio di tesoreria e cassa per il quinquennio 1° gennaio 1994-31 dicembre 1998;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune intimato e della controinteressata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza dell'11 novembre 1994, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avvocati Sica, Bifulco e Ribolzi;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L'Istituto Bancario San Paolo di Torino (in seguito Istituto), subentrato al Banco Lariano s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione, ha partecipato ad una gara ufficiosa indetta dal comune di Santo Stefano Ticino per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria e di cassa nel periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1998.

Il servizio è stato affidato alla Banca Popolare di Milano (BPM) con deliberazione consiliare 10 novembre 1993, n. 54.

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 20 gennaio 1994, l'Istituto ha impugnato detta delibera per i seguenti motivi:

1) violazione della lettera di invito e del capitolato speciale, avendo il comune posticipato la decorrenza del contratto di due mesi rispetto alla data prevista in capitolato (1° gennaio 1994), per consentire alla BPM l'apertura di uno sportello in loco, di assolvere cioè un requisito che la stessa avrebbe dovuto già possedere;

2) violazione degli artt. 96 del t.u.l.c.p., 99 e 28 del r.d.l. 12 gennaio 1936 n. 375, in quanto al momento dell'aggiudicazione la BPM non disponeva di una dipendenza operativa autorizzata dalla Banca d'Italia, autorizzazione necessaria in relazione alla natura bancaria del servizio di tesoreria e cassa;

3) violazione degli artt. 51 e 56 della legge n. 142/1990, 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990, essendosi fatto luogo alla scelta del contraente senza il tramite di una commissione presieduta da un dirigente e senza affidare la relativa istruttoria ad un responsabile del procedimento;

4) violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, non risultando le ragioni della scelta in difetto di comparazione delle offerte pervenute;

5) travisamento dei presupposti, dovendo ritenersi migliore l'offerta del ricorrente;

6) violazione della lettera d'invito, incompetenza, sviamento, avendo l'Amministrazione tenuto conto di offerte migliorative richieste e pervenute dopo l'apertura dei plichi ed oltre il termine inizialmente stabilito, termine che il sindaco non era legittimato a prorogare, spettando tale compito al consiglio comunale.

Con atti notificati il 7 ed il 31 marzo 1994 l'Istituto ha proposto i seguenti motivi aggiunti:

7) violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, essendo stato immotivatamente disatteso il giudizio della commissione tecnica, la quale aveva ritenuto più vantaggiosa l'offerta dell'Istituto salvi gli esiti di una «simulazione dei crediti» che non risulterebbe effettuata; nessun valore potrebbe attribuirsi a tal fine al prospetto dei «dati desunti dal conto consuntivo anno 1992», contenuto in un documento privo di data e firma, eppertanto non riconducibile all'operato della commissione, conclusosi con il verbale della riunione in data 18 ottobre 1993;

8) violazione della lettera di invito e del capitolato speciale, eccesso di potere per sviamento: la scelta del contraente sarebbe stata determinata da un elemento spurio (promessa di un contributo *una tantum*), non compreso tra i parametri di comparazione previsti nel capitolato, estraneo e non qualificante rispetto all'oggetto dell'appalto;

9) travisamento dei presupposti, disparità di trattamento e difetto di istruttoria, essendo la comparazione delle offerte erronea per una pluralità di ragioni: a) contabilizzazione dei contributi con modalità diverse e con decorrenza 1° gennaio 1994, laddove il contributo BPM è stato versato solo in data 16 febbraio 1994, il che renderebbe inattendibile la simulazione dei crediti; b) omessa valutazione del miglior tasso sulle anticipazioni di cassa offerto dall'Istituto (TUS franco) rispetto all'offerta BPM (TUS vigente tempo per tempo); c) conteggio del maggior tasso creditore offerto dall'Istituto (0,25%) non sulla giacenza media, ma sul «fondo cassa», cioè sulla somma esistente alla fine di ogni anno, che rappresenterebbe un dato del tutto casuale e poco significativo; illegittimo scorporo, dal coacervo delle entrate, dei «prelievi c/c oneri di urbanizzazione», anch'essi produttivi di interessi e dunque computabili al fine di capitalizzare lo scarto dei tassi creditori;

10) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà: la capitalizzazione del contributo BPM e degli interessi nel quinquennio (per un totale di L. 57.425.173) costituirebbe un valore del tutto teorico, essendo inverosimile che un contributo destinato a scopi socio-culturali resti inutilizzato per l'intero quinquennio assumendo una valenza esclusivamente finanziaria.

Si sono costituiti in giudizio il comune e la controinteressata che hanno controdedotto.

L'istanza cautelare è stata respinta dalla sezione, previa istruttoria, con ordinanza 18 marzo 1994, n. 813.

Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1994 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. — Deve essere preliminarmente affrontata una questione di rito, che attiene alla regolarità della costituzione in giudizio dell'Istituto ricorrente in relazione alle modalità di conferimento della rappresentanza processuale.

Gli artt. 35 del testo unico 28 giugno 1924, n. 1054 e 8 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, applicabili anche ai giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali per effetto dell'esplicito rinvio contenuto nell'art. 19, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dispongono che il ricorso giurisdizionale amministrativo sia sottoscritto dalla parte ricorrente e firmato da un avvocato; in alternativa il ricorso può essere sottoscritto dal solo avvocato purché munito di mandato speciale.

In assenza di sottoscrizione del ricorso da parte dell'interessato, la giurisprudenza ha costantemente affermato la insufficienza della procura generale *ad lites*, sia per i giudizi proposti al Consiglio di Stato quale giudice unico, prima dell'avvento dei tribunali amministrativi regionali, sia per i giudizi promossi dinanzi ai tt.aa.rr. dopo la loro istituzione (cfr. ad. plen. 20 luglio 1984, n. 18; CS V, 16 aprile 1987, n. 248; CdS V, 15 ottobre 1985, n. 318; Csi, 16 aprile 1971, n. 288, 17 aprile 1970, n. 327; CS V, 27 luglio 1962, n. 597; t.a.r. Basilicata 31 marzo 1993, n. 98; t.a.r. Molise 8 agosto 1992, n. 106; t.a.r. Brescia 13 settembre 1991, n. 605; t.a.r. Calabria 14 ottobre 1991, n. 645; t.a.r. Lazio 3ª, 3 marzo 1990, n. 335), sanzionando di nullità — nullità comminata testualmente dall'art. 17 del r.d. n. 642 del 1907 — il ricorso sottoscritto dal solo procuratore generale alle liti (t.a.r. Basilicata, n. 98/1993 cit.).

2. — Nella fattispecie il ricorso introduttivo risulta sottoscritto appunto dal solo difensore in forza di procura generale alle liti rilasciata il 22 dicembre 1993 con atto n. 55538/5691 a rogito dott. Daniele Bazzoni, notaio in Torino. Detta procura conferisce un potere generale di rappresentanza processuale «avanti a giurisdizioni speciali di ogni genere e grado in tutte le pratiche presenti e future», senza alcun riferimento all'atto impugnato; essa non è pertanto collegabile alla presente vertenza, difettando il requisito di specialità prescritto dalla legge processuale.

Il dettato normativo e l'unanime applicazione giurisprudenziale renderebbero dunque inammissibile il ricorso (e la costituzione in giudizio) dell'Istituto per difetto di valida rappresentanza processuale, difetto rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. 18 luglio 1979, n. 4258).

3. — Il Collegio ha tuttavia motivo di dubitare della legittimità costituzionale di un sistema che, per il tramite del mero richiamo alle regole di rito dettate per il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, impone la necessità della procura speciale anche per il processo amministrativo di primo grado.

Il sospetto di incostituzionalità investe, specificamente, l'art. 19, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui, attraverso il rinvio globale e indiscriminato alle norme di procedura valesi dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, rende applicabile dinanzi ai tribunali amministrativi regionali gli artt. 35, primo comma del testo unico 28 giugno 1924 n. 1054, 6 e 17 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642, tassativamente imponendo la sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato (o di un procuratore legale: art. 19, secondo comma, della legge t.a.r.) munito di mandato speciale, laddove nei giudizi civili di primo e secondo grado vige una diversa regola processuale, che ai fini della regolare costituzione della parte valorizza anche la procura generale alle liti (art. 83 del c.p.c.).

La questione è rilevante, perché l'applicazione della norma porterebbe a definire la vertenza in termini meramente processuali, precludendo *in limine* l'esame del merito e la delibazione di fondatezza della pretesa sostanziale azionata. La questione appare altresì non manifestamente infondata, alla stregua dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, per le ragioni seguenti.

4. — L'istituzione dei tribunali amministrativi regionali ha esteso all'ambito della giurisdizione amministrativa il principio del doppio grado di giudizio, agevolando l'accesso alla giustizia amministrativa ed accentuando il controllo giurisdizionale sull'attività della p.a.; il tutto in concomitanza con l'espansione dell'attività amministrativa in relazione a nuovi e sempre più complessi compiti affidati alla p.a. ed alla tendenza pervasiva del «pubblico» nella sfera sociale.

Ciò ha intensificato i momenti di contatto tra le amministrazioni, variamente articolate, ed i soggetti passivi delle potestà loro attribuite, correlativamente moltiplicando le occasioni di contenzioso, cui si connettono ovvie esigenze di tutela giudiziale, costituzionalmente garantite (artt. 24 e 113 della Costituzione).

Quali organi di giustizia amministrativa di primo grado (art. 125 della Costituzione), deputati alla definizione delle vertenze tra cittadini e p.a. affidate alla loro cognizione, i tribunali amministrativi regionali appaiono sotto tale profilo assimilabili agli organi che nel corrispondente settore della giustizia civile svolgono funzioni di giurisdizione di merito; organi dinanzi ai quali, a prescindere dalle particolarità del giudizio pretorile e di conciliazione (art. 82 del c.p.c.), è generalizzata la regola che consente di stare in giudizio col ministero di un difensore munito, indifferente, di procura generale o speciale (art. 83 del c.p.c.).

5. — La procura generale si connota come strumento rivolto a facilitare la difesa giudiziaria della parte, affrancandone la libertà di movimento, e di azione in generale, dall'onere di conferire volta per volta apposito mandato, specie quando si tratti (come nella fattispecie) di ente giuridico, strutturalmente complesso, che nel mondo giuridico sistematicamente e quotidianamente opera, eppertanto necessita di assistenza legale e giudiziale continua, capillare, senza l'intralcio derivante dalla reiterazione di un mandato *ad litem* per ogni atto che lo richieda.

Questa esigenza, che per il contenzioso civile è manifesta, si presenta oggi con caratteristiche non diverse nel campo del contenzioso amministrativo, proprio per l'accentuarsi del fenomeno sopra evidenziato, che incrementa le pretese degli interessati verso la pubblica amministrazione (nelle molteplici forme di interesse, oppositivo o pretensivo, ovvero di diritto pieno nelle materie di giurisdizione esclusiva) e correlativamente le ragioni del contenzioso.

6. — Il mandato speciale, viceversa, ove prescritto dalla legge (e non liberamente prescelto in alternativa alla procura generale), risponde ad una diversa esigenza, che si sovrappone all'altra di interesse privato: quella cioè di richiamare l'attenzione dell'agente sull'atto che compie, attestando la volontà del mandante (ricorrente o attore) di provocare l'esercizio della tutela giurisdizionale in relazione a una specifica e determinata controversia.

Il che connota, nell'ordinamento positivo, le controversie instaurate dinanzi alle giurisdizioni superiori, ad un livello cioè diverso da quello che i tribunali amministrativi regionali occupano nel sistema.

7. — Pare illogico, allora, applicare ai tribunali amministrativi regionali regole proprie delle giurisdizioni superiori, quale quella che richiede il mandato speciale, tanto più che tale regola è costantemente collegata alla necessità di avvalersi di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui agli artt. 4 e 33 dell'ordinamento professionale forense (cfr. art. 35 del regio decreto n. 1054 del 1924 per il Consiglio di Stato; artt. 365 e 370 del c.p.c. per il ricorso in Cassazione), laddove dinanzi al tribunale amministrativo regionale la parte può stare in giudizio anche con il ministero di un procuratore legale (art. 19, secondo comma, della legge n. 1034/1971).

Tale illogica equiparazione pare al collegio in conflitto con l'art. 3 della Costituzione, sia per l'irrazionalità *ex se* di una disciplina che accomuna situazioni obiettivamente diverse, sia per la violazione del principio di uguaglianza ravvisabile nel diverso trattamento degli utenti, quanto alle condizioni di accesso alla giurisdizione, secondo che venga adito il giudice civile ovvero il giudice amministrativo, ad un medesimo (iniziale) livello di approccio.

8. — Trattasi di disparità apprezzabile anche con riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, che appaiono vulnerati in quanto la preclusione all'impiego della procura generale nei giudizi amministrativi si risolve in un ostacolo alla difesa giudiziale degli interessi legittimi, la cui diversità ontologica rispetto ai diritti soggettivi non costituisce ragione sufficiente per renderne più difficoltosa la difesa giudiziale, stante la pari sindacabilità degli atti della pubblica amministrazione, dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa, quale che sia la natura della posizione soggettiva incisa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, per effetto del rinvio alle norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (artt. 35 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 e 6 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642), non consente alla parte di stare in giudizio con l'assistenza di un difensore munito di procura generale alle liti;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano, l'11 novembre 1994, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in camera di Consiglio.

Il presidente: MARIUZZO

Il consigliere estensore: SPADAVECCHIA

Il consigliere: DI SANTO

95C0512

N. 245

*Ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal tribunale di Sondrio
nel procedimento civile vertente tra Romeri Riccardo e U.S.S.L. n. 22 Sondrio*

Sanità pubblica - Assistenza sanitaria indiretta del cittadino italiano residente in Italia per le prestazioni sanitarie ottenute all'estero in ipotesi di urgenza e di pericolo di aggravamento della malattia - Limitazione del rimborso alle sole prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione - Irragionevolezza di detta limitazione in quanto le ipotesi d'urgenza e di pericolo di aggravamento della malattia di per sé giustificherebbero il diritto al rimborso - Incidenza sul diritto alla salute - Riferimento alla sentenza n. 992/1988 e all'ordinanza n. 19/1992 della Corte costituzionale.

(Legge 23 ottobre 1985, n. 595, artt. 3 e 5).

(Cost., artt. 3 e 32, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa d'appello in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, iniziata con ricorso depositato il 25 gennaio 1994, iscritta al n. 1/94 r.g., discussa all'udienza del 23 febbraio 1995.

Romeri Riccardo in data 4 marzo 1990 cadeva mentre stava sciando in Saint-Moritz (Svizzera), riportando la frattura del femore. Trasportato dalla sopraggiunta eliambulanza all'ospedale di Samaden, ivi veniva sottoposto ad intervento chirurgico con procedura d'urgenza, stante la gravità delle sue condizioni (circostanza pacifica tra le parti, cfr. doc. 1, fasc. appellante, e doc. 3, fasc. resistente). L'ospedale di Samaden emetteva fattura per F.S. 11.388. Alla richiesta del Romeri di rimborso dell'80% delle spese ospedaliere sostenute — fondata sull'art. 2, del d.m. 3 novembre 1989 — la U.S.S.L. 22 di Sondrio rispondeva provvedendo al rimborso della sola quota giornaliera di rimborso — pari a L. 150.000 giornaliera — del ricovero (peraltro, all'uopo impropriamente richiamando ed applicando la delibera n. 97510 del 21 giugno 1990 della regione Lombardia, che esplicitamente limita il suddetto rimborso al ricovero in strutture «ubicate nel territorio nazionale»), oltretché l'80% delle spese di trasporto aereo conseguentemente resesi necessarie.

Il pretore rigettava la domanda giudiziale del Romeri, osservando che il d.m. 3 novembre 1989 non può trovare applicazione al caso di specie, poiché il trattamento sanitario ricevuto dal Romeri in seguito alla frattura del femore non è qualificabile «prestazione assistenziale fornita da centro di altissima specializzazione all'estero», non richiedendo tale trattamento «specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia».

Osserva il Collegio che il d.m. 3 novembre 1989 — emesso in attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma quinto, della legge n. 595/1985 — prescrive quattro condizioni che legittimano la fruizione dell'assistenza sanitaria indiretta ivi regolata: 1) la qualità di cittadino italiano residente in Italia (art. 1, comma primo); 2) la necessità che le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione richiedano specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia (art. 2, comma primo); 3) che dette prestazioni non siano ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi ed i servizi del S.S.N., o con lo stesso convenzionati (art. 2, comma primo); 4) la preventiva autorizzazione di cui all'art. 4.

Appare evidente l'inapplicabilità di tale normativa a fattispecie come quella in esame, per difetto della seconda condizione (cfr. d.m. 24 gennaio 1990 e 17 giugno 1992, che hanno identificato le classi di patologia e le relative prestazioni erogabili, a norma dell'art. 3, comma quinto, della legge n. 595/1985 e d.m. 3 novembre 1989), nonché — ovviamente — della quarta.

Né, in ossequio al canone *iura novit curia*, è dato rinvenire altra normativa che consenta l'accoglimento della domanda dell'appellante.

In particolare, è inapplicabile l'art. 7, d.m. 3 novembre 1989, che introduce deroghe alla necessità «della preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero» (ciò che fa venir meno, nella fattispecie in esame, l'ostacolo di cui al difetto della condizione n. 4), pur sempre però «ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2», ciò che lascia fermo il difetto della condizione n. 2.

Né può proficuamente ipotizzarsi — allo stato — la disapplicazione del d.m. 3 novembre 1989, postoché il medesimo, lungi dall'essere illegittimo, risulta essere la pedissequa attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma quinto, della legge n. 595/1985: tale norma, invero — al contrario del comma secondo, che subordina l'assistenza sanitaria indiretta erogata in Italia, e disciplinanda dalla normativa regionale o provinciale, al solo presupposto dell'impossibilità da parte delle strutture pubbliche o convenzionate di erogare tempestivamente la prestazione in forma diretta — limita l'assistenza sanitaria indiretta per prestazioni ricevute all'estero da cittadini italiani residenti in Italia alle sole «prestazioni assistenziali presso centro di altissima specializzazione all'estero», limitazione cui il d.m. 3 novembre 1989 ha legittimamente dato attuazione con l'introduzione della ricordata condizione n. 2.

Né di diretta applicazione alla fattispecie *de quo* sono la legge n. 833/1978, che all'art. 6, comma primo, lett. a), si limita a riservare alla competenza dello Stato le funzioni amministrative inerenti l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero; la legge regione Lombardia n. 3/1975, che all'art. 9 dispone che la regione assicura l'assistenza sanitaria all'estero agli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale secondo le disposizioni vigenti; e la legge regione Lombardia n. 36/1993, che regola le sole ipotesi di assistenza sanitaria indiretta per prestazioni erogate sul territorio nazionale.

Infine, non vi è possibilità di applicare normativa di diritto internazionale, dal momento che con la Svizzera non è stata stipulata dal nostro Paese alcuna concezione in materia, a differenza — ad es. — che con i Paesi della C.E.E.

Ciò posto, è noto che il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria — diretta o indiretta — trova il suo fondamento nell'art. 32, comma primo, della Costituzione, che ha fatto assurgere la tutela della salute a fondamentale diritto dell'individuo, come tale rientrante fra i diritti inviolabili della persona e quindi oggetto di primaria e completa protezione.

È anche pacifico che ciò non comporta un diritto soggettivo del cittadino a prestazioni sanitarie illimitate, dovendosi la suddetta esigenza di tutela necessariamente coniugare con l'esigenza di affidare alla discrezionalità del legislatore — esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza — l'individuazione delle prestazioni sanitarie non indispensabili, e perciò da porre totalmente o parzialmente a carico dell'assistito, nonché con l'ulteriore principio della libertà di scelta del cittadino di rivolgersi a strutture esterne a quelle predisposte dal S.S.N., o con esso convenzionate, con conseguente onere a suo carico delle spese sostenute.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 992/1988, ha già avuto modo di affermare che «il bene della salute umana rappresenta, in forza dell'art. 32 della Costituzione, quel diritto primario e fondamentale che — per tali premesse — impone piena ed esaustiva tutela. Pertanto, l'esclusione in assoluto ... di qualsivoglia ristoro, ancorché ricorrano particolari condizioni di indispensabilità non altrimenti sopperibili, incide sulla garanzia di cui innanzi».

In applicazione di tali principi, pare al Collegio che l'art. 3, comma quinto, della legge n. 595/1985, negando al cittadino italiano — che già si trovi all'estero e che debba subire un trattamento sanitario urgente e con pericolo di aggravamento della malattia, non necessitante però il ricovero presso centri di altissima specializzazione — qualsiasi forma di rimborso, contrasti con la garanzia suddetta, postoché in tali ipotesi non vi è estrinsecazione di una libertà di scelta del cittadino, e che ricorrono particolari condizioni di indispensabilità non altrimenti sopperibili.

La suddetta norma, inoltre, pare in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, non essendo informata a criteri di ragionevolezza la limitazione dell'assistenza sanitaria indiretta *de quo* alle sole prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione, pur in presenza dell'assorbente presupposto (trovandosi il cittadino italiano già all'estero, e non essendovisi all'uopo recato) dell'urgenza del trattamento, e della sua finalizzazione ad evitare l'aggravamento della malattia. La prospettata questione di legittimità costituzionale, oltreché non manifestamente infondata per le ragioni sopra esposte, appare anche rilevante ai fini del presente giudizio.

Sul punto, deve innanzitutto chiarirsi che non vi è questione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del T.A.R., poiché la costante giurisprudenza della Cassazione, che il Collegio condivide, afferma che — in presenza di situazioni di urgenza, comportanti il pericolo di aggravamento della malattia — il cittadino è portatore di un diritto soggettivo al rimborso, non sussistendo in tali ipotesi alcun potere discrezionale autorizzativo della p.a., ciò che conseguentemente radica la competenza dell'A.G.O., e segnatamente del giudice del lavoro *ex artt.* 442 e 444 del c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. 12218/1990, 12009/1992 e 8882/1994). Nel merito, la rilevanza della questione è resa palese dalla considerazione che — allo stato della normativa — la domanda del Romeri non potrebbe che essere rigettata, diversamente dall'ipotesi dell'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale di cui trattasi, all'esito della quale a questo Collegio non rimarrebbe altro che disapplicare il d.m. 3 novembre 1989 — stante la sua conseguenziale illegittimità sopravvenuta, dovuta all'operatività *ex tunc* della pronuncia della Corte — nella parte in cui introduce la suddetta condizione n. 2, ed accogliere la domanda del Romeri, in quanto pacificamente rispettosa delle altre tre condizioni soprariportate.

Ciò che dunque, a differenza della pur simile fattispecie risolta dalla Corte nella ordinanza n. 19/1992, non condurrebbe ad una sentenza di tipo additivo in assenza di soluzione obbligatoria, postoché il precetto qui denunciato, a differenza di quello di cui al comma secondo, non è soggetto a futura — e dunque plurima — attuazione normativa, trovando già la sua compiuta attuazione nel d.m. 3 novembre 1989.

Pertanto, il Collegio solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, dell'art. 3, comma quinto, della legge n. 595/1988 nella parte in cui limita l'assistenza sanitaria indiretta del cittadino italiano residente in Italia, quanto alle prescrizioni sanitarie ottenute all'estero in ipotesi di urgenza e di pericolo di aggravamento della malattia, al presupposto che si tratti di prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione, per contrasto con gli artt. 3 e 32, comma primo, della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma quinto, della legge n. 595/1985, nei sensi e limiti di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 32, comma primo, della Costituzione;

Sospende il processo in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per le comunicazioni al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Sondrio, addì 23 febbraio 1995

Il presidente: GUADAGNINO

Il giudice est.: FANFARILLO

95C0513

N. 246

Ordinanza emessa il 3 marzo 1995 dal pretore di Udine, sezione distaccata di San Daniele del Friuli nel procedimento penale a carico di Narduzzi Gianni

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti (nella specie: sostanze esauste già utilizzate nel ciclo di lavaggio di indumenti) - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione - Lesione del principio di legalità e di riserva di legge in materia penale - Mancata tutela dell'ambiente e della salute - Contrasto con la normativa comunitaria (in particolare le direttive nn. 319/1978 e 156/1991).

(D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 12, quarto comma, e 15).

(Cost., artt. 9, 10, 25, 32 e 77).

IL PRETORE

Esaminati gli atti del procedimento n. 8182/94 r.g. dib.;

Rilevato che in pendenza del presente giudizio è stato emanato il d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3, recante «disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti», che incide sulle disposizioni, anche penali, di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;

Ritenuto che il decreto-legge sopra richiamato appare in contrasto con gli artt. 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione e che tale questione è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio;

Considerata l'opportunità di sottoporre d'ufficio al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità degli artt. 12, comma 4 e 15 del d.-l. 7 gennaio 1995 n. 3 per violazione delle norme costituzionali sopra indicate;

OSSERVA

Narduzzi Gianni veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982 per avere nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta svolgente attività di lavasecco, esercitato in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982 attività di smaltimento-stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici nocivi costituiti da decalite esausta da distillazione proveniente dall'attività e provvisoriamente stoccati all'interno dell'area di pertinenza dell'attività artigianale.

Reato commesso in San Daniele del Friuli fino al 25 maggio 1993.

Preliminarmente, il difensore munito di procura speciale chiedeva il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. per estinzione del reato ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.-l. n. 3/1995 in quanto, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, risultavano sussistenti le condizioni di cui all'art. 15 del d.-l. n. 3/1995 formulando altresì istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.

Dagli atti esibiti dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 135 disp. att. del c.p.p. emerge che la ditta in data 16 febbraio 1989 aveva comunicato alla direzione regionale dell'ambiente l'attività posta in essere di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici nocivi, specificandone la tipologia e presentando la domanda per ottenere il rilascio della relativa autorizzazione in data 25 marzo 1992. Risulta altresì, dai registri di carico e scarico, che la ditta Narduzzi conferiva per lo smaltimento i predetti residui, di modesta entità, alla ditta «Rampi s.n.c.» di Porto Mantovano con scadenza trimestrale.

Quanto alla rilevanza della questione di costituzionalità enunciata in epigrafe si precisa quanto segue:

Alla fattispecie in esame potrebbero astrattamente trovare applicazione le disposizioni degli artt. 12, comma 4, in relazione all'art. 15 del d.-l. n. 3/1995 con conseguente proscioglimento dell'imputato, pertanto, è evidente che non si può procedere alla definizione del presente giudizio se non all'esito della valutazione di costituzionalità della anzidetta normativa.

In relazione alla non manifesta infondatezza va osservato:

1. — Le norme introdotte con la decretazione d'urgenza si pongono in palese contraddizione da un lato con i principi cardine della legislazione nazionale in materia di inquinamento da rifiuti finora vigente, sia con le direttive comunitarie di settore in particolare la n. 319 del 20 marzo 1978 e la n. 91/156/CEE del 18 marzo 1991.

Infatti la disposizione di cui all'art. 15 citata prevede una deroga all'obbligo dell'autorizzazione e di iscrizione all'albo nazionale, sanciti dal d.P.R. n. 915/1982, per chi effettui, «nello stesso insediamento dove sono svolte attività o i cicli produttivi dai quali decadono i rifiuti» ed in ottemperanza ad altre prescrizioni, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi.

L'art. 12, comma 4, contempla una causa di estinzione del reato per coloro che, antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge, abbiano effettuato lo stoccaggio provvisorio nelle condizioni di cui all'art. 15.

2. — La normativa comunitaria ed in particolare la direttiva n. 319/1978 che disciplina specificatamente il settore impone agli artt. 9 e 10 l'obbligo dell'autorizzazione per tutti gli impianti o imprese che provvedono alle diverse fasi, nessuna esclusa, dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi nonché al successivo art. 15 il controllo e la sorveglianza delle autorità competenti al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni della direttiva e le condizioni previste dall'autorizzazione.

La successiva direttiva CEE n. 156 del 18 marzo 1991, che ha modificato la normativa fondamentale contenuta nella direttiva 75/442/CEE, contempla la possibilità, a determinate condizioni, per gli stabilimenti o imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione di essere dispensati dall'autorizzazione, esclude espressamente tale possibilità per i rifiuti tossici e nocivi (art. 11).

La previsione di eliminare l'obbligo dell'autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi si pone in aperta violazione ai principi sopra descritti e quindi anche con l'art. 10 della Costituzione che impone allo Stato italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale.

3. — Si ritiene ancora che l'ormai interminabile reiterazione dei decreti-legge (il primo risale al 9 novembre 1993), che ha comportato di fatto l'esautoramento delle assemblee parlamentari della propria ed esclusiva competenza a disporre in materia penale, si ponga anch'essa in conflitto con il principio di riserva di legge in materia penale nonché con il dettato dell'art. 77 della Costituzione.

In proposito la «rituale» mancata conversione dei decreti ha determinato l'estromissione del Parlamento, al quale la Costituzione riserva il potere esclusivo in tema di politica criminale, dalle scelte di politica legislativa nella materia dell'inquinamento con la conseguenza che il sistema sanzionatorio è il risultato della mera volontà del potere esecutivo e ciò in contrasto con i principi sanciti dalla Carta Costituzionale.

L'art. 77, comma 2, della Costituzione richiede che l'eccezionale esercizio del potere legislativo da parte del Governo venga ancorato a dati obiettivi e verificabili, che devono trovare specifica indicazione nel decreto e non solamente enunciati senza alcuna giustificazione.

I vari decreti che si sono succeduti, come del resto quello attualmente vigente, non riportano alcuna particolare situazione di emergenza e quindi risultano sprovvisti dei presupposti di cui all'art. 77 della Costituzione.

Pertanto il sistema sostanziale e processuale che si è venuto a creare e che incide direttamente sullo *status* del cittadino risulta in contraddizione con i principi di cui all'art. 77 della Costituzione in relazione all'art. 25 della Costituzione.

4. — Come sopra esposto il sistema creato dà luogo ad una situazione di effettiva incertezza del diritto con conseguente difficoltà, o meglio impossibilità, di applicazione della tutela penale con l'inevitabile conseguenza di favorire l'inquinamento ed il degrado dell'ambiente naturale in senso lato.

Sotto questo aspetto si può ravvisare la violazione degli artt. 9, comma 2, e 32 della Costituzione.

Infatti l'esclusione dell'obbligo dell'autorizzazione e quindi di qualsiasi tipo di controllo per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi comporta il pericolo che gli stessi vengano smaltiti con sistemi non idonei se non addirittura abbandonati nell'ambiente con conseguente grave pregiudizio per la tutela del paesaggio, da intendersi non solo nel suo aspetto estetico-panoramico ma comprensivo della valorizzazione delle peculiarità naturali del territorio e del mantenimento degli ecosistemi.

Di conseguenza essendo la tutela del paesaggio funzionalmente collegata alla tutela del diritto alla salute inteso come diritto alla salubrità dell'ambiente in cui l'uomo abita o lavora, la normativa in esame, contemplando una vera e propria depenalizzazione rispetto a condotte volte a pregiudicare la preservazione dell'integrità delle condizioni oggettive del suolo, dell'aria e dell'acqua a fronte dell'inquinamento, si pone in palese contraddizione rispetto all'art. 32 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale, 3 dicembre 1987, n. 641; Corte costituzionale, 16 marzo 1990, n. 127; Cass. sez. un. 9 ottobre 1979, n. 517; Cass. sez. un., 3. luglio 1991, n. 7318).

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 4 e 15 del d.-l. n. 3/1995 appare pertanto non manifestamente infondata in relazione agli artt. 9, 10, 25 e 32 della Costituzione e rilevante ai fini della decisione del giudizio perché dall'applicazione delle anzidette regole, come sopra esposto, dipende l'immediato proscioglimento degli imputati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 1/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 4 e 15 del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 recante «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» in relazione agli artt. 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza agli imputati, ai loro difensori, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

San Daniele del Friuli, addì 3 marzo 1995

Il pretore: BELTRAME

N. 247

Ordinanza emessa il 3 marzo 1995 dal pretore di Udine, sezione distaccata di San Daniele del Friuli nel procedimento penale a carico di Babuin Nadia

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti (nella specie: sostanze esauste già utilizzate nel ciclo di lavaggio di indumenti) - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione - Lesione del principio di legalità e di riserva di legge in materia penale - Mancata tutela dell'ambiente e della salute - Contrasto con la normativa comunitaria (in particolare le direttive nn. 319/1978 e 156/1991).

(D.-L. 7 gennaio 1995, n. 3, artt. 12, quarto comma, e 15).

(Cost., artt. 9, 10, 25, 32 e 77).

IL PRETORE

Esaminati gli atti del procedimento n. 8093/94 r.g. Dib.;

Rilevato che in pendenza del presente giudizio è stato emanato il d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3, recante «disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti», che incide sulle disposizioni, anche penali, di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;

Ritenuto che il decreto-legge sopra richiamato appare in contrasto con gli artt. 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione e che tale questione è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio;

Considerata l'opportunità di sottoporre d'ufficio al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità degli artt. 12, comma 4 e 15 del d.-l. 7 gennaio 1995 n. 3 per violazione delle norme costituzionali sopra indicate;

O S S E R V A

Babuin Nadia veniva tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982 per avere nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta svolgente attività di lavasecco, esercitato in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982 attività di smaltimento-stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici nocivi costituiti da decalite esausta proveniente dall'attività e provvisoriamente stoccati all'interno dell'azienda.

Reato commesso in San Vito di Fagagna fino al 13 aprile 1993.

Dall'espletata istruttoria è emerso che la ditta in data 6 marzo 1990 aveva comunicato alla direzione regionale dell'ambiente l'attività posta in essere di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici nocivi. È risultato altresì che la ditta nel periodo antecedente al rilascio dell'autorizzazione aveva stocato nell'area di pertinenza dell'azienda modesti quantitativi di decalite esausta che conferiva regolarmente per lo smaltimento alla ditta «Rampi s.n.c.» di Porto Mantovano (Mantova).

Quanto alla rilevanza della questione di costituzionalità enunciata in epigrafe si precisa quanto segue:

alla fattispecie in esame potrebbero astrattamente trovare applicazione le disposizioni degli artt. 12, comma 4 in relazione all'art. 15 del d.l. n. 3/95 con conseguente proscioglimento dell'imputata, pertanto, è evidente che non si può procedere alla definizione del presente giudizio se non all'esito della valutazione di costituzionalità della anzidetta normativa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenti (Reg. ord. n. 246/1995).

95C0515

N. 248

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1995 dal pretore di Salerno sezione distaccata di Eboli su ricorso proposto da Baratta Anna contro il prefetto della provincia di Salerno

Processo civile - Ordinanza-ingiunzione - Giudizio di opposizione - Mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre legittimo impedimento - Obbligo del pretore di convalidare il provvedimento sopracitato anche quando l'amministrazione opposta, non comparsa, non adduca i documenti prescritti atti a comprovare la legittimità della pretesa sanzionatoria - Compressione del diritto di difesa del cittadino.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, quinto comma).

(Cost., art. 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra Baratta Anna ed il prefetto della provincia di Salerno;

Rilevato che il ricorso è stato tempestivamente e ritualmente proposto mediante deposito in cancelleria e che lo stesso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e di discussione, risulta essere stato regolarmente notificato, a cura della cancelleria, alla stessa opponente e all'autorità amministrativa che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, in conformità dell'art. 23, comma secondo, della citata legge n. 689/1981;

Considerato che, per giurisprudenza costante, nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, nel caso in cui l'opponente non compaia alla prima udienza senza allegare e provare (prima della stessa udienza o almeno in concomitanza con essa, in modo che il giudice possa tempestivamente e ritualmente esaminarlo e valutarlo) un legittimo impedimento, il pretore, a norma dell'art. 23, comma quinto, della legge n. 689/1981, deve pronunciare immediatamente la convalida del provvedimento opposto, essendo del tutto preclusa, in tale tipo di procedimento, l'applicazione degli articoli 181 e 309 del c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 novembre 1993 n. 11730);

Ritenuto, peraltro, che la Corte costituzionale, con sentenza 5 dicembre 1990, n. 534 (in *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, 12 dicembre 1990, n. 49), ha dichiarato illegittimo per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione proprio l'art. 23, comma quinto, citato, limitatamente alla parte in cui prevede che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione relativa al pagamento, di una sanzione pecuniaria, ogni volta che in prima udienza siano ingiustificatamente assenti tanto l'opponente quanto il suo procuratore, il pretore sia obbligato a convalidare il provvedimento opposto, nonostante la circostanza che l'illegittimità dell'atto amministrativo risulti dalla documentazione allegata al ricorso;

Constatato che, nella fattispecie sottoposta al vaglio, di questo decidente, se pur si prospetta come pacifica la circostanza che la ricorrente, pur non comparendo, non ha addotto alcuna prova documentale dalla quale possa evincersi la illegittimità del provvedimento amministrativo sanzionatorio opposto (essendosi essa limitata a produrre la copia dell'ordinanza impugnata e la copia del ricorso inoltrato al prefetto in virtù dell'art. 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), tuttavia è altrettanto desumibile univocamente che l'opposta amministrazione non ha provveduto a trasmettere la prescritta documentazione e, segnatamente, la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, limitandosi ad inviare la sola copia dell'ordinanza impugnata, peraltro già ritualmente allegata dalla parte istante;

Considerato che, con la formulata opposizione, la ricorrente ha inteso contestare proprio la legittimità dell'accertamento relativo alla violazione di cui all'art. 142, comma ottavo, decreto legislativo n. 285/1992 (ovvero del c.d. nuovo codice della strada), con riferimento, in particolare, alle modalità di rilevazione della velocità del veicolo, ad essa appartenente e a quelle della conseguente contestazione;

Opinato che, in presenza dell'attuale formulazione dell'art. 23, comma quinto, della legge n. 689/1981, così come rivisitato con la sentenza n. 534/1990 del giudice delle leggi, dovrebbe ritenersi imposta — in difetto del potere di esercitare qualsiasi attività istruttoria d'ufficio in presenza di una situazione di diserzione bilaterale alla prima udienza — la convalida dell'ordinanza impugnata;

Rilevato, invece, che — proprio alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella predetta pronuncia — sembra, in questa sede, potersi dubitare della legittimità costituzionale della stessa norma di cui all'art. 23, comma quinto, della legge n. 689/1981 — quantomeno con riferimento al parametro costituzionale sancito nell'art. 24, commi primo e secondo, della carta fondamentale — laddove, appunto, impone, — in caso di mancata comparizione dell'opponente ed in mancanza della produzione, congiuntamente alla proposizione del ricorso, di idonea documentazione, da parte dello stesso, atta a dimostrare l'illegittimità del provvedimento irrogante la sanzione pecuniaria, — di provvedere nel senso della convalida e, non già diversamente, nel senso della declaratoria di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, della non convalida) qualora, pur in mancanza dell'allegazione di documentazione da parte del ricorrente nei termini appena indicati *ex actis*, ovvero sulla scorta degli atti inviati dall'amministrazione opposta od anche in difetto della produzione, da parte della stessa, dei documenti richiamati nell'art. 23, comma secondo, della legge n. 689/1981, si evinca ugualmente l'illegittimità della pretesa sanzionatoria amministrativa, ovvero non sia provata la legittimità della stessa pretesa;

Considerato, infatti, che, anche con riguardo a quest'ultima prospettazione, può ritenersi operante analogamente, sotto un profilo generale, il parallelismo dell'opposizione a ordinanza-ingiunzione con l'istituto «affine» dell'opposizione a decreto penale di condanna (così come richiamato dagli stessi giudici della Consulta nella menzionata sentenza n. 534/1990), in merito al cui procedimento, — in un'ottica sicuramente più garantistica e rispettosa del diritto di azione e di difesa dell'opponente (e, per questo, individuante un principio generale estensibile alla posizione dell'opponente nel giudizio relativo agli illeciti amministrativi «depenalizzati») — l'art. 464, comma terzo, del c.p.p. 1988 prevede che il giudice revochi il provvedimento opposto in ogni caso, a prescindere, cioè, dal comportamento processuale tenuto dalla stessa parte opponente (e, quindi, anche dalla sua mancata comparizione, diversamente dal contenuto dell'art. 510, comma primo, del c.p.p. 1930);

Ritenuto che, pertanto, — sulla scorta di questo impianto di ispirazione generale e dello stesso insegnamento della Corte costituzionale trasparente dall'indicata pronuncia n. 534/1990 — l'opponente ad ordinanza-ingiunzione, nel giudizio ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 689/1981, verrebbe ad essere ingiustamente discriminato in tutti i casi in cui il giudice fosse obbligato a convalidare il provvedimento opposto a causa dell'assenza ingiustificata in prima udienza sia della parte ricorrente che del suo procuratore, pur in difetto dei documenti che l'amministrazione opposta è obbligata a produrre in relazione al disposto dell'art. 23, comma secondo, legge citata — indipendentemente dall'allegazione di documenti da parte dell'opponente (che, peraltro, in dipendenza della specificità di alcuni motivi deducibili, potrebbe anche trovarsi nell'impossibilità materiale di produrre: si pensi al caso in cui si contesti, a sostegno dell'opposizione, l'omissione della stessa notificazione dell'atto di contestazione, rilevante in relazione all'art. 14, ultimo comma della legge n. 689/1981) — e ciò per provare la legittimità della pretesa sanzionatoria amministrativa azionata;

Opinato, infatti, che — a tal ultimo proposito — risulta consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, le vesti di attore e di convenuto, soprattutto ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, spettano, sotto il profilo sostanziale, rispettivamente alla pubblica amministrazione opposta ed all'opponente (cfr., *ex multis*, Cass. SS.UU. civili, 29 aprile 1990, n. 3271, in Giust. civ. 1990, I, 916; Cass. 15 maggio 1989, numeri 2323, 2324, 2325, 2326 e 2327), sicché la prima deve dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione (e questo anche ai fini di far valere l'efficacia privilegiata, sul piano probatorio, propria di alcuni atti amministrativi, come, appunto, ad esempio, del processo verbale di accertamento, della violazione amministrativa redatto da pubblico ufficiale, che, se non prodotto agli atti del giudizio, non può essere, diversamente, deliberata dal giudicante: v. Cass. SS.UU. Civ. 25 novembre 1992, n. 12545) ed il secondo i fatti modificativi od estintivi della pretesa dell'opposta;

Rilevato che la più recente giurisprudenza ha riconfermato il predetto principio, stabilendo che la disposizione di cui all'art. 23, comma dodicesimo, della legge n. 689/1981, secondo cui il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, va interpretata proprio nel senso che spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che «costituiscono il fondamento» della sanzione amministrativa (*actore non probante reus absolvitur*) (v. Cass. civ. 26 giugno 1992, n. 8031), onde, *a fortiori*, pare ancor più lesiva del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione la disposizione di cui all'art. 23, comma quinto, della legge n. 689/1981, laddove, allo stato, viene imposto al giudice dell'opposizione di convalidare

l'ordinanza-ingiunzione qualora l'autorità amministrativa irrogante non abbia minimamente provato documentalmente, in caso di mancata comparizione (senza addurre un legittimo impedimento) dell'opponente alla prima udienza, la legittimità della pretesa sanzionatoria amministrativa;

Considerato, pertanto, che sussistono i presupposti per sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma quinto, della legge n. 689, in relazione all'art. 24 della Costituzione, nei termini dinanzi indicati, profilandosi essa come non manifestamente infondata e, in virtù dei limiti di oggetto attinenti alle pronunzie della Corte costituzionale (dovendo la Corte stessa giudicare, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, della questione di cui viene investita, nei termini in cui essa è impostata — ovvero «nei limiti dell'impugnazione» —), non coperta dagli effetti della sentenza costituzionale n. 534 del 1990 (anche, perché, lo stesso giudice delle leggi — pur in presenza del potere attribuitogli ex art. 27, secondo periodo, della legge n. 87/1953 —, con la citata decisione, non ha indicato quali erano le altre disposizioni — od anche (pare potersi ritenere, a maggior ragione), le parte della stessa disposizione assunta come viziata da incostituzionalità — la cui illegittimità discendeva come conseguenza della statuizione adottata, allargando, in tal senso, l'oggetto della pronuncia oltre i limiti risultanti dall'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale);

Ritenuto, altresì, che la questione, così come prospettata, appare chiaramente rilevante nel presente giudizio, dal momento che l'esito di quest'ultimo è, evidentemente, dipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, che, se accolta, condurrebbe ad una definizione diversa da quella attualmente implicata dal tenere dalla norma impugnata, ovvero non alla convalida dell'ordinanza-ingiunzione (con la correlativa condanna dell'opponente al pagamento delle ulteriori spese successive all'opposizione), bensì — secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente diffusosi in seguito alla sentenza n. 534/1990 — alla pronuncia dell'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento del provvedimento amministrativo sanzionatorio (che, nella fattispecie, deriverebbe dal mancato assolvimento dell'onere probatorio documentale incombente all'opposta amministrazione in ordine alla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria, secondo le regole di ripartizione fissate per il processo civile, in linea generale, dall'art. 2697 del c.c.);

Rilevato, in definitiva, che ricorrono le condizioni della «non manifesta infondatezza» e della «rilevanza» per sollevare la illustrata questione incidentale di legittimità costituzionale, cui devono seguire gli adempimenti riportati nella successiva parte dispositiva ed in relazione alla quale deve, allo stato, provvedersi nel senso della sospensione del presente giudizio in conformità degli articoli 295 c.p.c. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma quinto, della legge 23 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, il pretore — in caso di mancata comparizione alla prima udienza tanto dell'opponente quanto del suo procuratore, senza addurre alcun legittimo impedimento — sia tenuto a convalidare il provvedimento opposto anche quando, pur in difetto dell'allegazione al ricorso di documentazione da cui risulti l'illegittimità di tale atto, l'amministrazione opposta non adduca i documenti prescritti dall'art. 23, comma secondo, della citata legge n. 689/1981, atti a comprovare la legittimità della pretesa sanzionatoria amministrativa culminata nella impugnata ordinanza;

Dispone la sospensione della presente causa e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, in quanto non presenti in udienza, e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, e che le prove di quest'ultimi adempimenti siano accluse alla presente ordinanza al momento della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, giusta delibera del 16 giugno 1956 (contenente «norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»).

Eboli, addì 26 gennaio 1995

Il pretore: CARRATO

N. 249

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Brussolo Anna Maria

Reato in genere - Favoreggiamento personale - Casi di non punibilità - Elencazione dei prossimi congiunti - Omesso inserimento del convivente *more uxorio* - Mancata tutela della famiglia di fatto - Disparità di trattamento rispetto alla facoltà di astenersi dal testimoniare prevista nel nuovo codice di procedura penale.

(C.P., artt. 378, 384 e 307).

(Cost., artt. 3 e 29).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

La Brussolo è imputata, nell'ambito di ampio procedimento penale nei confronti di Pavia Vincenzo più altri, del delitto di favoreggiamento personale in favore di Chiruzzi Pancrazio, il quale risulta dagli atti essere già da allora suo convivente e padre dei suoi due figli.

Il tribunale ritiene necessario riproporre alla valutazione della Corte costituzionale l'art. 307, ultimo comma, e 384 del c.p., nella parte in cui non si prevede che la scriminante di cui all'art. 384 del c.p. possa estendersi al convivente *more uxorio*.

La rilevanza della questione, nel caso di specie, è evidente, in quanto la Brussolo si troverebbe nelle condizioni di giovare della ricordata scriminante solo se interpretata in maniera estensiva e facendovi rientrare anche l'ipotesi della convivenza *more uxorio*. Infatti, agli effetti della legge penale, l'art. 307, comma 4, del c.p. fornisce l'elencazione tassativa dei prossimi congiunti e vi ricomprende il coniuge, il quale, pertanto, ai sensi dell'art. 384 del c.p. non è punibile se costretto a salvare da grave ed inevitabile nocimento l'altro coniuge, nel caso in cui la sua condotta integri il reato di favoreggiamento personale.

La questione, inoltre, non appare manifestamente infondata in relazione alla violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione.

In primo luogo va evidenziato che la situazione derivante dalla convivenza *more uxorio* in nulla si distingue da quella cd. legale se non per l'assenza di una sanzione legale del vincolo, per cui riesce difficile giustificare l'esclusione dell'elencazione di cui all'art. 307 c.p. della persona convivente *more uxorio*, dal momento che la *ratio* dell'esimente di cui all'art. 384 va individuata nell'esistenza di un profondo vincolo affettivo, coltivato quotidianamente e non certo nella sanzione legale di tale vincolo.

Gli elementi essenziali del rapporto di coniugio vanno identificati nell'esistenza di un legame affettivo stabile, che includa la reciproca disponibilità a intrattenere rapporti sessuali, il tutto ricompreso in una situazione relazionale in cui siano presenti atteggiamenti di reciproca assistenza e solidarietà.

L'omissione legislativa ricordata contrasta, a parere del Tribunale, con la *ratio* dell'art. 384, che ha lo scopo di salvaguardare i motivi etici che impediscono ad un soggetto di arrecare un grave danno ad un prossimo congiunto. Tali motivi vanno rispettati anche nell'ipotesi di famiglia di fatto non legittimata dal vincolo del matrimonio, poiché anche il rapporto di convivenza appare improntato ai principi di «società naturale» cui fa riferimento l'art. 29 della Costituzione.

Un consolidato rapporto di questo tipo non può considerarsi costituzionalmente irrilevante, soprattutto alla luce della evoluzione dei costumi sociali che ha reso la convivenza un fenomeno ormai diffuso. Ciò, del resto, è stato già autorevolmente sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, se non altro con riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti manifestazioni solidaristiche (art. 2 della Costituzione), riconoscendo inoltre che la presenza di figli comporta l'attuazione di altri principi indicati dalla Costituzione, come quelli del mantenimento, istruzione, educazione della prole.

Se quindi la convivenza di fatto riveste oggettivamente connotazioni identiche a quelle scaturenti dal vincolo matrimoniale, deve convenirsi che una assenza di garanzie comporta una lesione del principio di uguaglianza.

Non si ignora che la Corte ha già affrontato la questione con la sentenza 18 novembre 1986 n. 237 e successivamente con l'ordinanza 22 giugno 1989 n. 352.

Tuttavia il quadro normativo appare mutato rispetto al momento in cui sono state emesse quelle decisioni.

Il nuovo codice di procedura penale, all'art. 199, stabilisce infatti: «I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre... Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene. Tali disposizioni si applicano... limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale: a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso...».

...disposizione processuale comporta immediati effetti sul piano penale: infatti l'art. 384, secondo comma, del c.p. esclude la punibilità per i delitti di cui agli artt. 371-bis, 372 e 373 anche per coloro che avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza. Pertanto la persona convivente dell'imputato (o della persona sottoposta alle indagini) deve essere avvisata, dal pubblico ministero e dal giudice procedente, della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, esattamente come avviene per il coniuge; se tale avvertimento viene omesso, la persona convivente non è punibile per eventuali false dichiarazioni rese.

Tale disposizione processuale comporta immediati effetti sul piano penale: infatti l'art. 384, secondo comma, del c.p. esclude la punibilità per i delitti di cui agli artt. 371-bis, 372 e 373 anche per coloro che avrebbero dovuto essere avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza. Pertanto la persona convivente dell'imputato (o della persona sottoposta alle indagini) deve essere avvisata, dal pubblico ministero e dal giudice procedente, della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, esattamente come avviene per il coniuge; se tale avvertimento viene omesso, la persona convivente non è punibile per eventuali false dichiarazioni rese.

Da ciò risulta evidente l'incongruenza, e la disparità di trattamento, con conseguente lesione dell'art. 3 della Costituzione, della posizione del convivente imputato di favoreggiamento personale.

Infatti, se è vero che i reati di favoreggiamento personale e di falsa testimonianza hanno diverso oggetto giuridico, tutelando quest'ultima ipotesi delittuosa la giusta definizione del giudizio principale, mentre il favoreggiamento tutela le investigazioni dell'autorità anche fuori del processo penale, la differente *ratio* tra il testo di cui all'art. 378 del c.p. e quello di false informazioni rese al pubblico ministero appare assai più sfumata, trattandosi di dichiarazioni tutte rese nel corso delle indagini preliminari.

È inoltre evidente l'identità di *ratio* sottostante tutte le ipotesi previste dall'art. 384 del c.p., che trova la sua ragione d'essere, secondo la costante interpretazione della Cassazione, nel principio etico-giuridico *nemo tenetur se detegere* e nel riconoscimento della forza incoercibile degli affetti familiari. La norma è chiaramente diretta a tutelare il sentimento familiare, il legame di solidarietà tra i componenti del gruppo e quindi trae il proprio fondamento non già o non tanto dall'esistenza dell'atto di matrimonio, ma nelle caratteristiche proprie del vincolo familiare.

Tale *ratio* ha trovato applicazione, sia pure in modo parziale, dal nuovo codice di procedura penale nella norma citata.

Dall'applicazione di tale disposizione consegue peraltro un'evidente disparità di trattamento della persona convivente dell'imputato nel caso in cui, come quello di specie, siano contestate le dichiarazioni rese alla p.g., rispetto a quello in cui la stessa persona sia direttamente interrogata dal pubblico ministero.

Non appare quindi costituzionalmente corretta un'esclusione dell'ambito di operatività dell'esimente di una categoria di persone che possono essere portatrici di un medesimo conflitto tra le diverse esigenze di lealtà e che quindi sono soggette ai medesimi condizionamenti psicologici soprattutto nel momento in cui il legislatore ha tenuto conto di dette ragioni in situazioni identiche sotto il profilo soggettivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 378, 384 e 307 del c.p. nella parte in cui non prevedono che la causa di punibilità prevista a favore dei «prossimi congiunti» sia estesa anche al convivente more uxorio, per contrasto con gli artt. 3, comma uno, e 29 della Costituzione;

Dispone la separazione della posizione della Brussolo in relazione al capo o) e sospende tale giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Il presidente: AMBROSINI

Il giudice estensore: NOCE

N. 250

*Ordinanza emessa il 14 marzo 1995 dal pretore di Tolmezzo
nel procedimento civile vertente tra Marchesan Gilberto e Ente Poste Italiane*

Giustizia amministrativa - Enti pubblici trasformati in enti pubblici economici (nella specie, Azienda autonoma PP.TT. trasformata in Ente Poste Italiane) - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione - Conseguente attribuzione al G.O. delle controversie successive al 1° gennaio 1994 - Mancata previsione del potere dell'A.G.O. di annullare i provvedimenti amministrativi dell'ente sottoposti al suo giudizio (nella specie: provvedimento disciplinare) - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

(D.-L. 6 maggio 1994, n. 269, art. 1, convertito in legge 4 luglio 1994, n. 432).

(Cost., art. 24).

IL PRETORE

Visto il ricorso del sig. Marchesan Gilberto nei confronti dell'Ente Poste Italiane, depositato nella cancelleria di questo pretore del lavoro in data 19 dicembre 1994, concernente l'accertamento dell'«insussistenza degli addebiti» e la «dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento disciplinare» di cui in narrativa;

Vista la memoria di costituzione con la quale l'Ente Poste Italiane solleva una eccezione di carenza di giurisdizione del giudice adito per essere la materia di competenza del t.a.r.;

Considerato che con d.-l. n. 487 del 1° dicembre 1993 convertito in legge n. 71 del 29 gennaio 1994, l'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni è stata trasformata in Ente pubblico economico, «con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi... che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993»;

Considerato che appare pacifica la circostanza che l'efficacia degli intervenuti decreti di nomina degli organi dell'Ente decorre dal 1° gennaio 1994;

Visto il d.-l. n. 269 del 6 maggio 1994, convertito in legge n. 432 del 4 luglio 1994, con il quale è stato stabilito il riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro degli «Enti Pubblici trasformati in Enti Pubblici economici» nel senso che «continuano ad essere attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione» e che pertanto questo pretore ha giurisdizione sulla controversia in esame, essendo i fatti che hanno dato origine al procedimento disciplinare (e gli atti del procedimento) successivi al 1° gennaio 1994;

Ritenuto che questo pretore è chiamato a giudicare della legittimità di provvedimenti disciplinari presi, prima della effettiva privatizzazione del rapporto d'impiego del personale dell'Ente Poste Italiane (avvenuta con la stipula del CCNL del 25 novembre 1994), sulla base della regola dettata dall'art. 6 del d.-l. n. 587/1993 di trasformazione dell'Ente («ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipula di un nuovo contratto») e quindi della legge che regolava la materia disciplinare e il rito disciplinare (t.u. impiegati dello Stato d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3);

Considerato che il procedimento disciplinare attuato è procedimento amministrativo e che questo giudice non ha il potere di sindacare il merito e la legittimità, per le regole del riparto della giurisdizione e dei limiti del potere dell'A.G.O. nei confronti della p.a., e in specie, per il principio costituzionale di cui all'art. 113, comma terzo («la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della p.a. nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa»);

Ritenuto che si profila un dubbio sulla legittimità costituzionale del d.-l. n. 269/1994 in quanto limita eccessivamente il diritto del cittadino, impiegato di un Ente pubblico trasformato in Ente pubblico economico, punito con sanzione disciplinare sulla base di norme sostanziali e procedurali di natura amministrativa, «di agire in giudizio per la tutela di propri diritti e interessi legittimi» (art. 24 della Costituzione) non prevedendo il potere dell'A.G.O. di annullare tali provvedimenti; ritenuta la rilevanza della questione, dalla cui soluzione dipende la possibilità di accogliere o meno la domanda del ricorrente;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 6 maggio 1994 n. 269, convertito in legge 4 luglio 1994 n. 432 rispetto al principio di cui all'art. 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede il potere dell'autorità giudiziaria ordinaria, per le controversie attribuite alla sua giurisdizione, di annullare i provvedimenti amministrativi dell'Ente sottoposti al giudizio;

Dichiara tale questione rilevante per il giudizio in corso e non manifestamente infondata;

Ordina che a cura della cancelleria gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza, letta in udienza pubblica alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio.

Tolmezzo, addì 14 marzo 1995

Il pretore: TAMMARO

95C0518

N. 251

Ordinanza emessa il 14 giugno-17 ottobre 1994 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Comi Giovanni ed altri contro la regione Lombardia ed altri

Edilizia e urbanistica - Regione Lombardia - Progetto per la localizzazione di discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani - Previsione di un procedimento in cui il giudizio sulle scelte finali spetta ad un apposito gruppo tecnico formato dai responsabili dei servizi regionali alle cui riunioni il sindaco è solo invitato a partecipare - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. ed eccesso dai limiti della competenza regionale, in quanto la partecipazione dei comuni nel procedimento di localizzazione della discarica è ridotto al semplice invito rivolto al sindaco in sostituzione delle conferenze degli enti interessati previste dal d.P.R. n. 915/1982.

(Legge regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, artt. 3, ottavo e nono comma).

(Cost., artt. 97, 117, primo comma, e 128).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso n. 2764/1990 proposta da Comi Giovanni, Junghanns Giovanni, Moretti Roberto, Mazzoni Maria, Corbetta Maria Giuseppina, Borghi Roberto, Molteni Maria Adele, Baroncini Umberto, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca W. Benzoni e Gaetano Bruccoleri ed elettivamente domiciliati presso il primo in Milano, piazza S. Ambrogio, 14, contro la regione Lombardia, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Antonini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Caradosso, 11;

Il comune di Carimate, non costituitosi in giudizio;

Lo Stato Membro Italia, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliata presso la stessa in via Freguglia, 1;

La Gesam - Gestione servizi ambientali - S.p.a., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati Arnaldo Ventura, Ruggero Tumbiolo, Giuseppe Franco Ferrari e Paolo Berardelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, largo Augusto, 1 è contro l'I.G.M. S.p.a., non costituitasi in giudizio per l'annullamento della delibera della Giunta regionale Lombardia 3 agosto 1990, n. 57260, nonché della delibera 18 maggio 1990, n. 54490 inerenti la approvazione di una discarica di rifiuti solidi urbani nel comune di Carimate;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Lombardia, del Governo italiano e della Gesam S.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 14 giugno 1994 il relatore dott.ssa Roberta Vigotti;

Uditi altresì i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;

FATTO

1. — Con delibera n. 57260 del 3 agosto 1990, la Giunta regionale della regione Lombardia approvava progetti di discariche controllate per i rifiuti solidi urbani ed assimilabili da ubicarsi nei comuni di: Carimate (CO); Mozzate (CO); Cerro Maggiore e Rescaldina (MI); Buscate (MI).

Con la stessa delibera veniva autorizzato l'affidamento in concessione dei lavori di costruzione e delle attività di gestione alle società Gesam S.p.a. di Milano e F.lli Milanese S.p.a. di Varese, rispettivamente, delle discariche da ubicarsi nei comuni di Carimate e di Mozzate.

La delibera veniva emessa in base alla «legge regionale 9 settembre 1989, n. 42 con la quale la Giunta regionale è autorizzata a disporre direttamente gli interventi necessari per la localizzazione, la realizzazione e la gestione di discariche controllate al fine di assicurare la copertura integrale del fabbisogno di smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili fino al 31 dicembre 1991» (delibera n. 57260/1990 cit.).

Della predetta legge regionale n. 42/1989 nell'atto impugnato vengono ricordati espressamente — «in particolare» — gli artt. 3, sesto comma, 4, 5, 6 e 8.

La delibera n. 57260/1990 veniva impugnata con vari ricorsi fra i quali quello n. 2764/1990 e quello n. 2799/1991, con cui se ne chiedeva l'annullamento, per vari vizi di legittimità.

2. — Con ordinanza presidenziale n. 29/1992 in data 1° aprile 1992, venivano poste diverse domande — ex art. 177 del Trattato CEE — alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che si pronunciava con la sentenza del 23 febbraio 1994 (causa C-236/1992, in Raccolta, pag. 1-483).

3. — In data 13 maggio 1994, il presidente del Collegio giudicante, nell'esercizio anticipato dei poteri ex art. 58 del r.-d. 17 agosto 1907, n. 642 (sulle limitazioni della «discussione alle questioni fondamentali del ricorso») estensivamente inteso, emetteva l'ordinanza presidenziale n. 65/1994, in ordine al ricorso n. 2799/1991 (che sarebbe stato chiamato — insieme agli altri ricorsi proposti avverso la medesima delibera n. 57260/1990 — all'udienza del 18 maggio 1994: ciò «allo scopo di consentire alle parti un migliore esercizio del diritto (fondamentale: Corte costituzionale, sentenza n. 13/21 aprile 1989, n. 232, punto 4.2 della motivazione) di difesa».

4. — Tutti i ricorsi venivano poi discussi, a causa di un rinvio, all'udienza del 14 giugno 1994.

5. — Successivamente la *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1994, 1ª serie speciale, n. 26 pubblicava l'ordinanza della Corte costituzionale n. 244 del 1° giugno 1994, con cui veniva dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale sottoposte al vaglio del Giudice italiano delle leggi, perché nelle ordinanze di rinvio mancava ogni cenno di motivazione sul profilo, già esistente al momento della rimessione delle questioni di legittimità costituzionale della compatibilità della norma impugnata con alcune direttive comunitarie: ciò nel presupposto — esplicitamente affermato — che «tale profilo, attendendo alla operatività della norma oggetto degli incidenti di costituzionalità, investe la rilevanza delle questioni, onde di esso ogni giudice, nel sollevarle, deve farsi carico ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, pena l'inammissibilità delle questioni medesime».

6. — Le questioni ora in evidenza venivano ulteriormente esaminate dal Collegio in data 17 ottobre 1994, (in prosecuzione della camera di consiglio del 14 giugno 1994).

DIRITTO

1. — È impugnata avanti a questo TAR la delibera n. 57260 del 3 agosto 1990, di cui alla premessa in fatto.

2. — In ossequio all'insegnamento contenuto nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 244 del 16 giugno 1994 (nella parte in cui dichiara l'inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale di una certa norma, nel caso in cui il giudice *a quo* non motivi sulla insussistenza di una causa di «incompatibilità comunitaria» precedentemente emersa), il Collegio ritiene di dovere preliminarmente rilevare che tale insegnamento (in quanto concerne la potestà di «ogni giudice» e in quanto attiene alla «compatibilità» fra una norma di diritto nazionale e norme del prevalente ordinamento giuridico comunitario) costituisce autorevole esplicitazione e — conseguentemente — motivo di certezza giuridica, relativamente alla esistenza di un principio generale appartenente ad un modello di processo che è «di nuovo genere», perché è riferibile (anche) all'ordinamento giuridico comunitario che è appunto «di nuovo genere» (così, espressamente, la Corte di giustizia delle Comunità Europee, nella fondamentale sentenza del 5 febbraio 1963, causa n. 26/62, van Gend & Loos; Raccolta, pag. 5 e, in motivazione, pag. 23).

E si può aggiungere che si tratta di un principio di diritto processuale che non può trovare fondamento nel sistema della Costituzione italiana, dato che a questa, ad esempio è ignota la figura del giudice (italiano) che disapplica le leggi nazionali, quando esse siano in contrasto con certe norme del prevalente ordinamento giuridico comunitario.

3. — Ad avviso del Collegio, del predetto principio processuale «di nuovo genere», va fatta applicazione, anche in questa fase del presente giudizio: una fase che segue l'udienza di discussione della causa e precede l'emanazione dell'ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale.

Infatti, non avrebbe senso a chiedere alla Corte costituzionale di cancellare dall'ordinamento giuridico una norma che (per essere affetta da «incompatibilità comunitaria») non sia idonea a produrre effetti giuridici, dato che la P.A. prima (Corte giust. sentenza 22 giugno 1989, causa n. 103/89, Costanzo; Raccolta, pag. 1839 e la Corte costituzionale sentenza n. 4/11 luglio 1989, n. 389; Provincia Autonoma di Bolzano c. Presidenza Consiglio dei Ministri) e — in mancanza — il Giudice *a quo*, poi (per tutte: Corte giust. sentenza 9 marzo 1978 causa n. 106/77, Simmenthal; Corte costituzionale n. 170/1984), sono certamente tenuti a disapplicare una norma nazionale affetta da «incompatibilità comunitaria».

4. — Comunque, l'applicabilità dell'insegnamento *ex* ordinanza n. 244/1994 cit. all'attuale fase del presente giudizio (nonostante che l'ordinanza n. 244/1994 sia stata emessa dopo l'udienza di discussione) si desume anche dalla circostanza che il giudice italiano delle leggi abbia fatto implicita applicazione di tale principio processuale anche in giudizi, in cui addirittura era stata già emessa dal Giudice *a quo*, l'ordinanza di «rimessione» alla Corte costituzionale medesima.

5. — Quanto ai rapporti fra la «incompatibilità comunitaria» già delineatasi avanti a questo TAR, e i dubbi di «legittimità costituzionale», di cui alla presente ordinanza, va premesso che in precedenza (v. ordinanze n. 29/1992 *ex* art. 177 Trattato CEE; n. 65/1994 del 13 maggio) erano emersi dubbi sulla «compatibilità comunitaria» di alcune norme italiane, invocate nel presente giudizio.

6. — Tuttavia, il Collegio ritiene che nella specie non trovi applicazione il principio di diritto processuale generale *ex* ordinanza n. 244/1994 citata, perché le questioni di «compatibilità comunitaria» a cui si fa riferimento al punto precedente, non riguardano la specifica norma *ex* art. 3 commi ottavo e nono, della cui legittimità costituzionale ora si dubita. Infatti i predetti dubbi «comunitari» riguardano il d.P.R. n. 915/1982 e la legge regionale n. 42/1989, considerati come complesso normativo unitario, con particolare riferimento alle nozioni giuridiche comunitarie e italiane di «ambiente» e di «salute»: mentre, invece — come viene chiarito in seguito — al giudice italiano delle leggi viene ora sottoposta la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 3 della legge della regione Lombardia n. 42/1989, che — per sé — riguarda la materia urbanistica, e che, quindi è estranea alle materie (ambiente e salute) disciplinate dalla normativa comunitaria che qui interessa.

7. — Venendo ora alle questioni di legittimità costituzionale, si premette che il comune di Carimate, con due distinti ricorsi dubita della legittimità della deliberazione regionale con cui è stato ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 3 legge regionale n. 42/1993, il progetto di discarica controllata di rifiuti solidi urbani presentato dalla società Gesam, che si prevede di realizzare nel territorio del comune medesimo e della successiva deliberazione, con la quale la Giunta regionale ha approvato, tra altri, il relativo progetto.

I ricorsi possono essere riuniti, ai fini di un'unica decisione, essendo evidente la connessione che li lega e che rende il primo improcedibile per difetto di interesse sopravvenuto, in dipendenza dell'intervenuta approvazione definitiva del progetto di discarica (progetto che il primo provvedimento impugnato considera semplicemente ammissibile).

8. — È preliminarmente necessario affrontare la questione della legittimazione ad agire del comune; legittimazione contestata dalle parti resistenti.

L'eccezione non può essere condivisa, posto che l'ente locale agisce non tanto e non solo a tutela dell'interesse della propria cittadinanza alla salute ed alla salubrità dell'ambiente (interesse che non può dirsi inciso in via di principio dall'insediamento di una discarica controllata: Cons. St., Sez. IV, sentenza n. 257/1991), ma anche e soprattutto a difesa delle proprie prerogative di ente istituzionalmente competente alla gestione del proprio territorio e deputato ad interloquire nelle scelte che lo interessano. Ed è a questo proposito sufficiente rammentare come, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1989 citata, l'approvazione del progetto produce effetti di variante allo strumento urbanistico, oltre che di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, per ravvisare la legittimazione dell'ente locale ad adire questo Giudice ed insieme l'interesse ad agire.

9. — La ritenuta sussistenza delle condizioni dell'azione si riflette sull'indagine del merito del ricorso nel senso che attribuisce rilievo prioritario alla censura di violazione dell'art. 3, nono comma, della legge regionale n. 42/1989, che richiede l'invito al Sindaco del comune interessato ai lavori del gruppo regionale di valutazione, istituito ai sensi del comma precedente.

Il vizio non sussiste, poiché costituisce circostanza pacifica che il Sindaco del comune ricorrente è stato invitato a partecipare alla seduta del 20 marzo 1990 e che anzi vi ha preso parte. Tanto è sufficiente a far ritenere soddisfatta la condizione normativamente posta, che si accontenta del mero invito rivolto al rappresentante dell'ente locale.

Il vizio lamentato con il ricorso non è dunque sussistente, poiché non è dato ravvisare la pretesa violazione della norma regionale.

10 — Della costituzionalità di quest'ultima norma è, peraltro, ragionevole dubitare.

La legge regionale della Lombardia n. 42 del 1989 adottata per far fronte alla situazione di emergenza creatasi nell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, modifica la precedente legge regionale n. 37/1988. Più in particolare, per quanto riguarda la partecipazione degli enti locali nel procedimento di localizzazione delle discariche e di approvazione dei relativi progetti, la legge n. 37/1988 prevede l'indizione di apposite conferenze, cui partecipano gli assessori regionali ed i rappresentanti dell'amministrazione provinciale e dei consorzi intercomunali interessati, dell'ente titolare dell'impianto, del comune nel cui territorio si prevede di localizzare l'impianto nonché dei consorzi di smaltimento esistenti nel bacino (art. 7).

L'approvazione del progetto dovrà tener conto delle risultanze della conferenza stessa (art. 8) e costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, sostituisce ogni ulteriore adempimento istruttorio e tiene luogo delle autorizzazioni, concessioni e pareri di organi regionali, provinciali e comunali (art. 9).

Tale modello procedimentale delineato dalla legge regionale n. 37 corrisponde a quello della legge statale n. 441/1987, il cui art. 3-bis prescrive la partecipazione alla conferenza dei rappresentanti degli enti locali interessati, ai fini della acquisizione e della valutazione delle esigenze ambientali e territoriali e con la medesima valenza sopra precisata.

La legge n. 441/1987, anch'essa ispirata dall'urgenza di provvedere nell'emergenza, modula così l'obbligo di «sentire» i comuni, posto dall'art. 6 del d.P.R. n. 915/1982 e conferma il necessario coinvolgimento di questi ultimi, i quali, comunque, sono e restano i soggetti cui obbligatoriamente compete lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Il modello procedimentale delineato dalla legge n. 441/1987 e riprodotto dalla legge regionale n. 37/1988 viene completamente obliterato dalla successiva legge regionale n. 42/1989, che non prevede alcuna conferenza tra organi istituzionalmente competenti ad esprimere valutazioni e/o provvedimenti finali, con conseguente valenza provvedimentale, ma prevede unicamente il giudizio da parte di un apposito gruppo, formato dai responsabili dei servizi regionali (e cioè da impiegati della regione), mentre il coinvolgimento del comune è ridotto ad un mero invito al Sindaco a partecipare alla riunione del suddetto gruppo di valutazione. Il disposto dell'art. 3, commi ottavo e nono, legge regionale citata, viene così — a giudizio del Collegio — a porsi in possibile contrasto con la normativa statale di principio, che costituisce preciso limite per la legislazione regionale nelle materie trasferite ai sensi dell'art. 117 primo comma della Costituzione (materia tra le quali rientra lo smaltimento dei rifiuti, in riferimento all'art. 101 del d.P.R. n. 616/1977).

11. — La norma statale di principio che si assume non rispettata dalla legge regionale, va individuata nell'obbligatorio coinvolgimento dell'ente locale nel procedimento di localizzazione della discarica, atteso il valore urbanistico direttamente incidente sullo strumento pianificatorio comunale e cioè nell'art. 3-bis della legge n. 441/1987 (che tale va inteso in base alla sua oggettiva natura: Corte costituzionale sentenza n. 192/1987).

Inoltre, se è vero che tale coinvolgimento laddove realizzato con il modulo della conferenza tra enti istituzionalmente competenti, previsto dalla legge n. 441/87, è idoneo a salvaguardare l'autonomia comunale secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 62/1993), non altrettanto può dirsi ove venga ridotto a mero «invito» a partecipare alle riunioni di un organismo prettamente tecnico-burocratico, qual è quello istituito ai sensi dell'art. 3, ottavo comma legge regionale n. 42/1989.

Infine questo organismo non può dirsi certo equivalente alla conferenza tra enti chiamata ai sensi della legge n. 441/87 ad esprimere valutazioni e a provvedere concentrando le competenze dei vari enti coinvolti nel procedimento: diversi ne sono la composizione ed il meccanismo deliberativo e non si vede in forza di quale artificio il giudizio di un collegio interno alla burocrazia regionale possa sostituire ad ogni effetto «visti pareri, autorizzazioni e concessioni di organi comunali», oltre a costituire «ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale» (art. 3, secondo e terzo comma, della legge n. 441/1987; art. 9 della legge regionale n. 37/1988, richiamato dall'art. 4, secondo comma della legge regionale n. 42/1989).

I parametri costituzionali che, a giudizio del Collegio, potrebbero risultare violati dall'art. 3, ottavo e nono comma legge regionale n. 42, sono l'art. 117, primo comma, e l'art. 128 della Costituzione, che salvaguardano l'autonomia comunale come ente interessato all'assetto ed alla utilizzazione del territorio; l'art. 97 della Costituzione poiché il modello procedimentale delineato dalla regione non è ragionevole né congruo allo scopo prefisso (di concentrazione dei vari momenti valutativi e provvedimenti del procedimento).

I dubbi di costituzionalità ora sollevati sono corroborati dalla novella introdotta con legge regionale 1° luglio 1993, n. 21, che individua metodi di coinvolgimento degli enti locali ben più consistenti: lungi dal determinare l'irrilevanza della questione qui sollevata (poiché i ricorsi in esame propongono vizi la cui sussistenza va verificata alla luce della precedente legge, sotto la cui vigenza sono stati adottati i provvedimenti impugnati), le modifiche così introdotte sembrano denotare la volontà di emendare scantonamenti rispetto al paradigma costituzionale, da parte del legislatore regionale.

La questione, oltre che non manifestamente infondata, si appalesa, a giudizio del Collegio, anche rilevante ai fini del decidere, poiché, come si è premesso, dalla sua fondatezza — se ritenuta dalla Corte costituzionale — deriverebbe l'accoglimento del ricorso, sotto il profilo indicato all'inizio.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza, deferisce alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Lombardia n. 42/1989, art. 3, commi ottavo e nono, in relazione agli artt. 117, primo comma e 128 della Costituzione ed al criterio di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al presidente della Giunta regionale della Lombardia e di comunicarla al Presidente del Consiglio della regione Lombardia.

Così deciso in Milano il 14 giugno-17 ottobre 1994 con l'intervento dei signori:

Il Presidente: MANGIONE

Il consigliere: GIORDANO

Il consigliere relatore: VIGOTTI

95C0519

N. 252

Ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dalla commissione tributaria di secondo grado di Padova sui ricorsi riuniti proposti da S.r.l. Messaggero servizi ed altri contro ufficio del registro di Padova

Tributi in genere - Conferimenti immobiliari a favore di società di qualsiasi tipo - Sottoposizione a imposta di registro, INVIM, imposta ipotecaria e catastale - Mancata previsione che i conferimenti a società di capitali vengano assoggettati ad aliquota unica non superiore all'uno per cento, così come stabilito dalla direttiva comunitaria n. 335/1969 e successive integrazioni nonché dalla legge di delega n. 825/1971 - Eccesso dei limiti della legge di delega - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 168/1991.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, primo comma, lett. a); d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2, 10 e 1 tariffa allegata; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, secondo comma).

(Cost., art. 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti proposti da: Messaggero Servizi S.r.l. con sede in Padova, via Orto Botanico n. 11; Provincia padovana dei Frati minori conventuali con sede in Padova, piazza del Santo n. 11; Istituto teologico missioni estere dei Frati minori conventuali sant'Antonio dottore con sede in Padova, via Orto Botanico n. 10; notaio dott. Giambattista Todeschini domiciliato in Padova, via degli Scrovegni n. 1;

FATTO

Con verbale di assemblea 25 giugno 1990 al n. 41502 di rep. notaio Giambattista Todeschini di Padova la «Messaggero Servizi S.r.l.» deliberava di aumentare il capitale da L. 10 miliardi a L. 40 miliardi.

Con la medesima delibera l'assemblea dei soci stabiliva che tale aumento di capitale sarebbe stato deliberato per L. 6.700.000.000, mediante trasferimento di un immobile da parte del Socio Provincia padovana dei Frati minori conventuali, per L. 20.700.000.000, mediante conferimento di immobili da parte dell'Istituto teologico missioni estere dei Frati minori conventuali Sant'Antonio dottore e per L. 2.600.000.000 mediante apporto di numerario.

2. — Con successivo atto, in pari data al n. 41503 di rep. notaio Todeschini la Provincia padovana dei Frati minori conventuali sottoscriveva quote di nominali L. 6.700.000.000 dell'aumento di capitale e conferiva alla «Messaggero Servizi S.r.l.» immobili stimati di pari importo, mentre l'Istituto teologico missioni estere dei Frati minori conventuali S. Antonio dottore, sottoscriveva quote di nominali L. 20.700.000.000 di aumento di capitale conferendo alla medesima S.r.l., immobili stimati di pari valore.

3. — Le parti si reciprocamente che il conferimento di immobili alla «Messaggero Servizi S.r.l.» era sospensivamente condizionato alla omologazione del verbale di assemblea della Messaggero Servizi S.r.l., che aveva deliberato l'aumento di capitale da 10 a 40 miliardi.

4. — L'atto di conferimento, sottoscritto a condizione sospensiva, veniva registrato a tassa fissa il 16 luglio 1990.

5. — Con decreto del tribunale di padova del 29 novembre 1990 veniva omologata la delibera di aumento del capitale della Messaggero Servizi S.r.l. da 10 a 40 miliardi ed in data 7 dicembre 1990 veniva presentata denuncia di avveramento della condizione sospensiva.

6. — Con avviso 2328 vol. 87, l'ufficio registro liquidava, a carico della Provincia padovana dei Frati minori conventuali, del Messaggero Servizi S.r.l. e del notaio rogante, essendosi inverata la condizione, l'imposta relativa al conferimento di immobili del valore di L. 6.700.000.000 vale a dire L. 268.000.000 per registro (4%), L. 107.200.000 per trascrizione (1,60%), L. 26.800.000 per catastali (4%); L. 402.000.000 totale.

7. — Per il medesimo conferimento veniva liquidato a carico della conferente e del notaio rogante un Invim per L. 353.570.000.

8. — Sempre con avviso di pari numero e data l'ufficio registro liquidava a carico dell'Istituto teologico dei Frati minori conventuali S. Antonio dottore, del Messaggero Servizi S.r.l. e del notaio rogante, l'imposta di L. 1.270.770.000, relativa al conferimento di immobili del valore di L. 20.700.000.000, di cui L. 856.770.000 per registro, L. 331.200.000 per trascrizione, L. 82.800.000 per catastali, oltre a L. 1.321.010.000 per Invim, posta quest'ultima a carico del conferente e del notaio rogante.

9. — La Messaggero Servizi S.r.l. provvedeva a versare l'imposta unica dell'1% sul valore dei conferimenti e, contemporaneamente, tutte le parti impugnavano gli avvisi di liquidazione con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, sostenendo che i conferimenti ai sensi della direttiva comunitaria n. 335 del 17 giugno 1969, sarebbero assoggettabili ad imposta unica, con aliquota dell'1% sul valore del conferimento.

A sostegno della propria tesi i ricorrenti richiamavano la giurisprudenza formatasi in ordine alla applicabilità, nell'ordinamento interno, della normativa comunitaria, ricordando come, con sentenza n. 170/1984 la Corte costituzionale abbia riconosciuto l'immediata applicabilità dei regolamenti comunitari; con successiva sentenza 1º marzo 1985, la Corte ha riconosciuto anche l'applicabilità delle statuizioni contenute nelle sentenze interpretative della Corte di giustizia delle Comunità Europee. Infine con sentenza n. 168/1991, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'immediata applicabilità anche alle direttive comunitarie, e ciò sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee, che in sede di interpretazione dell'art. 189 del Trattato di Roma, ha da tempo elaborato alcuni principi cardine, secondo i quali in tutte le ipotesi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, in tali casi i singoli possono far valere direttamente tali direttive dinanzi i giudici nazionali e alla pubblica amministrazione, anche nell'ipotesi in cui tale direttiva non sia stata recepita dall'ordinamento nazionale.

L'immediata applicabilità delle direttive comunitarie, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità Europee, si avrebbe quindi quando la direttiva comunitaria risulti incondizionata e sufficientemente precisa, il che si verificherebbe nella fattispecie oggetto di ricorso.

Oltre alle suddette argomentazioni, il notaio Todeschini, chiamato a rispondere come coobligato per l'imposta principale, sosteneva nel proprio ricorso di primo grado che il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale da parte dei soci ed il correlativo obbligo di effettuare il conferimento, risultava sospensivamente condizionato alla omologazione

del verbale assembleare che aveva deliberato l'aumento di capitale medesimo. Secondo l'ufficiale rogante, quindi, egli era tenuto a rispondere soltanto per la registrazione a tasa fissa, dell'atto soggetto a condizione; secondo il ricorrente, infatti, l'imposta da pagarsi all'atto dell'avveramento della condizione avrebbe natura complementare; come tale l'ufficiale rogante non sarebbe chiamato a rispondere.

Il giudice di primo grado, ritenute fondate le tesi dei ricorrenti ha accolto i ricorsi.

Ha proposto appello all'Ufficio del registro, sostenendo che la direttiva comunitaria invocata dai contribuenti non potrebbe trovare applicazione prima della emanazione da parte del legislatore interno di una norma specifica in applicazione della direttiva medesima.

Resistono gli appellati, ribadendo le tesi esposte in primo grado e sostenendo altresì che l'appello proposto dall'Ufficio risulterebbe inammissibile, in quanto nessuna puntuale censura sarebbe rivolta contro la decisione di primo grado. Inoltre avendo la Commissione tributaria di primo grado deciso congiuntamente tutti i ricorsi, ivi compresi quelli relativi all'Invim, l'Ufficio del registro si sarebbe limitato a prendere in considerazione la questione relativa all'imposta di registro, per cui si sarebbe formato il giudicato interno, relativamente all'Invim, all'imposta catastale ed ipotecaria.

Tanto premesso in fatto osserva la Commissione di secondo grado in

DIRITTO

Vanno, preliminarmente, disattese le eccezioni sollevate dai resistenti, secondo i quali l'appello proposto dall'Ufficio sarebbe inammissibile, per mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione e perché, in subordine, si sarebbe formato il giudicato interno, quantomeno con riferimento all'Invim e all'imposta di trascrizione e catastale.

Nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, infatti, è indicato chiaramente che l'Amministrazione delle finanze intende sottoporre all'esame della Commissione l'intera questione oggetto del giudizio di primo grado e che intende quindi riproporre, in tale sede, tutte le argomentazioni, già esposte nel primo giudizio, in ordine alla legittimità degli accertamenti contestati.

È possibile pertanto verificare se, nella fattispecie, risultino applicabili le norme interne, come sostenuto dall'ufficio appellante, o se il giudice tributario debba invece, come sostengono gli appellanti nelle proprie scritture difensive, applicare la diversa normativa comunitaria.

Con la sentenza n. 168 del 1991 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità dell'art. 4, lett. e) della tariffa A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (che sottoponeva ad imposta di registro le delibere societarie di emissione di obbligazioni) sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ancona per contrasto con l'art. 76 della Costituzione ritenendo sussistente un eccesso di delega rispetto all'art. 7, primo comma della legge-delega (legge 9 ottobre 1971 n. 825), che, nel porre i principi direttivi cui si sarebbe dovuta ispirare la riforma dell'imposta di registro, aveva precisato, tra l'altro, il rispetto dell'art. 11 della direttiva 17 luglio 1969 del Consiglio delle Comunità Europee facenti divieto agli Stati membri di sottoporre ad imposizione, sotto qualsiasi forma, i prestiti contratti mediante emissione di obbligazioni.

A tale risultato la Corte è pervenuta sulla base della rilevata diretta applicabilità nell'ordinamento interno della norma contenuta nella suddetta direttiva comunitaria; e pertanto il giudice *a quo* era tenuto a non applicare le corrispondenti norme di diritto interno, con la prima confliggenti, di cui aveva denunciato la legittimità costituzionale; da ciò l'irrelevanza della questione proposta.

Nella citata sentenza si è puntualizzato che:

la diretta applicabilità nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie non discende dalla qualificazione formale della fonte; ma richiede il riscontro di alcuni presupposti sostanziali; in particolare la prescrizione della direttiva deve essere incondizionata (in modo da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri nell'attuazione della stessa) e sufficientemente precisa (nel senso che la fattispecie ed il predetto applicabile devono essere determinati compiutamente in tutti i loro elementi);

la ricognizione in concreto di tali presupposti costituisce l'esito di una interpretazione della direttiva comunitaria e delle sue singole disposizioni che il giudice nazionale (anche il giudice delle leggi), può direttamente ovvero rimettere alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177, secondo comma del Trattato di Roma.

Ciò premesso, nella controversia all'esame di questa Commissione si dibatte sulla diretta applicabilità nell'ordinamento giuridico italiano della disposizione, contenuta nella direttiva n. 335 del 17 luglio 1969 della Comunità economica europea, secondo la quale «Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti o assoggettare ad un'unica aliquota non superiore all'1% le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1)» e sulla conseguente non applicabilità delle norme di legislazione interna che prevedono l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota del 4% (art. 4, lett. A) n. 2 della parte prima delle tariffe allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) nonché — almeno alla data dell'atto deliberativo di aumento di capitale in questione — l'Invim (art. 2/2° del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 645) e le imposte ipotecarie e di trascrizione (d.P.R. 31 ottobre 1990 n. 347), ai conferimenti immobiliari in società di ogni tipo.

Appare evidente, a giudizio della Commissione, la diversità del contenuto precettivo della disposizione della direttiva comunitaria appena indicata, rispetto a quelli delle disposizioni — esaminate dalla sentenza della Corte costituzionale richiamata in premessa — concernenti i prestiti obbligazionari.

Quest'ultima ha infatti un precetto negativo, di esclusione, idoneo a raggiungere direttamente negli ordinamenti degli Stati membri il risultato prefissosi dal legislatore comunitario (l'esclusione di ogni forma di imposizione sugli atti deliberativi di emissione di obbligazioni); la prima invece contiene la prescrizione positiva di una imposta sui conferimenti caratterizzata da unicità e da aliquota non superiore all'1% e proprio per tale contenuto positivo non può operare, nell'ordinamento interno dei singoli Stati membri, se non come vincolo di risultato per il legislatore nazionale a cui carica viene posto — nell'ambito dell'ordinamento comunitario — l'obbligo di rimodellare il sistema impositivo dei conferimenti immobiliari secondo le caratteristiche indicate dalla direttiva. È altresì evidente, che in un ordinamento come quello italiano caratterizzato da una pluralità di imposizioni sui conferimenti immobiliari nelle società di ogni tipo, non può non essere necessario un intervento del legislatore nazionale per delineare, con inevitabilità margini di discrezionalità, fermo restando il tetto dell'aliquota dell'1%, quale debba essere il tipo d'imposta unica avuto di mira dalla normativa comunitaria, quale il suo presupposto, come si determini la base imponibile, quali siano i soggetti passivi di essa. La necessità di un ampio intervento del legislatore nazionale, attuativo della direttiva comunitaria, porta ad escludere che la stessa presenti quelle caratteristiche di incondizionatezza alle quali secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee e della Corte costituzionale, è subordinata la sua diretta applicabilità nell'ordinamento dello Stato italiano.

Nella presente controversia debbono per contro trovare piena applicazione le norme interne che disciplinano l'imposta di registro e le altre imposte indirette sui conferimenti immobiliari; e di esse pertanto diviene rilevante esaminare l'eventuale contrasto con i principi della Costituzione.

Le norme interne che prevedono, nell'ipotesi di conferimenti di immobili a società di qualsiasi tipo, l'assoggettamento all'imposta di registro, all'Invim (quantomeno al momento in cui l'atto di cui si controverte è stato formato) all'imposta ipotecaria e catastale, appaiono in contrasto con i principi informativi contenuti nella legge con la quale il Governo è stato delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per la riforma del sistema tributario (legge 9 ottobre 1971 n. 825) e, in particolare, con il disposto degli articoli 7 e 17 della citata legge-delega, il primo dei quali, in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, stabilisce che la riforma debba adeguarsi alla direttiva comunitaria n. 335/69 che, come già evidenziato, prevede che gli Stati membri possano, in via alternativa, o esentare i conferimenti di immobili a società, da imposta, o assoggettarli all'aliquota unica non superiore all'1%, mentre l'art. 17 delega il Governo ad emanare Testi Unici, sempre nel rispetto dei principi direttivi stabiliti dalla legge-delega e quindi nel rispetto delle direttive contenute nell'art. 7.

Il legislatore delegato, superando i criteri direttivi fissati dal delegante, ha invece sottoposto i conferimenti ad imposta di registro con aliquota variabile fra l'1% e il 4%; ha inoltre assoggettato la medesima operazione ad Invim e ad imposta catastale ed ipotecaria.

Ne consegue, a parere di questa Commissione, che le norme tributarie sopra richiamate, nella parte in cui assoggettano a registro, Invim, imposta ipotecaria e catastale i conferimenti immobiliari in favore di società di qualsiasi tipo violano il disposto dell'art. 76, della Costituzione, non essendosi il Governo attenuto ai principi direttivi fissati con la legge-delega.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera a), punto 2) della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e degli artt. 2 e 10 del decreto legislativo del 31 ottobre 1990 n. 347 nonché dell'art. 1 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo, nonché

dell'art. 2, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, non prevedendo i citati articoli che i conferimenti a società di capitali vengano assoggettati ad aliquota unica non superiore all'1%, così come stabilito dalla direttiva comunitaria n. 335/1969 e successive integrazioni, alla quale il legislatore delegante (art. 7, primo comma della legge 9 ottobre 1971 n. 825 e art. 17, terzo comma, stessa legge) ha disposto debbano adeguarsi le norme delegate in materia di imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale;

Ordina la sospensione dei presenti procedimenti riuniti;

Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale innanzi formulata;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle parti del giudizio e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla segreteria per conseguenti adempimenti.

Così pronunciato in Padova, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 1994.

Il presidente: FABIANI

95C0520

N. 253

*Ordinanza emessa il 27 febbraio 1995 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli
nel procedimento penale a carico di Gallotti Sandro*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 128/85 r.g. a carico di Gallotti Sandro nato a Tivoli il 24 settembre 1946, imputato dei reati: a) art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976; b) art. 23 della legge n. 319/1976; c) art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976; d) art. 21, primo comma, legge n. 319/1976; alla pubblica udienza del 15 febbraio 1995 ha pronunciato la sottoestesa ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità dell'art. 3, secondo comma del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 della Costituzione.

Il primo e più evidente contrasto denunciabile è quello tra l'impugnata norma e l'art. 3 della Costituzione inteso nel suo essenziale significato di limite di ragionevolezza che le disposizioni legislative devono sempre rispettare.

Si osserva al riguardo che in forza della norma denunciata si realizza *de facto et de iure*, la sostanziale depenalizzazione della condotta di inquinamento collegata al superamento dei limiti tabellari previsti dalla legge (con la residua rilevanza penalistica della condotta inquinante di chi supera la soglia percentuale di inquinamento fissata al 20% dei valori tabellari, assoggettando la relativa ipotesi alla sola sanzione dell'ammenda).

Orbene, in conseguenza di tale novella, la condotta di inquinamento c.d. sostanziale, così definito perché legato al superamento dei valori considerati inquinanti, riceve un trattamento difforme e più favorevole rispetto ai casi di inquinamento c.d. formale così definito perché connesso alla sola violazione delle competenze amministrative dettate dalla legge in merito al rilascio della autorizzazione allo scarico, indipendentemente, quindi da una lesività in atto dell'interesse sostanziale riguardante l'integrità delle acque.

Infatti, tali violazioni a carattere meramente formale sono rimaste assoggettate alla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ex art. 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976 laddove, per l'ipotesi del superamento dei limiti tabellari da parte di scarico produttivo, con la norma denunciata, si è realizzata la sostanziale depenalizzazione con il residuale ricorso alla sanzione penale solo in caso di superamento di una determinata soglia di inquinamento.

Il trattamento differenziato sopra descritto mostra evidenti i segni della incoerenza logica e della disparità di trattamento che non riesce a trovare alcuna valida giustificazione della diversità delle situazioni di fatto disciplinate.

Al contrario, proprio confrontando le realtà obiettive da disciplinare emerge la violazione del limite di ragionevolezza atteso che è stata introdotta, con la norma denunciata, una disciplina di maggior favore per fatti (di inquinamento sostanziale) sicuramente più gravi di quelli (di inquinamento solo formale) per i quali è stata mantenuta inalterata la precedente disciplina; con il risultato abnorme di punire più gravemente l'inquinamento formale (arresto o ammenda) rispetto all'inquinamento sostanziale (solo ammenda o, persino, al di sotto della ricordata soglia del 20%, assoluta irrilevanza penale).

Altro profilo di contrasto denunciabile è quello riferibile agli artt. 10 e 11 della Costituzione reclamanti l'obbligo dello Stato italiano di conformarsi agli obblighi internazionali assunti consentendo in condizione di parità con gli altri Stati, anche alle necessarie limitazioni di sovranità.

Si osserva infatti che l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea impone al nostro Paese il pieno rispetto delle direttive comunitarie che, a seconda dei casi, ricevono diretta applicazione nell'ordinamento italiano ovvero vengono applicate attraverso l'intermediazione di leggi di attuazione che ne assicurano l'esecuzione ed il rispetto.

Nella materia che qui interessa sussistono direttive comunitarie che impongono determinati criteri normativi sulla gestione delle acque e sulla repressione dei contegni violativi.

Per ben due volte la Corte europea di giustizia ha condannato il nostro Paese per il riconosciuto contrasto tra la «Legge Merli» e le vigenti direttive comunitarie (Corte di giustizia 13 dicembre 1990 e 28 febbraio 1991) fra le altre ragioni perché recante norme troppo permissive ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed insufficientemente repressive agli effetti sanzionatori in relazione all'inosservanza delle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni medesime.

Con la denunciata norma, che abbassa ulteriormente il livello di risposta penale, già ritenuto insufficiente, si concretizza l'ulteriore accentuazione del grado di inadempienza dello Stato italiano verso le direttive comunitarie e verso le decisioni della Corte europea di giustizia.

Violato dalla norma denunciata ed, unitariamente, dal decreto-legge che la contiene è altresì il principio di riserva di legge in materia penale affermato dall'art. 25 della Costituzione, letto in relazione con l'art. 77 della Costituzione sulla decretazione di urgenza da parte del Governo.

Si osserva sul punto che la riserva di legge in materia penale possiede quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui, le scelte di politica criminale, sono monopolio esclusivo del Parlamento.

L'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizza ed è assicurato comunque l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza, attraverso la legge di conversione a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione.

Nella specie, attraverso la reiterazione a catena di decreti-legge non convertiti disciplinanti l'identica materia penale — l'ultimo è quello denunciato di incostituzionalità con la presente ordinanza — si è di fatto realizzata la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo, del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

In altre parole, attraverso il procedimento indiretto consistito nella ripetuta adozione di decreti-legge non convertiti, e di identico contenuto, si è realizzato il risultato contrastante con le precisazioni di cui alla Corte costituzionale che vuole assicurata la competenza esclusiva del Parlamento in materia penale.

Da ultimo, è sussistente un evidente contrasto nella norma in esame con l'art. 32 della Costituzione.

Infatti, può considerarsi pacifico che nel concetto di salute pubblica, costituzionalmente garantito, debba ricomprendersi anche la salubrità dell'ambiente naturale ed urbano entro cui ciascuna persona viva.

Questo concetto viene pacificamente riconosciuto in giurisprudenza sicché l'affievolita, ed in alcuni casi del tutto esclusa, tutela penale in materia di inquinamento sostanziale comporta che la nuova normativa si pone in contrasto con le esigenze che l'art. 32 della Costituzione vuole assicurate, anche e soprattutto per via legislativa in materia di tutela della salute.

La sollevata questione è rilevante ai fini del presente giudizio atteso che investe la norma che direttamente incide sul trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto determinandone uno affatto diverso.

Infatti, nella validità e vigenza della denunciata norma la condotta dell'imputata risulterebbe priva della rilevanza penale; in opposta ipotesi ricadrebbe sotto i rigori della preesistente disciplina penale di cui all'art. 21, secondo comma, della legge n. 319/1976.

P. Q. M.

Vista la eccezione di incostituzionalità sollevata dal p.m. dell'art. 3, secondo comma, del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77;

Ritenuto che la non manifesta infondatezza delle questioni prospettate e rilevati d'ufficio autonomi profili di incostituzionalità dell'art. 3, del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 in relazione agli articoli 3, 25 e 77 della Costituzione;

Ritenuta la rilevanza della superiore questione di costituzionalità ai fini della definizione del presente giudizio;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di costituzionalità del richiamato art. 3, secondo comma del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 della Costituzione disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti in causa ed al p. m. nonché al presidente del Consiglio dei Ministri;

L'ordinanza verrà comunicata a cura del cancelliere ai Presidenti delle due Camere;

Sospende il presente giudizio.

Tivoli, addì 27 febbraio 1995

Il pretore: CROCE

95C0521

N. 254

Ordinanza emessa il 27 febbraio 1995 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Solitari Luigi ed altro

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 607/1994 r.g. a carico di Solitari Luigi e Solitari Pietro, imputati del reato p. e p. dell'art. 21, della legge n. 319/1976, alla pubblica udienza del 22 febbraio 1995 ha pronunciato la sottoestesa ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità dell'art. 3, secondo comma del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 della Costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 253/1995).

95C0522

N. 255

*Ordinanza emessa il 27 febbraio 1995 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli
nel procedimento penale a carico di Mencattini Pasquale*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 650/94 r.g. a carico di Mencattini Pasquale, nato a Chitignano il 13 ottobre 1922, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, commi primo e terzo, della legge n. 319/1976, alla pubblica udienza del 22 febbraio 1995 ha pronunciato la sottoestesa ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, in relazione agli articoli 3, 10, 11, 25, 32 e 77 della Costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (reg. ord. n. 253/1995).

95C0523

N. 256

*Ordinanza emessa il 6 marzo 1995 del giudice per le indagini preliminari c/o la pretura di Udine
nel procedimento penale a carico di Floramo Antonino Luciano ed altro*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 e senza autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3, primo comma, parte I, e 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del procedimento n. 2591/94 r.g.i.p. nei confronti di:

1) Floramo Antonino Luciano nato il 30 marzo 1931 a Trieste, residente a San Daniele del Friuli (Udine), via M. Narducci s.n.;

2) Pagnutti Paolo c/o la Comunità collinare di Colloredo di Monte Albano;

persone sottoposte ad indagini il primo nella sua qualità di sindaco *pro-tempore* del comune di San Daniele del Friuli, il secondo quale responsabile dell'ufficio ambiente della Comunità collinare, gestore dell'impianto di depurazione, in ordine:

1) agli scarichi di reflui da depuratore fognario pubblico eccedente i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 avvenuti in data 3 febbraio 1993 e 16 marzo 1993 nel territorio del comune di San Daniele del Friuli;

2) alla attivazione dello scarico del depuratore fognario pubblico senza avere richiesto la relativa autorizzazione;

Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 20 febbraio 1995 che insta per il giudizio di costituzionalità degli artt. 3 e 6 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.;

Premesso in fatto che dalle relazioni di analisi eseguite dal Servizio chimico ambientale del presidio multizonale di prevenzione di Udine emergeva il superamento alla data dei campionamenti (3 febbraio 1993 e 16 marzo 1993) da parte delle acque di scarico dell'impianto di depurazione comunale di San Daniele del Friuli, località Villanova, mai autorizzato, dei limiti di accettabilità previsti, eccedendo più parametri tanto il limite posto dalla tabella A allegata alla legge n. 319 cit. quanto il limite della tabella A1 del Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia;

Premesso altresì che gli accertamenti esperiti, originati pure da denunce di privati, hanno consentito di rinvenirne, la causa in avarie tecniche all'impianto fognario risolte dopo qualche tempo,

OSSERVA

La condotta sopra descritta, in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale interpretativo degli artt. 1, 9 e 14 della legge n. 319/1976, appariva suscettibile di integrare le fattispecie penalmente sanzionate dall'art. 21, primo e terzo comma, della legge cit. sulla base dell'assunto che tutti gli scarichi (da insediamenti produttivi, da insediamenti civili nuovi non recapitanti in pubblica fognatura e derivanti da pubblica fognatura) devono essere autorizzati espressamente e specificamente ex art. 21, primo comma, della legge cit., con la generalizzata necessità, la cui omissione è punita appunto dall'art. 21, terzo comma, del rispetto degli standards di accettabilità legislativi, una volta cessato il regime transitorio di adeguamento graduale degli scarichi nei tempi e nei modi fissati dai singoli p.g.r.a., limiti integrabili dalla disciplina regionale ai sensi dell'art. 14 della legge cit. solo in senso più restrittivo (cfr. Cass. 2 febbraio 1994, n. 1215, ric. p.m. contro Vannicola; Cass. 25 giugno 1993, n. 958, ric. p.m. contro Bruschini; Cass. 25 giugno 1993, n. 936, contro Battistessa + 1; Cass. 3 marzo 1992, n. 2331, ric. p.m. contro Aloisi, specificamente pronunciate in materia di scarichi di pubbliche fognature).

Il sistema è stato profondamente alterato dalle modifiche successivamente apportate da una serie di norme che, a partire dal d.-l. 15 novembre 1993, n. 454, perpetuato sino all'attualmente vigente d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, erano primariamente dirette a ridisciplinare proprio gli scarichi delle pubbliche fognature (e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), pur essendosi ampliate, nel corso delle varie novellazioni, ad introdurre sostanziose immutazioni pure agli scarichi da insediamenti produttivi.

In particolare, per quanto qui rileva, da un lato l'art. 1 del d.-l. n. 9/1995, sostituendo l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319/1978, ha mantenuto l'attribuzione in capo alle regioni del potere di disciplinare gli scarichi delle pubbliche fognature in sede di redazione dei rispettivi piani di risanamento delle acque, derogando pure in senso peggiorativo, purché in conformità ai dettami della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 (esclusi i limiti di accettabilità, definiti «inderogabili», per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile), e salva l'applicabilità, nelle more di tale definizione, delle prescrizioni già adottate e, in particolare, delle direttive presenti nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale; dall'altro lato l'art. 3 del decreto-legge in esame, sostituendo *in toto* l'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, ha depenalizzato l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi del (nuovo) art. 14, secondo comma, per tale condotta introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni; dall'altro lato ancora l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge cit. ha depenalizzato pure la condotta mantenuta da colui che apra o, comunque effettui scarichi delle pubbliche fognature «servite o meno da impianti pubblici di depurazione» (oltreché scarichi civili) nelle acque, sul suolo o nel sottosuolo in assenza di autorizzazione o li mantenga dopo il diniego o la revoca della citata autorizzazione.

Trattasi di disposizioni che, per queste ultime parti, paiono affette da gravi e plurimi vizi di legittimità costituzionale, già peraltro rilevati da altri giudici di merito (cfr. ord. pretura di Grosseto dd. 11 ottobre 1994; ord. pretura di Terni dd. 29 novembre 1994; ord. pretura di Roma dd. 12 novembre 1994) che si vanno ora a sottoporre al vaglio di questa ecc.ma Corte.

1. Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Molteplici appaiono i profili di contrasto dell'art. 3 e dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 9/1995 con il detto fondamentale parametro costituzionale. Da un lato, infatti, si è discriminata la disciplina sanzionatoria per i titolari di scarichi da insediamenti produttivi che superino i limiti di accettabilità delle tabelle A e C allegate alla legge (puniti con la sanzione penale alternativa dell'ammenda o dell'arresto, raddoppiata ove sia provato il superamento dei parametri inderogabili) rispetto ai titolari di scarichi di pubbliche fognature i quali, nella medesima evenienza (violazione dell'art. 14, secondo comma, della legge n. 319) e nell'ipotesi reputata in assoluto più pericolosa per l'ambiente tra le varie contemplate subiscono la sola sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata; ciò che risulta del tutto irragionevole ove si consideri che tale impianto solitamente altro non è che la somma di molteplici scarichi misti, cioè civili e produttivi, che in esso confluiscono, per cui, se comprensibile risulta l'irrogazione della sanzione amministrativa per gli scarichi da insediamenti civili, atteso il verosimile, minor loro carico inquinante, altrettanto non può dirsi per gli scarichi delle pubbliche fognature ad essi parificati e favorevolmente discriminati rispetto ad uno stabellamento — anche minimo — di un impianto produttivo, di certo meno pericoloso per l'ambiente rispetto ad un sostanzioso superamento dei limiti da parte dei primi.

La differenziazione non trova, pertanto, ragionevole giustificazione ma pare correlata, in definitiva, alla sola qualifica soggettiva del soggetto tenuto al rispetto della norma (pubblico amministratore nel primo caso, imprenditore nel secondo), come confermato dall'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 9/1995 che ha depenalizzato pure la condotta di apertura di uno scarico da pubbliche fognature «servita o meno da impianti pubblici di depurazione» in assenza della domanda di autorizzazione (attualmente soggetta alla sola sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni) permanendo al contrario, la sanzione penale per il titolare di insediamento produttivo che ometta di richiedere la debita autorizzazione (art. 21, primo comma, della legge n. 319, rimasto immutato): ciò che appare parimenti illogico posto che il primo, come sopra constatato, altro non è che la sommatoria di più scarichi produttivi singoli e risulta, pertanto, potenzialmente dotato di un carico inquinante assai maggiore.

In particolare per ciò che concerne l'art. 3 del d.-l. n. 9 pure l'ammontare della sanzione introdotta dall'art. 6 del decreto-legge testimonia l'assoluta incongruità della previsione in esame, essendosi preveduta una sanzione più elevata per un fatto di inquinamento formale, qual ritenuto quello previsto dall'art. 6 (ben potendo lo scarico non autorizzato essere contenuto nei limiti di legge), rispetto alla sanzione pecuniaria prescelta in caso di effettuazione di scarico da una pubblica fognatura che, autorizzato o meno, abbia provatamente recato un pregiudizio all'ambiente, con lo sversamento di reflui eccedenti i limiti tabellari fissati all'inquinamento c.d. «legittimo».

La distonia della norma in esame risulta evidenziata ancor più dal mantenimento nel sistema dell'art. 23 della legge n. 319/1976, sanzionante penalmente l'effettuazione di nuovi scarichi (da chiunque effettuati, e, pertanto, pure dal titolare della pubblica fognatura) prima che l'autorizzazione, già richiesta, sia stata concessa: anche in tal caso in via assoluta un'irregolarità formale come l'effettuazione di scarichi in ipotesi consentiti dopo la presentazione della domanda di autorizzazione, ad es. da un insediamento civile, è valutata e punita assai più gravemente di una condotta sostanziale e atta ad incidere su beni primari collettivi, come lo scarico illecito di sostanze da un insediamento produttivo pubblico qual è la fognatura comunale; inoltre, in via relativa, per quest'ultima e più grave condotta, il pubblico amministratore sarebbe sanzionato assai meno pesantemente che in ipotesi di attivazione dello scarico della pubblica fognatura nelle more del rilascio dell'autorizzazione, pur quando il tenore di quello scarico fosse conforme agli standards di legge. Ma vi è di più, in quanto ove l'autorizzazione richiesta non venisse rilasciata, riprendendo vigore le norme dell'art. 21 della legge n. 319 (vd. art. 23, secondo comma) lo stesso pubblico amministratore sarebbe soggetto ad una blandissima sanzione amministrativa pecuniaria ove lo scarico della fognatura fosse proseguito in spregio alle tabelle o alle disposizioni del p.g.r.a. (art. 3 del d.-l. n. 9/1995) o, addirittura, ad una sanzione amministrativa più pesante per il fatto di aver mantenuto lo scarico dopo il diniego del provvedimento (art. 6 del d.-l. n. 9/1995).

Come emerge con evidenza, tra le tre, la condotta meno grave ed idonea a recare minor danno o, addirittura, a non arrecare alcuno agli interessi oggetto di tutela è l'unica punita penalmente (art. 23 della legge n. 319), mentre nelle altre due ipotesi l'entità della sanzione pecuniaria amministrativa è inversamente proporzionale al grado di lesione, di pericolosità e di offensività della condotta concretamente mantenuta.

Trattasi di opzioni legislative che, pur giustificate dalla discrezionalità tipica di quella funzione, nel caso creano profonde disparità di trattamento, apparentemente non fondate né su presupposti logici obiettivi, né su specifiche concrete esigenze, in violazione dei canoni di ragionevolezza cui devono rispondere le scelte punitive e del principio di uguaglianza che impone una proporzione tra la pena e il disvalore del fatto illecito commesso, inosservata quando il complesso normativo sanzioni in via amministrativa condotte connotate di maggior gravità ed identicamente (se non più) lesive del medesimo bene giuridico, ma sanzionate penalmente quando commesse da soggetti diversi (cfr. Corte costituzionale 19 maggio 1993, n. 249; Corte costituzionale 23 giugno 1994, n. 254; Corte costituzionale 25 luglio 1994, n. 341).

2. Violazione degli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione.

Attesa l'assunzione a livello costituzionale da parte dello Stato dell'impegno o tutelare il «paesaggio» inteso come valorizzazione delle peculiarità naturali del territorio e come mantenimento degli ecosistemi, è evidente che la forte attenuazione del regime di tutela dell'ambiente rispetto in questo caso a fenomeni di inquinamento idrico causati da fatti gravi e in concreto assai pericolosi quali gli scarichi di pubbliche fognature incontrollati ed eccedenti i limiti di accettabilità, connessi alla depenalizzazione della condotta e alla scomparsa dei poteri d'intervento — anche coercitivi — riconosciuti al giudice penale, riduce sensibilmente la capacità preventiva e dissuasiva in materia con una pericolosa regressione di efficacia della normativa e una conseguente, verosimile esposizione a maggior rischio e, comunque, una diminuzione netta di tutela del bene «paesaggio» nell'accezione sopra indicata.

Ciò comporta, altresì, un diretto pericolo di danno per la salute, intesa quale diritto inderogabile e prevalente alla integrità e salubrità dell'ambiente in cui l'uomo vive e opera, in contrasto con il principio posto dall'art. 32 della Costituzione che, al contrario, impone in via incondizionata rispetto ad ogni altro interesse la ricerca delle scelte più adeguate onde preservare la pienezza delle condizioni oggettive di godimento dell'ambiente, nei suoi molteplici componenti (suolo, aria e acqua) rispetto alle varie manifestazioni di inquinamento (cfr. Corte costituzionale 16 marzo 1990, n. 127; Cass. s.u. 6 ottobre 1979, n. 5172; Cass. s.u. 3 luglio 1991, n. 7318).

3. — Violazione dell'art. 10, primo comma, della Costituzione.

La disposizione prevista dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 (novellato dall'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 9/1995), costituente il precetto rispetto al quale si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3, primo comma, del decreto-legge nonché dell'art. 6, secondo comma, (in virtù dell'art. 6, primo comma), pare altresì porsi in contrasto con la norma costituzionale suddetta che impone la conformazione dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro Paese alle Comunità economiche europee.

In particolare, risultano già scaduti al 30 giugno 1993 i termini per l'adeguamento alla direttiva del Consiglio 91/271/CEE, la cui adozione non solo viene ulteriormente procrastinata (art. 1, quarto comma, del d.-l. n. 9/1995), ma rispetto alla quale addirittura le norme in esame rappresentano l'antitesi, attesa la necessità imposta dalle disposizioni comunitarie di classificare le «acque reflue urbane», le «acque reflue domestiche», le «acque reflue industriali» (art. 2) e, in particolare, di distinguere nettamente nella regolamentazione degli accessi alle reti fognarie pubbliche tra i vari tipi di scarico, assoggettando quelli industriali a specifiche autorizzazioni, ad accurati controlli nonché a requisiti assai restrittivi (cfr. artt. 11, 13 e All. I Dir. 91/271/CEE).

Lo Stato italiano, nonostante l'ampia scadenza del termine, non ha ancora in alcun modo provveduto ad operare tale distinzione basata sulla natura delle acque confluenti in pubblica fognatura, muovendosi addirittura in direzione antitetica, cioè nel senso di depenalizzare *sic et simpliciter* tutta la condotta di gestione della pubblica fognatura (dalla mancata richiesta di autorizzazione al superamento dei limiti tabellari) a prescindere dalla qualità oggettiva degli scarichi in essa terminanti, costituente presupposto necessario per le successive opzioni, e questo nonostante le plurime condanne già in passato subite ad opera della Corte di giustizia europea per l'eccessiva permissività del sistema sanzionatorio nel settore dell'inquinamento idrico e per l'insufficienza di alcuni tipi di sanzioni penali.

4. — Violazione degli artt. 25, secondo comma, e 77 della Costituzione.

Principio costituzionale fondamentale risulta quello della riserva assoluta di legge in materia penale, a significazione del fatto che le scelte in questo settore, formalmente espresse in leggi ordinarie, devono essere di esclusiva competenza del Parlamento, ove il potere di criminalizzazione è rimesso al libero gioco della maggioranza governativa e delle sue opposizioni, con esclusione di altre fonti primarie o, comunque, con il controllo diretto delle Camere sulle stesse, o in sede di delega del potere normativo (art. 76 della Costituzione) o all'atto del controllo e della recezione di norme precarie e soggette, in caso contrario, a rapida decadenza (art. 77 della Costituzione).

La norma prevista dall'art. 3 del d.-l. n. 9/1995, direttamente incidente (nel senso dell'abrogazione) su una sanzione criminale voluta dal Parlamento, di fatto vive provvisoriamente nell'ordinamento da quasi un anno e mezzo (d.-l. 15 novembre 1993, n. 454; d.-l. 14 gennaio 1994, n. 31; d.-l. 17 marzo 1994, n. 171; d.-l. 16 maggio 1994, n. 292; d.-l. 15 luglio 1994, n. 449; d.-l. 17 settembre 1994, n. 537; d.-l. 16 novembre 1994, n. 629; d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9), mentre ad un periodo più recente, ma comunque consistente, risale quella dell'art. 6, secondo comma, del decreto-legge cit.: in entrambi i casi si è così espropriato la sede parlamentare del potere esclusivo di disporre in materia penale, con l'assunzione in capo all'esecutivo di tali indebite competenze.

È appena il caso di rilevare che la continua decretazione governativa protratta per un tempo così prolungato rende evidente, soprattutto in relazione alla norma che qui interessa, la carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza indicati quale titolo di legittimazione dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione, poiché, se gli stessi

eventualmente sussistevano al tempo del primo decreto, nel lungo periodo trascorso ben ci sarebbe stata l'opportunità e la possibilità da parte delle competenti Camere di novellare la disciplina secondo le forme ordinarie tanto più che, come già osservato, le norme definite «necessarie ed urgenti» si muovono in senso opposto rispetto alle norme cogenti di diritto internazionale: trattasi di presupposto di validità costituzionale del decreto-legge che questa ecc.ma Corte ha recentemente giudicato sindacabile in quanto attinente ad elementi costituzionalmente previsti, il cui mancato rispetto rappresenta un vizio *in procedendo* dell'*iter* formativo tanto da parte del decreto-legge, quanto da parte della legge che, in ipotesi, l'abbia convertito (Corte costituzionale 27 gennaio 1995, n. 29).

I dubbi di costituzionalità paiono, pertanto, non manifestamente infondati rispetto ai parametri di costituzionalità sopra evidenziati.

In punto rilevanza di fatto, è chiara l'essenzialità della risoluzione del dubbio di costituzionalità, poiché la condotta accertata consiste proprio nel superamento da parte dello scarico di una pubblica fognatura di alcuni parametri quali individuati e imposti tanto dalle tabelle allegate alla legge c.d. «Merli» quanto dal p.g.r.a. nonché nell'attivazione dello stesso in assenza di autorizzazione: infatti, dipendono dalla discussa legittimità delle norme che andranno ad impugnarsi le successive scelte procedurali di competenza di questo Ufficio, cioè l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato perché il fatto è sanzionato non penalmente ma in via pecuniaria amministrativa in ipotesi di rigetto dell'incidente di costituzionalità, ovvero la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché formuli l'imputazione o perché compia ulteriori indagini, ove si accertasse la non conformità delle norme al dettato costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 973;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, prima parte, e 6, secondo comma, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, in relazione agli articoli 3, 9, secondo comma, e 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento;

Ordina che la presente ordinanza venga comunicata a cura della cancelleria al pubblico ministero in sede e notificata alle persone sottoposte ad indagini, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Udine, addì 6 marzo 1995

Il giudice: ROJA

Il funzionario di cancelleria: NESCA

95C0531

N. 257

Ordinanza emessa il 13 marzo 1995 dal pretore di Marsala nel procedimento penale a carico di Costa Vincenzo ed altro

Regione Sicilia - Elezioni all'assemblea regionale siciliana - Fatti di corruzione elettorale commessi in occasione delle consultazioni regionali - Rinvio alle disposizioni penali delle leggi sulle elezioni della Camera dei deputati - Denunciata mancata perfetta corrispondenza tra i precetti statali e quelli regionali - Lamentata disparità di trattamento tra cittadini - Lesione del principio di certezza del diritto penale con limitazione dell'applicazione di legge penale in ambito regionale.

(Legge regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, art. 67).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulle eccezioni sollevate in via preliminare dalla difesa degli imputati Costa Vincenzo e Costa David Salvatore, sentito il p.m.

O S S E R V A

Le questioni sollevate e poste all'attenzione del giudicante sono molteplici e di notevole complessità.

La difesa chiede a questo pretore, in via principale, di pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. perché il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato.

In subordine vengono prospettate diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge regione Sicilia n. 29/1951 per contrasto con i principi di riserva di legge statale in materia penale (art. 25 della Costituzione) e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).

La difesa, infine, solleva un ulteriore problema di legittimità costituzionale inerente al termine di prescrizione del reato di cui è processo per violazione dell'art. 3 della Costituzione, considerato che, in assenza di diversa previsione normativa, alla violazione in esame si applica il termine prescrizionale previsto dall'art. 157 del c.p., mentre per le elezioni comunali e provinciali opera un termine molto più breve stabilito nell'art. 100 del t.u. n. 570/1960.

Il pubblico ministero si è opposto a tutte le eccezioni sollevate chiedendone l'integrale rigetto e la conseguente prosecuzione del dibattimento.

Le questioni sono evidentemente correlate e richiedono un'analisi unitaria.

Ritiene questo giudice che la questione principale da esaminare sia quella del significato e della portata del principio di riserva di legge statale in materia penale: solo dopo aver chiarito il significato di tale principio, la sua *ratio* ed i suoi eventuali limiti, si può passare ad analizzare partitamente le questioni prospettate.

In merito è noto che il principio generale a cui si uniforma il codice penale è quello di riservare al Parlamento la potestà di legiferare in materia penale: la Corte costituzionale più volte è stata chiamata a decidere della legittimità costituzionale di leggi regionali che prevedevano reati e sempre ne ha dichiarato la illegittimità. Sono evidenti le ragioni che sottendono tale orientamento: la certezza del diritto, il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'incidenza della materia penale sul bene supremo della libertà personale che solo un ente dotato di sovranità può comprimere e limitare. Ne consegue la soluzione rigorosa di solito adottata dal giudice delle leggi che esclude la possibilità per le regioni di emanare norme che configurino nuove fattispecie di reato o nuove pene non previste dal codice penale o dalle leggi statali, perché se ciò fosse consentito, enti dotati di autonomia ma non di sovranità potrebbero restringere la sfera intangibile dei diritti fondamentali.

Ciò non toglie, peraltro, che le regioni, ed in particolare quelle a statuto speciale, possano emanare norme di completamento di quelle statuali e con queste compatibili che abbiano la funzione di recepire fattispecie penali già disciplinate estendendone l'applicazione in ambito regionale.

Tale soluzione viene condivisa dalla stessa Corte costituzionale che enuncia tale principio proprio nelle sentenze con le quali ha dichiarato l'illegittimità di norme regionali per violazione del principio di riserva di legge in materia penale.

Significativa, in merito, è la sentenza della Corte costituzionale del 25 ottobre 1989, n. 487, in cui è stata ritenuta l'illegittimità dell'art. 3, primo comma, della legge regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26. Nella motivazione il giudice delle leggi, dopo una compiuta disamina della *ratio* del principio di riserva di legge, afferma testualmente: «alle leggi regionali non è precluso concorrere a precisare, *secundum legem*, presupposti di applicazione di norme statali, né concorrere ad attuare le stesse norme e cioè non è precluso realizzare funzioni analoghe a quelle che sono in grado di svolgere fonti secondarie statali. Tutte le volte in cui non sia in gioco la riserva di legge penale statale (nelle ipotesi, cioè, in cui, ad esempio, la legge statale abbia già autonomamente operato le scelte fondamentali sopra ricordate) disposizioni attuative di leggi statali ben possono essere emanate da altre fonti ed in particolare dalle leggi regionali».

Più avanti la motivazione prosegue ritenendo che alle regioni sia consentito ampio spazio allorché si subordinino effetti discriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi e legislativi regionali: in tal caso, nel determinare i presupposti dai quali sono condizionati gli effetti penali le leggi regionali indirettamente, e per determinazione delle stesse leggi statali, incidono su fattispecie penali previste dalle leggi statali.

Sul punto la Corte costituzionale conclude affermando che «... la tutela penale dei beni rientranti nelle materie regionali, esclusive o concorrenti, può ben esser autonomamente fornita, attraverso l'incriminazione di violazioni agli stessi beni, dalla legge penale statale».

Pare di capire che, pertanto, anche secondo la Corte costituzionale le singole regioni possono legiferare in materia penale, a condizione che si tratti di norma posta a tutela di beni che già ricevono tutela penale dalle leggi dello Stato.

Evidentemente sarà necessario, altresì, che la norma regionale rispetti gli altri principi generali a cui sottende, come si è visto, il principio di riserva di legge penale statale, tra cui quello di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, onde consentire che la disciplina ivi prevista si armonizzi con quella operante nelle altre regioni.

Tali principi di diritto debbono essere trasposti ed applicati al caso in esame che coinvolge la materia elettorale: si tratta di materia in cui sussiste competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale, per cui, da sempre, il legislatore statale, in rispetto dell'autonomia regionale, non legifera e non legifera neppure per quanto riguarda la fattispecie penale.

Ciò in pratica, ha «costretto» le singole regioni ad emanare, accanto alle norme generali relative al procedimento elettorale, anche delle vere e proprie norme penali.

Un'analisi specifica delle diverse discipline adottate in materia rileva, peraltro, che ogni regione a statuto speciale ha legiferato diversamente.

La legge regionale della Valle d'Aosta all'art. 60 prevede che «per quanto non disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali, si osservano in quanto applicabili, le norme per l'elezione della Camera dei deputati».

Analoga norma di rinvio è contenuta nelle leggi elettorali del Friuli-Venezia Giulia e della Sardegna. Leggermente diverso il tenore della disciplina contenuta nella legge elettorale del Trentino-Alto-Adige che all'art. 75 parla espressamente di disposizioni penali richiamando quelle del titolo VII del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Al di là delle differenze di tecnica legislativa, comunque, esiste un dato comune: tutte le norme operano un rinvio alla legge statale che viene ad applicarsi «per quanto non previsto dalla legge regionale».

L'applicazione dei principi sopra ricordati determina la legittimità di tali normative: infatti i reati che così si vengono a disciplinare trovano la loro fonte primaria in leggi dello Stato, e nella specie in quella per le elezioni alla Camera dei deputati che prevede sia il precetto che la sanzione. La legge regionale non fa che recepire tale normativa estendendone l'ambito di applicazione. Viene fatto salvo anche il principio di uguaglianza dei cittadini, sottoposti in tutte le regioni ad identico trattamento sanzionatorio per fatti identici nella loro materialità.

È vero che anche questo costituisce un modo di legiferare penalmente posto che si rendono applicabili a fattispecie diverse norme che, altrimenti, non potrebbero trovare applicazione, ma la soluzione qui prospettata è inevitabile considerato che, in materia elettorale, sussiste competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale.

Si noti, inoltre, che tale modo di fare leggi è conforme anche alle previsioni degli statuti istitutivi delle singole regioni che impongono alle stesse regioni di emanare leggi elettorali in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche. Con ciò si supera l'osservazione della difesa secondo cui la possibilità delle regioni di fare leggi penali in materia elettorale violerebbe la riserva di legge anche perché si consentirebbe alle regioni di stabilire a quale normativa fare riferimento: lo Statuto espressamente risolve e elimina ogni discrezionalità in materia imponendo l'obbligo per il legislatore regionale di porre a base della propria disciplina le leggi per le elezioni politiche; pertanto non sussiste violazione del principio di riserva di legge bensì vi è un agire nel pieno rispetto delle attribuzioni statutarie.

Ben diversa è, invece, la disciplina della regione Sicilia: l'art. 67 testualmente recita «per la violazione delle norme della presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni penali delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati».

Vi è, pertanto, una parte esattamente uguale a quella contenuta nelle leggi delle altre regioni, accanto alla quale si evidenzia un riferimento del tutto nuovo e preciso quale è l'inciso iniziale che afferma «per le violazioni delle norme della presente legge ...».

Ritiene il pretore che proprio tale inciso determini l'illegittimità della norma, per violazione del principio di riserva di legge penale statale e del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Infatti la norma è legittima nella parte in cui pone come riferimento normativo la legge per le elezioni alla Camera dei deputati. Vi è rispetto delle attribuzioni di cui all'art. 3 dello Statuto regione Sicilia e, soprattutto, viene fatto salvo il principio di riserva di legge penale statale, poiché la norma penale ha come fonte primaria la legge dello Stato, la quale individua i beni da tutelare e le sanzioni applicabili.

La norma è, invece, illegittima nella parte in cui limita la propria operatività alle sole violazioni delle norme contenute nella legge regionale, con ciò di fatto andando oltre le proprie attribuzioni statutarie e violando il principio di uguaglianza, nella parte in cui priva di tutela penale fatti che sono puniti in ambito nazionale e nelle altre regioni.

Al riguardo va premesso che una questione analoga è già stata esaminata, con rigetto, dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 giugno 1957, n. 104, ed è stata affrontata, in corso di causa, e decisa in maniera diversa dalla giurisprudenza di merito.

La Corte costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge regione Sicilia n. 29/1951 ponendo come punto di partenza l'art. 3, primo comma, dello Statuto siciliano che attribuisce alla regione la potestà di legiferare in materia di elezioni e stabilisce i criteri basilari cui la legge deve uniformarsi. L'art. 67 sarebbe rispettoso di

tali prescrizioni poiché non estende le sanzioni penali previste dalla legge statale a ipotesi di reato previste dalla legge regionale, ma di detta legge richiama le disposizioni, con la conseguenza che le violazioni delle norme contenute nella legge elettorale regionale, intanto costituiscono reato in quanto siano come tali previste dalla legge nazionale. Vi deve essere, cioè, un fatto-reato che viola allo stesso tempo la disciplina prevista dalla legge nazionale e quella regionale: solo questa corrispondenza fa salva la norma censurata.

Ad analoga conclusione è pervenuto recentemente il tribunale di Marsala. Il principio affermato dal giudice delle leggi imponeva, peraltro, di trovare all'interno della normativa regionale un norma che potesse dirsi violata nei casi di corruzione elettorale e tale norma è stata individuata nell'art. 1 della legge regionale. Si tratta di norma di principio generale che tutela la libertà di voto in ogni sua espressione e che, quindi, tutelerebbe anche le attività corruttive tendenti a raccogliere preferenze elettorali in cambio di denaro o altre utilità economiche.

Pertanto i fatti di corruzione elettorale commessi in occasione delle consultazioni regionali assumerebbero rilevanza penale in virtù dell'art. 67 della legge della regione Sicilia e verrebbero sanzionati dalle norme previste dal d.P.R. n. 361/1957 perché in contrasto con i principi fondamentali dell'art. 1 della legge reg., norma che perfettamente si sovrapporrebbe con le condotte previste dall'art. 96 del citato d.P.R.

A conclusione esattamente opposta è pervenuto il pretore di Marsala, sezione distaccata di Castelvetro, con la sentenza del 7 maggio 1994. Il pretore ha ritenuto che il fatto di reato previsto dall'art. 96 del d.P.R. n. 361/1957 per le elezioni alla Camera dei deputati non fosse applicabile allo stesso fatto se commesso in occasione delle elezioni regionali pronunciando sentenza di proscioglimento con la formula che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L'art. 67 della legge regionale sarebbe chiaro nel richiedere che il precetto debba essere contenuto nella legge regionale e, non esistendo in tale normativa alcun precetto corrispondente a quello di cui all'art. 96 del d.P.R. n. 361/1957, sarebbe da escludere la configurabilità del reato. I principi di legalità, tassatività e divieto di analogia in *malam partem* impedirebbero, infatti, di applicare la norma penale incriminatrice oltre i casi espressamente previsti.

Ritiene questo pretore che tale soluzione sia la più aderente al dettato costituzionale ed ai principi che sono stati sopra delineati. L'altra soluzione, infatti, prova troppo nella parte in cui ritiene sufficientemente determinato un precetto contenuto in una generica norma di principio. Di fronte al tenore letterale dell'art. 67 della legge regionale si impone al cittadino di compiere un'operazione ermeneutica francamente eccessiva richiedendogli di capire che le condotte corruttive sono punite anche in occasione delle elezioni regionali perché ciò va contro una norma di principio generale, norma perfettamente corrispondente al precetto di cui all'art. 96 del d.P.R. citato.

Ritiene questo giudice che ciò vada oltre il concetto di interpretazione estensiva della legge rientrando nell'applicazione analogica della norma.

Ciò, peraltro, rende la norma censurabile dal punto di vista costituzionale per diverse ragioni.

1) Infatti l'aver stabilito che un cittadino, in relazione ad una condotta sussumibile astrattamente nella fattispecie di cui all'art. 96 del citato d.P.R. n. 361/1957, posta in essere con riferimento alle elezioni dei deputati all'Assemblea della regione siciliana, non è soggetto a norma penale a differenza di quanto avviene su tutto il territorio nazionale e nelle altre regioni a statuto speciale in occasione delle altre competizioni elettorali, pone una questione di legittimità per violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge *ex art. 3* della Costituzione.

Si tratta di un evidente problema di razionalità del sistema risolvibile dalla Corte costituzionale estendendo l'applicabilità del citato art. 96 del d.P.R. alle elezioni regionali siciliane.

2) Le stesse considerazioni rendono l'art. 67 della legge regione Sicilia censurabile per violazione dell'art. 25, secondo comma della Costituzione nella parte in cui il legislatore limita l'applicazione della legge penale sul territorio regionale.

Si è detto che il legislatore regionale può soltanto recepire ed attuare quanto previsto in sede nazionale con un'opera di completamento della disciplina statale. Esula pertanto, dalle sue legittime attribuzioni il prevedere che solo le violazioni della legge regionale costituiscano reato quando, come è nel caso di specie, non vi è perfetta corrispondenza tra i precetti statali e quelli regionali.

3) Infine così operando il legislatore siciliano non ha rispettato l'art. 3 dello statuto regione Sicilia nella parte in cui prevede che la legge emanata dall'Assemblea regionale sia rispettosa dei principi fissati dal costituente in materia di elezioni politiche. Tra questi principi rientrano sicuramente i precetti e le sanzioni penali che costituiscono un necessario completamento ed una caratteristica costante di tutte le leggi elettorali, come precisato dalla stessa corte costituzionale nella citata sentenza n. 104/57.

Infine va esaminata la questione relativa al termine di prescrizione del reato.

È vero quanto osservato dalla difesa circa il diverso termine prescrizionale applicabile alle elezioni comunali e provinciali rispetto alle elezioni regionali nelle regioni a statuto speciale; l'art. 100 del t.u. n. 570/1960 prevede che l'azione penale per tutti i reati contemplati negli articoli precedenti si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Per le elezioni regionali a statuto speciale, non avendo il legislatore regionale previsto una norma *ad hoc*, trova applicazione il termine di prescrizione ordinario per i delitti di cui all'art. 157 del c.p., vale a dire cinque anni.

Il pubblico ministero ha sostenuto l'infondatezza della questione affermando trattarsi di libera scelta del legislatore che, tra l'altro, viene ad operare ed incidere in situazioni e ambiti diversi: infatti l'art. 157 del c.p. stabilisce il termine di prescrizione del reato mentre quello del cit. art. 100 si riferisce alla prescrizione dell'azione penale. In pratica, secondo il p.m., l'art. 100 prevederebbe un termine di prescrizione atipico che opererebbe nei confronti del privato cittadino che, ai sensi del primo comma dell'art. 100 può promuovere l'azione penale e, quindi, non derogherebbe al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 157 del c.p. che continuerebbe ad applicarsi anche al reato di voto di scambio posto in essere durante le elezioni comunali e provinciali.

Tale ricostruzione, peraltro, si scontra con quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 1° febbraio 1973, n. 219 che ha stabilito che l'art. 100 del t.u. n. 570/1960 contiene un termine di prescrizione che deroga il termine di cui all'art. 157 del c.p. e che va riferito ai reati previsti dal citato decreto, sebbene l'espressione della legge sia «prescrizione dell'azione».

Ritiene questo giudice che tale soluzione sia la più rispondente al dettato normativo e l'unica che consente di rendere organico il sistema legislativo vigente. Infatti una interpretazione rigida del dettato normativo dell'art. 100 citato porterebbe a conseguenze pratiche assurde, posto che creerebbe una figura anomala di prescrizione da affiancarsi a quella più lunga del reato con evidenti problemi di coordinamento e di controllo, posto che si farebbe dipendere il termine di prescrizione dal momento di esercizio dell'azione penale, e quindi da un momento non definibile a priori ma soggetto alla volontà della parte denunciante.

Ne deriva, secondo questo pretore, che va condivisa la decisione sopra ricordata della suprema Corte e che, pertanto, è vero che si verifica una discrasia tra la prescrizione prevista per i fatti di reato commessi in occasione di elezioni regionali, quali quello per cui è processo e quelli commessi in occasione delle elezioni comunali e provinciali. La evidenziata discrasia si rileva anche rispetto alle elezioni regionali indette nelle regioni a statuto ordinario e, ciò, per espresso richiamo dell'art. 1 del t.u. n. 570/1960. La conseguenza è che uno stesso fatto se commesso in Sicilia si prescrive nel termine ordinario di cinque anni, mentre se commesso in ambito di elezioni regionali ordinarie si prescrive in due anni. È evidente la rilevanza che investe la questione nel presente procedimento ove si discute di fatti del 1992 che, in vigenza della legge applicabile nelle regioni a statuto ordinario, sarebbero già da tempo prescritti.

La questione è comunque infondata: si rientra, infatti, in materia di competenza esclusiva del legislatore, il quale ha autonomamente deciso di sottoporre a diverso trattamento due situazioni oggettivamente diverse.

Vari possono essere i motivi che hanno indotto il legislatore a prevedere un termine di prescrizione breve per i reati commessi in occasione delle elezioni comunali e provinciali: di fatto, comunque, si tratta di soluzione perfettamente legittima e razionale.

Si è creato, in pratica, un doppio binario, due discipline affiancate e contrapposte: da un lato, quella per le elezioni alla Camera dei deputati, parificata in toto a quella per le regioni a statuto speciale; dall'altro, quella per le elezioni comunali e provinciali cui vengono assimilate le elezioni delle regioni a statuto ordinario.

La contrapposizione opera anche per quanto riguarda il termine di prescrizione; ma si ripete, ciò è frutto di consapevole scelta legislativa che, tra l'altro, è imposta anche dalle singole norme degli statuti istitutivi della regioni a statuto speciale che, come si è visto, espressamente prevedono quale riferimento per la normativa elettorale le norme della Camera dei deputati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente della regione Sicilia e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Marsala, addì 13 marzo 1995

Il pretore: LARI

N. 258

*Ordinanza emessa il 31 gennaio 1995 dal pretore di Latina
nel procedimento civile vertente tra Centra Annarosa e l'E.N.P.A.V.*

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento e della lesione del principio della certezza del diritto per effetto della retroattività della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990 e 187/1981.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 547 del r.g. 1994 tra Centra Annarosa con il procuratore domiciliatario dott.ssa L. Tari, ricorrente e l'E.N.P.A.V., convenuto in contumace.

Letti gli atti di causa, richiamati gli elementi di fatto posti a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale la parte ricorrente ha richiesto che sia dichiarata che nulla è dovuto dalla medesima istante all'E.N.P.A.V. a titolo di iscrizione obbligatoria; ritiene che l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 11 ventiseiesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in punto di contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione non è manifestamente infondato.

Tale art. 11, ventiseiesimo comma, infatti ha introdotto una norma di interpretazione autentica, prescrivendo che «la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (E.N.P.A.V.) non è più obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti dei veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto ...».

Con tale disposizione normativa, pertanto, si è circoscritta e limitata la facoltà della iscrizione all'albo professionale solo per quei soggetti che dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/1991 si iscrivono per la prima volta.

La prescrizione normativa in parola non si limita a interpretare ma sostanzialmente innova reintroducendo con effetto retroattivo il regime di iscrizione obbligatoria previgente.

Ciò costituisce un uso improprio e inadeguato dello strumento giuridico dell'interpretazione autentica e non è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità in punto di contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione del canone di ragionevolezza di cui al predetto art. 3 (Corte costituzionale 4 aprile 1990, n. 155 e 10 dicembre 1981, n. 187).

Inoltre lo stesso art. 11 ventiseiesimo comma, reintroducendo il sistema di iscrizione obbligatoria per i soggetti che si trovano nella posizione giuridica della ricorrente sancisce la duplicazione della tutela obbligatoria (e dei relativi oneri contributivi) discriminando senza ragione questi soggetti, sia verso i veterinari tenuti al pagamento dei contributi esclusivamente all'E.N.P.A.V., sia per coloro che i quali la doppia iscrizione ha carattere non cogente, ma facoltativo.

In tal modo non appare infondata manifestamente l'eccezione di incostituzionalità in punto di contrasto ancora con l'art. 3 della Costituzione ed, inoltre, con l'art. 38.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, e n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria venga notificata la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Latina, addì 31 gennaio 1995

Il pretore giudice del lavoro: dott. Corradino DIANA

95C0533

N. 259

*Ordinanza emessa il 1º febbraio 1995 dal pretore di Como
nel procedimento civile vertente tra Gatti Umberto ed altri e E.N.P.A.V.*

Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza nonché della nullità dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'ente predetto nei confronti dei veterinari obbligatoriamente iscritti all'ente stesso e che si siano avvalsi della facoltà di richiedere la cancellazione ai sensi della normativa precedente (art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136) - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento e della lesione del principio della certezza del diritto per effetto della retroattività della norma impugnata - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990 e 187/1981.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11).

(Cost., artt. 3, 4, 25 e 36).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato in data 15 giugno 1994 da Gatti Umberto, Paroni Corrado, Carmel Carlo, Calzolari Cornelio, Rezoagli Paolo, Ostinelli Gianluigi, Ciani Claudio, Tettamnti Gabriele, Quadranti Andrea, Millefanti Luciano, Stramesi Anna, Matteri Palmerino, Lorusso Massimo, Iacchia Giuseppe, Gandola Oscar Enrico, Colombo Luigi, Borgonovo Giuseppe, Marelli Marinello, Franquelli Claudio, Pauri Manuela, Frigerio Daniele, Abrate Luciano, Castiglioni Giovanni, Sangalli Giuseppe, Colombo Amalia, Gridavilla Giulio, Invernizzi Pierantonio Colombo Giovanni, Tessari Leonardo, Corona Paola, Enice Franco, Brambilla Giuseppe, Colombo Alberto, Pampaloni Renzo, Zei Bianca, Massaini Elda, Battistessa Massimo, Baiocchi Claudia, Fumagalli Cesare, Meini Amelio, Pedrazzini Giovanni, Legnani Simone e Sala Vittorio, elettivamente domiciliati in Como, via Volta n. 62, presso lo studio dell'avv. Antonio Monti che li assiste e difende giusta delega in calce del ricorso in atti, ricorrente contro l'E.N.P.A.V. - Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari con sede in Roma, via G. Romagnosi n. 18/a, in persona del presidente e legale rappresentante, *pro tempore*, resistente.

FATTO

Con ricorso depositato in data 15 giugno 1994 Gatti Umberto, Paroni Corrado, Carmel Carlo, Calzolari Cornelio, Rezoagli Paolo, Ostinelli Gianluigi, Ciani Claudio, Tettamnti Gabriele, Quadranti Andrea, Millefanti Luciano, Stramesi Anna, Natteri Palmerino, Lorusso Massimo, Iacchia Giuseppe, Gandola Oscar Enrico, Colombo Luigi, Borgonovo Giuseppe, Marelli Marinello, Franquelli Claudio, Pauri Manuela, Frigerio Daniele, Abrate Luciano, Castiglioni Giovanni, Sangalli Giuseppe, Colombo Amalia, Gridavilla Giulio, Invernizzi Pierantonio Colombo Giovanni, Tessari Leonardo, Corona Paola, Enice Franco, Brambilla Giuseppe, Colombo Alberto, Pampaloni Renzo, Zei Bianca, Massaini Elda, Battistessa Massimo, Baiocchi Claudia, Fumagalli Cesare, Meini Amelio, Pedrazzini Giovanni, Legnani Simone e Sala Vittorio, medici veterinari, lamentavano che l'art. 11, comma 26, della legge n. 537/1993 reintroduceva nell'ordinamento l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. (Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari), il quale, configurato nel 1962 dalla legge n. 1537, era stato abrogato nel 1991 con la legge n. 136.

I ricorrenti trovavano ingiusto che essi, veterinari dipendenti aventi diritto ad un trattamento pensionistico I.N.P.S., fossero obbligati a versare altri contributi previdenziali all'E.N.P.A.V.

Inoltre si dolevano che l'obbligo era loro imposto dalla legge del 1993 con effetto retroattivo a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 136/1991 abrogativa dell'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V.

In via preliminare istavano per l'eccezione di incostituzionalità, in quanto la novella era in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di pari opportunità di lavoro e di previdenza.

Nel merito, proponevano azione di accertamento negativo volta a far chiarire che i ricorrenti fossero debitori dei contributi previdenziali all'E.N.P.A.V.

All'udienza del 27 gennaio 1995 nella contumacia di E.N.P.A.V. il difensore concludeva come da verbale in atti.

MOTIVAZIONE

La norma alla quale l'attore chiede riconoscersi la incostituzionalità, ovvero interpretarsi in maniera diversa da quella prospettata dall'E.N.P.A.V., è l'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La norma recita «La disposizione contenuta nel comma 1, dell'art. 32, della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'E.N.P.A.V. non più obbligatoria soltanto per i veterinari che s'iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovavano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto.

Gli obblighi relativi al pagamento dei contributi e alla comunicazione di cui all'art. 19 della cit. legge n. 136 del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione, debbono essere adempiuti, salvo il caso di scadenza posteriore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli artt. 19 e 20 della cit. legge n. 136/1991».

La disposizione sembra annullare, *ex officio*, le cancellazioni dei veterinari dall'E.N.P.A.V., eseguite in seguito all'entrata in vigore della legge n. 136/1991; la quale introduceva la facoltà — eliminandone l'obbligo — della iscrizione all'E.N.P.A.V. dei medici veterinari.

Di tale diritto, s'erano avvalsi i veterinari ricorrenti, che, essendo dipendenti non avevano convenienza a pagare i contributi ad un altro ente previdenziale (E.N.P.A.V.) dal momento che essi versavano i contributi pensionistici già ad altro ente previdenziale (I.N.P.S.); il quale gli avrebbe poi erogato la pensione.

Ebbene questa cancellazione, per la quale avevano optato gli attori era stata soppressa dalla novella del 1993.

E ciò con effetto retroattivo. Dacché l'E.N.P.A.V. esigeva dai ricorrenti i contributi non pagati a far tempo dalla cancellazione del 1991.

Pare al decidente che l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta debba essere accolta.

La questione è infatti «rilevante» poiché gli attori, in base alla norma impugnata, dovrebbero essere costretti a pagare retroattivamente all'E.N.P.A.V. i contributi obbligatori dei quali l'art. 24 cpv. della legge n. 136/1991, lo aveva svincolato.

La circostanza, poi, non è manifestamente infondata. In effetti, l'art. 11, comma 26, della legge n. 537/1993, non è, al contrario di quanto afferma la stessa disposizione, una norma interpretativa. Bensì squisitamente innovativa.

In realtà, una norma è interpretativa, allorché chiarisca il significato di una disposizione, la cui portata sia discussa. La norma interpretativa non modifica in alcun modo la incisività di una precedente disposizione. Invece, nel caso in esame, l'articolo citato, ha come unico scopo, quello di eliminare dal mondo giuridico una precedente norma (art. 24 cpv., della legge n. 136/1991), che attribuiva una specifica facoltà ai medici veterinari dipendenti (non iscriversi all'E.N.P.A.V.).

L'attestazione dell'art. 11 cit. «La disposizione ... deve essere interpretata nel senso ...» va intesa solo come accorgimento di politica legislativa volta ad attribuire efficacia retroattiva ad una norma innovativa. Pare al decidente che tale situazione costituisca una violazione dei diritti acquisiti e come tale in contrasto con l'art. 25, comma 2.

D'altra parte, la valenza ermeneutica attribuita alla norma dell'E.N.P.A.V., appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (parità di diritti), nonché con l'art. 4 (diritto al lavoro e alla tutela previdenziale).

Infatti, i veterinari dipendenti sarebbero costretti a pagare due volte gli stessi contributi previdenziali per poi percepire un'unica pensione. E ciò a differenza dei veterinari liberi professionisti, i quali sono esentati dal pagamento dei contributi previdenziali all'I.N.P.S.

Stride poi con il principio di uguaglianza, il fatto che tutti i cittadini versino contributi previdenziali ad un'unico ente, per poi ricevere dallo stesso il trattamento pensionistico; laddove il ricorrente dovrebbe versare contributi previdenziali a due enti per poi ricevere un unico trattamento di quiescenza.

Inoltre, la novella impugnata disciplina retroattivamente un periodo durante il quale l'attore aveva regolarmente fruito della facoltà concessagli dalla legge n. 136/1991 (non iscrizione all'E.N.P.A.V.). L'Ente convenuto, così, pone in discussione diritti legittimamente acquisiti e situazioni giuridiche ormai completamente esaurite.

In definitiva, l'eccezione di legittimità costituzionale, rilevante ai fini della presente causa, non pare manifestamente infondata.

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale, al fine di vagliare il profilo di incostituzionalità dell'art. 11, comma 26, della legge n. 537/1993.

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in accoglimento della questione di legittimità costituzionale proposta;

Ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché decida se l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sia in contrasto o meno con il disposto degli artt. 3, 4 e 25, comma 2, e 36 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Como, addì 1° febbraio 1995

Il pretore: FARGNOLI

95C0534

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 — presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTE
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENE0
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portaiba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Montana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILO
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83.
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaeramosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montefenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - G.U. n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno ferialo successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunci commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 102.000 L. 120.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 34.000 L. 40.000

Annunci giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe L. 27.000 L. 32.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 13.500 L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici		
Abbonamento semestrale	L. 265.000	L. 410.000	pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.



* 4 1 1 1 1 0 0 1 9 0 9 5 *

L. 9.100